

REGIONE BASILICATA

UFFICIO: *POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE
FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE*

MANUALE PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

A cura di Agnese Lanzieri, Domenico Giordano, Luciano Cristiano

Regione Basilicata - Ufficio: Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente

Hanno collaborato: Maria Luisa Zullo¹, Maria Luisa Cantisani²

1 Regione Basilicata - Ufficio: Salute e Politica della Persona

2 Regione Basilicata - Assistenza tecnica

Edizione
Febbraio 2024

INDICE

1. LEGISLAZIONE VENATORIA

- 1.1. Legge 11 febbraio 1992, N. 157 Pg. 4
1.2. Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 2 Pg. 27

2. TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE COLTURE AGRICOLE

- 2.1. Concetto di ambiente Pg. 51
2.2. Ambiente naturale e ambiente costruito Pg. 51
2.3. Ecosistema Pg. 51
2.4. Biotopo e biocenosi Pg. 52
2.5. Biomi Pg. 52
2.6. La catena alimentare o rete trofica Pg. 52
2.7. La macchia mediterranea Pg. 53
2.8. Le zone umide Pg. 53
2.9. Il bosco Pg. 54
2.10. L'equilibrio naturale Pg. 54
2.11. Ciclo dell'acqua Pg. 55
2.12. La biodiversità Pg. 55
2.13. Le aree protette Pg. 55
2.14. Rete Natura 2000 Pg. 56
2.15. Istituti di gestione faunistica ai sensi della L.N. 157/92 Pg. 57
2.16. Tutela dell'ambiente Pg. 57
2.16.1. Dissesto idro-geologico Pg. 57
2.16.2. Erosione del suolo Pg. 58
2.16.3. Consumo di suolo Pg. 58
2.17. Inquinamento ambientale Pg. 59
2.18. Piani di miglioramento ambientale Pg. 59
2.18.1. L'agricoltura conservativa Pg. 59
2.18.2. L'agricoltura biologica Pg. 60
2.18.3. Tartufi e tartufaie Pg. 60
2.19. Gli incendi boschivi Pg. 60
2.19.1. Prevenzione degli incendi boschivi Pg. 61
2.20. Accertamento e prevenzione dei danni da fauna selvatica Pg. 61
2.20.1. Danni arrecati alle coltivazioni agricole Pg. 61
2.20.2. Accertamento ed indennizzo dei danni Pg. 61
2.21. Sistemi adottabili per la prevenzione dei danni Pg. 61
2.22. Soggetti coinvolti nella prevenzione dei danni alle colture Pg. 62
2.23. Piani di controllo Pg. 62
2.23.1. Catture Pg. 62
2.24. Rapporti tra cacciatore ed agricoltore Pg. 63

3. ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA E SCHESE DI RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE

- 3.1. Concetto di equilibrio della natura Pg. 65
3.2. Habitat e nicchia ecologica Pg. 65
3.2.1. Tipologia di nicchia ecologica Pg. 65
3.3. Concetto di selvaggina Pg. 66
3.4. Specie migratorie e specie stanziali Pg. 66
3.4.1. Le migrazioni Pg. 66
3.4.2. Gli uccelli migratori in Italia Pg. 67
3.5. Riconoscimento in natura di uccelli e mammiferi Pg. 70
3.5.1. Classe: uccelli Pg. 70

3.5.2. Classe: mammiferi	Pg. 72
3.6. Fauna cacciabile	Pg. 74
3.6.1. Schede di riconoscimento	Pg. 74
3.7. Cinofilia venatoria	Pg. 83
3.7.1. Schede di riconoscimento	Pg. 83

4. ARMI E MUNIZIONI UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' VENATORIA

4.1. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria	Pg. 85
4.2. Il fucile e gli elementi che lo compongono	Pg. 85
4.2.1. Tipi di fucili impiegati nella caccia	Pg. 87
4.3. La cartuccia e l'analisi del fenomeno dello sparo	Pg. 88
4.4. Limite alla detenzione di armi comuni e munizioni	Pg. 89
4.5. Manutenzione e pulizia delle armi da caccia	Pg. 89
4.6. Le ottiche	Pg. 89
4.7. Norme di prudenza	Pg. 90

5. NORME DI PRONTO SOCCORSO

5.1. Situazioni di emergenza	Pg. 92
5.1.1. Collasso da calore	Pg. 92
5.1.2. Colpo di calore	Pg. 92
5.1.3. Colpo di sole	Pg. 93
5.1.4. Arresto cardiocircolatorio	Pg. 93
5.1.5. Lipotimia	Pg. 94
5.1.5. Emorragie	Pg. 95
5.1.7. Ferite	Pg. 96
5.1.8. Lesioni articolari	Pg. 96
5.1.9. Fratture ossee	Pg. 97
5.1.10. Ustioni	Pg. 98
5.1.11. Congelamento	Pg. 99
5.1.12. Annegamento	Pg. 100
5.2. Rianimazione cardiopolmonare	Pg. 100
5.3. Le intossicazioni	Pg. 101
5.4. Morso di vipera	Pg. 102
5.5. Punture di insetti	Pg. 102

CAPITOLO I

LEGISLAZIONE VENATORIA



1. LEGISLAZIONE VENATORIA

1.1. Legge 11 febbraio 1992, N. 157 ⁽¹⁾

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.⁽²⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e il comma 3-bis dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunti dalle relative leggi di conversione.

Art. 1. Fauna selvatica ⁽³⁾

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva ⁽⁴⁾.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 ⁽⁵⁾.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE. In caso di inerzia delle Regioni e delle Province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. ⁽⁶⁾ 5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁷

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili. 7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE. ^(7bis)

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.⁽⁸⁾

(3) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 7-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge. (4) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. (5) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997. (6) Comma così modificato dal comma 1 lettera a) dell'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138). In precedenza, il presente comma era stato modificato: - dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009; - dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425. (7) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. 12 (7bis) Comma aggiunto dal comma 1 lettera b) dell'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138). (8) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

Art. 2. Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avocetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glaucopis trichotis*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19. (8bis)

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

(8bis) Comma così sostituito dalla lettera a), comma 5, art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221

Art. 3. Divieto di uccellazione

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4. Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. ^(8quater)

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. ⁽⁹⁾

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(8quater) Comma così sostituito dalla Legge 29 agosto 2015, n. 115. (9) Comma così sostituito dall'art. 34, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. 5

Art. 5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. ^(9bis)

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis. ^(9bis)

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

(9 bis) Commi aggiunti dalla lettera c), comma 5 dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 21.

Art. 6. Tassidermia

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7. Istituto nazionale per la fauna selvatica ⁽¹⁰⁾

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali. ⁽¹¹⁾
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con

regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.⁽¹²⁾

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

(10) Per la soppressione del presente Istituto vedi quanto disposto dall'art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(11) Comma così modificato dal comma 471 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

(12) Comma così modificato dal comma 472 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la nuova denominazione della scuola di specializzazione di cui al presente comma vedi l'art. 17-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione

Art. 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni. ⁽¹³⁾

13) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

Art. 9. Funzioni amministrative.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10. Piani faunistico-venatori. ^(13bis)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. ⁽¹⁴⁾
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c); g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria

13bis) La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'art. 7, comma 3, specifica che: "3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa)."

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Art. 11. Zona faunistica delle Alpi.

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12. Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di € 903.283,12* per ogni sinistro, di cui € 677.462,34* per ogni persona danneggiata e € 225.820,78* per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di € 90.328,31* per morte o invalidità permanente .⁽¹⁵⁾

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento. ^(15bis)

(15) Con Provv. 22 ottobre 2008, n. 2643 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2008, n. 256) sono state dettate disposizioni in materia di assi curazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni.

(15bis) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 31, "Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVT", L. 7 luglio 2016, n. 122 - Legge europea 2015-2016. Importo così aggiornato dall'art.1, comma 1, lett. a), D.M. 23/12/ 2020, a decorrere dal 18/01/2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.M. del 23/12/ 2020

() Importo così aggiornato dall'art. 1, comma 1, lett. a) D.M. 23 dicembre 2020, a decorrere dal 18.01.2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.M. 23 dicembre 2020.*

Art. 13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.⁽¹⁶⁾ I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. ^(16bis)

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

2 bis. In deroga dai quanto previsto dei commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18/06/1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. ^(16ter)

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. ⁽¹⁷⁾

(16) Vedi, anche, l'art. 6, comma 6, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

(16bis) Comma così modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(16ter) Comma inserito dall'art. 3, comma 3-decies, D.L. 18/02/2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla L.17/04/2015, n.43; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 3, comma3-undecies del medesimo D.L. n. 7/2015. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett.a), D. Lgs. 10/08/2018, n. 104, a decorrere dal 14/09/2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del medesimo D. Lgs. n:104/2018.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

Art. 14. Gestione programmata della caccia.

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. ⁽¹⁸⁾

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi. ⁽¹⁹⁾

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12 entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

18) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto: «Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore. Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore». (19) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto: «Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore. Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

Art. 15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i

conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14. ⁽²⁰⁾

(20) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

Art. 16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono: a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17. Allevamenti.

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi e uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)]⁽²¹⁾; [passera mattugia (*Passer montanus*)]⁽²²⁾; [passera oltremontana (*Passer domesticus*)]⁽²³⁾; allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)]⁽²⁴⁾; starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune

(*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)]⁽²⁵⁾; cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)]⁽²⁶⁾; [peppola (*Fringilla montifringilla*)]⁽²⁷⁾; combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccola (*Corvus monedula*)]⁽²⁸⁾; [corvo (*Corvus frugilegus*)]⁽²⁹⁾; cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)]⁽³⁰⁾; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*); c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di monte (*Bonasa bonasia*)]⁽³¹⁾; coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*); e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).⁽³²⁾ 1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.⁽³³⁾

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.⁽³⁴⁾

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche derogare al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino⁽³⁵⁾

(21) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(22) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(23) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

- (24) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
- (25) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
- (26) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
- (27) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
- (28) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
- (29) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi. 20
- (30) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
- (31) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
- (32) Lettera aggiunta dall'articolo unico, D.P.C.M. 7 maggio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).
- (33) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.
- (34) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.
- (35) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 1-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

Art. 19. Controllo della fauna selvatica.

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. ⁽³⁶⁾

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il

numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.

6 bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. ^(36bis)

(36) Articolo così sostituito dal comma 2 dell'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138). In precedenza, il presente articolo era stato: - modificato dall'art. 7, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge; - modificato dall'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009; - aggiunto dall'art. 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239).

(36bis) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. 30

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea. ⁽⁴¹⁾

(41) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

Art. 21. Divieti.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla

data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; (42)

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate (42 bis); interessanti; (42 bis)

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge; (43)

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi

naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*); (44)

cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero; (44bis)

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

(42 bis) Lettera così modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(43) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

In precedenza, la presente lettera era stata modificata dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

(44) Lettera così modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116. (44bis) Lettera così modificata dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115.

Art. 22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di 5 anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa*

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23. Tasse di concessione regionale.

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro.

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di euro 5,16 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
 - a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
 - b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
 - c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:
 - a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
 - b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8. (45)
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a euro 516,46 e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di

cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8. (46)

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese (47)]. (48)

(45) *La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-6 novembre 2000, n. 470 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.*

(46) *Per la determinazione del contributo e delle modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il D.M. 12 ottobre 1993.*

(47) *La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 278 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.*

(48) *Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.*

Art. 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale. (49)

(49) *La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.*

Art. 27. Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4. (50)

(50) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29. Agenti dipendenti degli enti locali.

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30. Sanzioni penali.

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; (51)

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. (51bis)

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. (52)

Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali. (53)

Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

(51bis) La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - così come modificata dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 - specifica, nei primi due commi dell'art. 7, che:

1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche.

venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l) della citata Legge n. 157 del 1992. ”.

(52) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.

(53) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Art. 31. Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis. (53 bis)

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. (54)

(53bis) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138).
(54) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Art. 32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

- a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

33. Rapporti sull'attività di vigilanza.

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

34. Associazioni venatorie.

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
 - c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

36. Disposizioni transitorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995 (55).
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997. (56)
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6 adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

(55) Vedi il D.M. 12 agosto 1992.

(56) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

Art. 37. Disposizioni finali.

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 2

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 1995

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con: L.R. 22 luglio 1996, n. 33; L.R. 11 marzo 1997, n. 14; L.R. 7 maggio 2003, n. 14; L.R. 7 agosto 2003, n. 28; L.R. 12 agosto 2004, n. 13; L.R. 30 gennaio 2007, n. 1; L.R. 28 dicembre 2007, n. 28; L.R. 6 agosto 2008, n. 20; L.R. 27 gennaio 2015, n. 4; L.R. 4 marzo 2016, n. 5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 16 novembre 2018, n. 37; L.R. 22 novembre 2018, n. 38; L.R. 13 marzo 2019, n. 4; L.R. 20 marzo 2020, n. 12; L.R. 15 dicembre 2021, n. 59 e con L.R. 16 luglio 2023, n. 19.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle convenzioni internazionali, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, l'esercizio dell'attività venatoria, la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Le disposizioni della presente legge attuano, altresì, i principi concernenti la conservazione degli uccelli selvatici di cui al IV comma dell'art. 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate mediante appositi piani, che devono essere compatibili con altre iniziative inerenti la gestione del territorio e la salvaguardia ambientale.

ART. 2

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica-venatoria e svolge compiti di indirizzo, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla Legge n. 157/92 e dalla presente Legge regionale.
3. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.), nonché del supporto scientifico della Università di Basilicata e di altri istituti scientifici specializzati nella ricerca. (18)

ART. 3

Indirizzi programmatici

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto degli orientamenti alla programmazione di cui all'art. 10 della Legge n. 157/1992, emana gli indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria.
4. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali in modo da garantirne la omogeneità. Gli indirizzi concernono inoltre: a) l'istituzione delle oasi di protezione, nonché la individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna sulla base delle indicazioni dell'ISPRA; (19) b) la istituzione di zone di ripopolamento e cattura, con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse; c) la istituzione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie, con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonché i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione; e) i criteri per la individuazione delle zone per l'addestramento e allenamento dei cani, nonché i criteri relativi alla loro gestione e le tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione; f) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all'art. 10, comma 7 della Legge 157/1992, nonché i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia.
5. Le zone di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), fanno parte del territorio specificamente destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10, comma 3 e 4 della Legge n. 157/1992, la cui estensione è fissata nella quota del 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia. In detta percentuale sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre disposizioni, sia vietata l'attività venatoria.

ART. 4

Piano faunistico-venatorio regionale

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 10 della Legge n. 157/1992, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante la redazione del piano faunistico-venatorio regionale. (14)
- [2. A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico-venatori provinciali ai criteri dettati negli indirizzi, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di 30 gg., scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento.] (15)
3. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e dura 5 anni. Prima della scadenza del 3 anno, il competente ufficio regionale può presentare ipotesi di modifica del proprio piano faunistico-venatorio, utile a migliorare i contenuti del piano. (16)
4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo: a) assicura la destinazione di una quota del 30% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia a protezione della fauna selvatica; b) garantisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agri-turistiche-venatorie ed a centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente la percentuale del 15%; c) organizza, sentite le Province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.); d) garantisce l'omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento, nonché per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli e associati; e) individua la destinazione delle aree su cui non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura ai sensi della presente legge.
5. Qualora si presenti la necessità di individuare ambiti territoriali interessanti due o più Province contigue, anche appartenenti a Regioni confinanti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 157/1992, il Consiglio Regionale vi provvede previa intesa con gli Enti interessati.

ART. 5

Piani faunistico-venatori provinciali (17)

- [1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale ed in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, le Province, sentiti i Comuni e le Comunità Montane ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 47, predispongono i propri piani faunistico-venatori e li trasmettono alla Regione per il dovuto coordinamento.
2. I piani provinciali in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, sono articolati per comprensori omogenei e prevedono:
 - a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e le zone di protezione lungo le rotte migratorie dell'avifauna;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura;
 - c) i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

- d) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;
 - e) la individuazione e la localizzazione delle aree protette in cui sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
 - f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
 - g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica.
3. I piani provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nel territorio di competenza, nonché la identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
4. Le Province trasmettono alla Regione i rispettivi Piani entro 60 giorni dalla emanazione degli indirizzi regionali. Qualora non vi adempiano, la Giunta Regionale assegna un ulteriore termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva nell'ambito del piano regionale, di cui all'art. 4.
5. Per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale.]

ART. 6

Strumenti di programmazione

1. Ai fini del finanziamento regionale, le Province, entro il 30 aprile di ogni anno presentano il programma annuale di gestione provinciale.
2. La Giunta Regionale approva i programmi annuali presentati dalle Province e assegna contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all'art. 37. La Giunta Regionale rinvia alle Province i programmi annuali quando vi sia contrasto con le scelte definite dal piano faunistico-venatorio regionale, concedendo 30 giorni di tempo per il loro adeguamento.
3. Le Province presentano, unitamente al programma annuale di gestione, una relazione tecnico-economica sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.
4. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché per favorire la gestione integrata della pianificazione faunistico-venatoria regionale, le Province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione nei termini e con le modalità della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 47.
5. Per una valutazione complessiva sulla attuazione della presente legge, la Giunta Regionale, dandone comunicazione al Consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni professionali agricole, le associazioni ambientaliste e venatorie.

ART. 7

Attività regionali di promozione e di ricerca

1. La Regione provvede alla riorganizzazione dell'Ufficio n. 36 "Foreste, ecologia, caccia e pesca" per adeguarlo ai compiti previsti dalla presente legge.
2. Per favorire la conoscenza delle specie della fauna selvatica e la diffusione dei principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, delle scuole.
3. La Giunta Regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta.
4. In sede di riorganizzazione dell'Ufficio di cui al 1° comma, la Giunta regionale provvede, altresì, alla costituzione di un osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, con il compito di promuovere le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
5. L'osservatorio svolge la propria attività di ricerca anche in collaborazione con l'ISPRA, con l'Università di Basilicata e con altri Istituti scientifici interessati alla gestione e conservazione del patrimonio faunistico. (20)
6. L'osservatorio ha come compiti prioritari: a) monitorare negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica; b) determinare gli indici di abbondanza delle specie; c) elaborare i dati del prelievo venatorio e pianificarlo in vista della conservazione delle risorse; d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero e miglioramento ambientale, per la ricostituzione degli habitat naturali e per la conservazione di specie in emergenza faunistica.
7. All'osservatorio è assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita.

8. I dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.

ART. 8

Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale

1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale è costituito, per ciascuna provincia, con deliberazione della Giunta Provinciale ed è composto: a) dall'Assessore provinciale alla caccia o da un suo delegato, che lo presiede; b) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate a livello provinciale o regionale; c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali organizzate a livello provinciale o regionale; d) da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale organizzate a livello provinciale o regionale e riconosciute in ambito nazionale; e) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.); f) dal coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato; g) da due rappresentanti dei Comuni della Provincia designati dall'ANCI.

2. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente comma. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore caccia della Provincia.

3. I nominativi di cui al comma 1 devono pervenire alla Provincia entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine, tenuto conto delle designazioni eventualmente pervenute. Il Comitato è validamente costituito qualora sia stata nominata la maggioranza dei componenti aventi titolo.

4. Sono conferiti al Comitato compiti tecnico consultivi per tutto quanto concerne l'applicazione della presente legge.

5. I componenti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale.

ART. 9

Tassidermia e imbalsamazione

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato al possesso di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e di autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia competente per territorio.

2. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, purché esercitino l'attività di imbalsamazione per conto esclusivo degli enti e ne facciano comunque segnalazione alla Provincia.

3. L'imbalsamazione è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti: a) alla fauna selvatica cacciabile nel territorio regionale o nazionale, purché posseduta nel rispetto delle norme vigenti; b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o, comunque, il possesso siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protetta nel paese di origine o dagli accordi internazionali; c) alla fauna domestica; d) alla fauna proveniente da allevamento e della quale sia consentito l'abbattimento.

4. La Provincia può autorizzare la imbalsamazione di ogni specie di animale rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

5. L'imbalsamatore deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato dalla Provincia, i dati relativi agli animali consegnatigli per la preparazione, le generalità di chi ha consegnato l'animale e le circostanze in cui ne è venuto in possesso. L'imbalsamatore deve negare la propria opera a chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari e deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia.

6. L'imbalsamatore deve, altresì, rifiutare la propria opera e segnalare alla Provincia le richieste di preparazione riferita a specie protette o comunque non cacciabili, o le richieste che, pur riferite a specie cacciabili siano avanzate in periodi diversi da quelli stabiliti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione. La Provincia disporrà in tali casi, provvedendo eventualmente alla conservazione ed all'uso didattico-scientifico, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150.

7. L'imbalsamatore deve apporre, su tutti gli esemplari preparati e consegnati al committente, un contrassegno con il numero di riferimento del registro, gli estremi dell'autorizzazione e la data di preparazione.

8. L'imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della Provincia l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

9. L'inadempienza agli obblighi del presente articolo comporta la sospensione, da tre a sei mesi, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imbalsamazione, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. Se le inadempienze riguardano le disposizioni del comma 6, il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione. (*)

ART. 10

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà (30)

1. La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare la biodiversità, tutela la fauna selvatica e, in particolar modo, quella in via di estinzione. Per “selvatica” si intende la fauna proveniente direttamente dall’ambiente naturale o anche un animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.
2. Per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici “(C.R.A.S.) provvisti di assistenza medico-veterinaria e sottoposti a vigilanza veterinaria dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente. (32)
3. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento, ed eventualmente a consegnarla ai C.R.A.S. operanti nel territorio, anche tramite i medesimi. (33)
4. I C.R.A.S. possono essere realizzati dagli Enti Parco e dai Comuni ovvero da organizzazioni o cooperative esperte nel campo della tutela, cura e riabilitazione della fauna selvatica che possono operare anche in qualità di soggetti gestori. (33)
5. La Giunta regionale approva ed aggiorna ogni tre anni le Linee guida per la gestione dei C.R.A.S. (33)
6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di trasferimento delle strutture esistenti attualmente in capo alle Province.
7. Le risorse finanziarie per le attività dei C.R.A.S. di cui ai commi precedenti, quantificate in un massimo di € 40.000,00, trovano copertura sulla Missione 09 Programma 05 sugli esercizi 2019 e 2020. (33)

TITOLO II ISTITUTI DI TUTELA DELLA FAUNA E DELL'AMBIENTE

ART. 11

Miglioramenti ambientali

1. Le Province promuovono la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale in vista della valorizzazione del territorio e del ripristino degli equilibri naturali, per favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, e l’incremento di fauna selvatica autoctona ed il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA, ai sensi dell’art. 19 - comma 2 - della Legge n. 157/92 e dell’art. 11 - comma IV - della Legge 6.12.1991, n. 394 nel caso di cattura nell’ambito territoriale di parchi. (21)
2. A tali progetti potranno concorrere i proprietari o conduttori dei fondi, previa assegnazione di contributi in conto capitale, mediante: a) la creazione di strutture per l’allevamento della fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; b) la realizzazione e manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica; c) coltivazioni programmate per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; d) l’utilizzazione programmata secondo piani di assestamento delle aree boschive la loro pulizia e manutenzione al fine di prevenire incendi; e) la valorizzazione agrituristica di percorsi per l’accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; f) l’adozione di forme di lotta integrata o guidata, nonché il ricorso a tecniche colturali innovative non pregiudizievoli per l’ambiente.
3. Le Province prevedono i progetti di miglioramento ambientale, indicandone tempi e modalità, nei rispettivi programmi annuali di gestione. Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio compreso negli A.T.C., i tempi e le modalità vengono concordati con i comitati direttivi degli stessi.

ART. 12

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla Provincia, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all’art. 4.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.
3. Le Province gestiscono le oasi di protezione. Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni agricole, ambientaliste e venatorie. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell’oasi.
4. Nelle oasi di protezione l’attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocimento della selvaggina.

5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 22 della presente legge e recanti la scritta "Oasi di protezione - Divieto di caccia". La segnaletica di cui sopra è integrata con la indicazione delle attività vietate o limitate ed è posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi.
6. La Provincia determina il perimetro delle oasi con apposita deliberazione, da notificare ai proprietari o conduttori dei fondi mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
7. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata motivata opposizione, in carta semplice, da parte dei proprietari o conduttori di almeno il 40% della superficie da vincolare, l'oasi non può essere istituita. Nelle relative aree la Provincia provvede ai sensi delle indicazioni di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera e).
8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può coattivamente istituire oasi di protezione, sentiti i Comuni o le Comunità Montane interessati.

ART. 13

Zone di protezione

1. Le Province, in attuazione degli indirizzi programmatici regionali, istituiscono zone di protezione lungo le rotte migratorie dell'avi-fauna segnalate dall'ISPRA. (22)
2. Le zone di protezione sono finalizzate agli interventi di sistemazione, mantenimento e ripristino degli ecosistemi interni e limitrofi a tali zone.
3. Le Province gestiscono le zone di protezione direttamente o avvalendosi della collaborazione di associazioni agricole, ambientaliste e venatorie.
4. Le zone di protezione sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 22 della presente legge, recanti la scritta "Zona di protezione - Divieto di caccia".
5. Le Province trasmettono annualmente alla Giunta Regionale una relazione sugli interventi svolti in dipendenza del presente articolo, anche ai fini degli adempimenti imposti alla Regione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della L. 157/92.
6. La Giunta regionale, ove la Provincia non adempia a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, previa assegnazione di un termine di gg. 30 per l'adempimento, provvede direttamente.

ART. 14

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, del precedente art. 12, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. La Provincia gestisce le zone di ripopolamento e cattura costituendo per ciascuna zona una commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell'A.T.C. in cui essa ricade.
3. La Commissione di cui al precedente comma trasmette annualmente alla Provincia una relazione tecnico-economica sulla gestione. La Provincia verifica la rispondenza fra le attività svolte, i fondi erogati e le direttive da essa impartite.
4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dall'ente gestore con segnalazioni conformi all'art. 22, recanti la scritta "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

ART. 15

Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio regionale.
2. I centri pubblici sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalle Province che ne curano anche la gestione, per la quale possono avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, dei Comuni singoli o associati, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, se ricadenti nei rispettivi territori.
3. La delimitazione e la segnalazione dei centri pubblici viene effettuata a cura dell'Ente gestore con le modalità di cui al precedente art. 12.
4. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati, che ne facciano richiesta, a costituire centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l'1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia.

5. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo per specie che il centro privato è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento. Le Province esercitano la relativa attività di controllo e vigilanza.
6. Nei centri privati è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. I centri sono delimitati da tabelle, a cura dei concessionari conformi alle prescrizioni dell'art. 22 e recanti la scritta "Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".
7. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del Centro privato o a quelle limitrofe in suo possesso.
8. Le Province ai fini di ripopolamento, hanno diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta nei Centri privati. A tale scopo entro il mese di novembre di ciascun anno comunicano ai Centri privati il proprio fabbisogno di fauna selvatica.
9. Nei centri privati, il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, è consentito ai fini di impresa agricola, al titolare dell'impresa, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 16

Aziende agri-turistico-venatorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito il parere dell'I.N.F.S., la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola.
2. L'attività venatoria è connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza l'esercizio dell'agriturismo.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole svantaggiate, attraverso la organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree montane ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Reg. (CEE) n. 1094/88 e successive modificazioni. Non può essere autorizzata l'istituzione nelle zone umide e vallive.
4. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione è di 200 ha. Deve altresì essere soddisfatta la condizione che fra le aziende agri-turistico-venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico-venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri.
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia senza sparo possono essere praticati per tutto l'anno; ai fini dell'addestramento il concessionario può fissare il tempo massimo giornaliero del cacciatore in azienda, nonché stabilire i giorni di attività per singole specie di selvaggina con riguardo al rapporto cacciatore-territorio e sulla base dei seguenti criteri: a) addestramento su quaglie: un cacciatore per ogni ettaro; b) addestramento su fagiano, starna, pernice rossa: un cacciatore per ogni tre ettari; e) addestramento su cinghiali, in recinto, un cacciatore ogni dieci ettari.
6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, nel rispetto delle norme della presente legge e secondo il calendario venatorio regionale, l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento.
7. La Provincia disciplina le procedure per la presentazione della domanda e le prescrizioni per la autorizzazione, subordinandola, in particolare: a) alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione; b) all'obbligo del concessionario di realizzare all'interno della azienda un'oasi di protezione corrispondente ad almeno 1/5 dell'intera estensione; c) all'obbligo del concessionario di segnalare con conformi tabelle la delimitazione dell'azienda; d) all'obbligo del concessionario di accertare che tutte le attività consentite nella azienda siano svolte nel rispetto della legge.
8. Il concessionario determinerà il prezzo, il cacciatore è tenuto per ciascun capo abbattuto o, con riguardo all'orario di percorrenza, per l'addestramento dei cani senza abbattimento.
9. La vigilanza venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall'art. 27 della Legge n. 157/92 come soggetti preposti alla vigilanza venatoria.

ART. 17

Aziende faunistico-venatorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati, singoli o consorziati, e sentito il parere dell'ISPRA, la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie - senza fini di lucro. (23)
2. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate, nel rispetto degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna

selvatica e dell'irradiazione nel territorio circostante, con particolare attenzione alla fauna appenninica, alla reintroduzione della grossa fauna europea e a quella acquatica.

3. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo fino a 5 anni ed è rinnovabile.

4. La Provincia disciplina le modalità di presentazione della domanda, prescrivendo in particolare che la stessa sia corredata da: a) cartografia della zona che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria, con gli estremi catastali dei fondi interessati ed i relativi atti comprovanti la proprietà o il possesso; b) progetto di impianto e di funzionamento dell'azienda sotto il profilo tecnico ed economico; c) programma pluriennale di conservazione e ripristino ambientale; d) nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, assenso sottoscritto da tutti i proprietari, possessori, conduttori consorziati.

5. La superficie minima per la costituzione di aziende faunistico-venatorie è di 400 ha. Deve altresì essere soddisfatta la condizione che fra le aziende faunistico-venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico-venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri.

6. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la caccia nel rispetto della presente legge e del calendario venatorio regionale; non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

7. La delimitazione delle aziende è segnalata a cura del concessionario, con tabelle conformi all'art. 22, recanti la scritta "Azienda faunistico-venatoria - Caccia consentita ai soli autorizzati".

8. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall'art. 27 della Legge n. 157/92 come soggetti preposti alla vigilanza venatoria.

ART. 18

Aree contigue ad aree naturali protette

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue ad aree naturali protette, individuate dalla Regione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione dell'area protetta, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato direttivo dell'A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

ART. 19

Tutela della fauna e divieto di uccellazione

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette le specie di fauna selvatica elencate all'art. 2 comma I, lettere a), b) e c) della Legge n. 157/1992, comunque presenti sul territorio regionale, nonché le specie autoctone minacciate in estinzione riportate annualmente nel calendario venatorio.

3. La tutela della fauna selvatica, a norma dell'art. 2 della Legge n. 157/92, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.

4. E' vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, di nidi e piccoli nati.

5. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per preservarli è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia od al Comune territorialmente competenti che provvederanno a disporre in merito.

ART. 20

Cattura temporanea e inanellamento

1. L'ufficio regionale competente in materia di tutela della biodiversità naturale e delle specie faunistiche protette, su parere dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università del C.N.R. e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. (24) (24 bis)

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente previa specifica autorizzazione, rilasciata dall'ufficio regionale competente in materia di tutela della biodiversità naturale e delle specie faunistiche protette su parere dell'ISPRA, da titolari che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione dello stesso ISPRA e che abbiano superato il relativo esame finale. (24) (24 bis)

3. La cattura di uccelli a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente in impianti di cui siano titolari le Province, la cui gestione è affidata a personale qualificato e ritenuto idoneo dall'ISPRA, limitatamente alla specie: storno, passero, allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati. (24)

ART. 21

Zone per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia

1. Le Province regolamentano la costituzione, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, di zone destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. Le zone di addestramento autorizzate ad imprenditori agricoli titolari di aziende agri-turistico-venatorie devono ricadere all'interno delle aziende stesse.
2. Le Province adottano il regolamento per la costituzione e la gestione delle zone, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali, di cui all'art. 3.
3. Il provvedimento autorizzativo è condizionato al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il medesimo provvedimento fissa i tempi e modalità di esercizio, nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.
4. L'accesso alle zone di addestramento cani è consentito ai soli soggetti espressamente autorizzati.
5. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, le Province su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile e dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI e delle singole associazioni venatorie nazionali nelle zone di ripopolamento e cattura, negli ambiti territoriali di caccia e, previo assenso dei concessionari, nelle aziende faunistico-venatorie.
6. L'addestramento, l'allevamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l'abbattimento, può essere utilizzata a questo fine esclusivamente fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, lepre e cinghiale.
7. I soggetti cui spetta la gestione delle zone sono tenuti a segnalarle con tabelle conformi all'art. 19 e recanti la scritta «Zona di addestramento cani».
8. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento autorizzativo comportano la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 22

Tabelle di segnalazione

1. Le tabelle di segnalazione prescritte dalla presente legge, devono avere le dimensioni di cm. 20 per cm. 30. Le tabelle recano scritte nere su fondo bianco e sono collocate, lungo il perimetro dei territori interessati, su pali tinteggiati di bianco.
2. Le tabelle sono poste ad un'altezza da 2 a 4 metri e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra e, in ogni caso, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e da ciascuna di esse siano visibili le due contigue.
3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri. Quando si tratta di specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 1 metro dal pelo dell'acqua.
4. Le tabelle di segnalazione devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondano ai criteri del presente articolo, possono essere utilizzate fino alla loro consumazione e non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle eventualmente collocate sugli alberi è vietato l'uso di chiodi.

TITOLO III ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

ART. 23

Ambiti territoriali di caccia

1. In attuazione del piano faunistico-venatorio regionale ed ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 157/1992, ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), tenendo conto che il numero e la dimensione dei predetti ambiti devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica e da conservare l'integrità delle zone umide e degli altri territori soggetti a tutela ambientale ai sensi della presente legge.
2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensione sub-provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 80.000 ettari e massima di 100.000 ettari. (1)

3. I confini degli ambiti sono indicati, a cura dei rispettivi comitati di gestione, con tabelle esenti da tasse.
4. La prima perimetrazione degli A.T.C. di carattere sperimentale, può essere modificata entro un anno dalla approvazione del primo piano faunistico-venatorio regionale su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; la perimetrazione è ordinariamente soggetta a revisione con la successiva approvazione dei piani faunistico-venatori quinquennali.
5. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi comitati direttivi disciplinati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

ART. 24

Iscrizione all'Ambito

1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto di iscriversi ad un ambito territoriale di caccia, previa domanda al Comitato direttivo dell'A.T.C. in cui risiede ed ha il proprio domicilio nel periodo 1° febbraio - 28 febbraio di ogni anno, versando - in favore dell'ATC medesimo - una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'art. 36 della presente legge. (2)

1 bis. I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all'A.T.C. di residenza, in regola con il suddetto versamento, possono praticare l'esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Regione versando una quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale per ogni A.T.C. al quale verrà inoltrata apposita richiesta. I Comitati Direttivi dei singoli A.T.C. procederanno alle ammissioni sino al raggiungimento massimo del 90% del rapporto territorio-cacciatori determinato ai sensi del comma 3 del successivo art. 25. (3)

1 ter. I posti resisi disponibili dopo le succitate iscrizioni, anche a copertura della quota residua non attribuita pari al 90%, sono assegnati dal Comitato direttivo di ogni singolo A.T.C., entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, ai cacciatori non residenti in Basilicata che ne abbiano fatto richiesta secondo le seguenti priorità: [a) nativi in Basilicata non più residenti, nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia dell'estensione non inferiore a 10 ettari;] (39) b) cacciatori provenienti da altre regioni; c) cacciatori provenienti da altri stati europei. Al termine di questa assegnazione, nel caso si dovesse verificare un'ulteriore disponibilità di posti e comunque entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati a cacciatori residenti in Basilicata rimasti esclusi dall'assegnazione di cui al comma 1 bis. (4)

1 quater. I cacciatori di cui al comma 1 ter possono presentare domanda al Comitato Direttivo di un ambito territoriale prescelto nel periodo 1 febbraio - 28 febbraio di ogni anno. (4 bis)

1 quinquies. I Comitati Direttivi entro il 30 aprile di ogni anno rendono pubbliche le graduatorie degli aventi diritto in aderenza agli indici di densità venatoria prescritti. (4 ter)

2. E' facoltà dei Comitati direttivi ammettere nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale di attuazione, purché si dia atto degli avvenuti accertamenti di cui all'art. 14, comma 8 della Legge n. 157/1992.

3. E' fatta salva la possibilità di accedere, facendone richiesta, in altri ambiti territoriali di caccia, anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi. Il Comitato direttivo dell'ambito può, altresì, prevedere permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti.

ART. 25

Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia

1. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia è nominato con deliberazione della Provincia competente per territorio ed è così composto: a) per il 60% in misura paritaria, dai rappresentanti locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio; b) per il 20%, da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale; c) per il 20%, da rappresentanti degli enti locali compresi nell'ambito, avuto riguardo alla maggiore superficie agro-silvo-pastorale degli stessi.

2. Le modalità di prima costituzione del Comitato direttivo, la durata in carica dei suoi componenti nonché le norme per la loro prima elezione ed i successivi rinnovi sono dettati con apposito regolamento regionale. I Comitati di gestione dell'A.T.C., di cui all'art. 4, comma 5 della presente legge, sono nominati con deliberazione regionale, previa intesa con gli enti interessati.

3. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina, in aderenza con quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della Legge n. 157/1992, l'indice di densità venatoria minima regionale da applicarsi ad ogni ambito territoriale di caccia.

4. Il regolamento regionale disciplina il diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia e determina anche i criteri di ammissione dei cacciatori non residenti né domiciliati. (5)

ART. 26

Compiti del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo, nel quadro della pianificazione faunistico-venatoria, promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede alla attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg. (CEE) n. 1094/88 e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la coltivazione di siepi, cespugli, adatti alla riproduzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei produttori; g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, nonché della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività da svolgere alla Provincia, la quale provvede a verificarne la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria entro il successivo 30 aprile, o in ogni caso prima dell'inizio della stagione venatoria. Nell'ambito della programmazione il Comitato Direttivo stabilirà per i cacciatori fuori Regione ammessi, di cui all'articolo 24, commi 1-ter e 1-quater, della presente legge esclusivamente accessi articolati di ospitalità venatoria mensile, settimanale, giornaliera, previo versamento di un contributo fissato nel regolamento regionale. (6)
3. Nel rispetto del regolamento regionale di attuazione e su domanda dei cacciatori, il Comitato direttivo delibera in ordine all'accesso all'ambito di competenza.
4. Il comitato direttivo provvede alla determinazione e alla liquidazione del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, nonché ad effettuare interventi, previamente concordati con la Regione, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. (34)
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Comitato direttivo, entro i limiti fissati dal calendario venatorio regionale, può limitare le specie cacciabili, regolare l'orario, il numero delle giornate di caccia e il carniere. Può, altresì proporre la istituzione e la regolamentazione anche temporanea di zone di rispetto venatorio, nelle quali possono essere compiute catture di fauna selvatica delle specie cacciabili a scopo di ripopolamento.
6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comitato direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente. I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al Comitato stesso, di un contributo annuo determinato dal precedente art. 24. I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie. (7)
7. Il Comitato direttivo può provvedere ad una adeguata riduzione del contributo annuo, di cui al comma 6, al fine di compensare eventuali prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali dell'A.T.C..
8. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun Comitato direttivo predisponde progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale. La Provincia provvede a finanziare i predetti progetti, ai sensi dell'art. 37 della presente legge.
9. Le Province, competenti in materia, nell'ambito delle proprie funzioni di verifica e vigilanza su tutti gli atti e le attività esercitate dagli A.T.C., effettuano il controllo sulla rispondenza tra le attività svolte da ciascun A.T.C., con le direttive ad essi impartite ed i fondi loro erogati. Le Province relazionano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, sull'attività di controllo posta in essere. (7 bis) (7 ter)
10. La gestione economica finanziaria dell'A.T.C. deve essere condotta in modo da assicurare il pareggio del bilancio. Il servizio di cassa per i fondi rivenienti all'A.T.C. è affidato ad un Istituto di Credito presente sul territorio dell'ambito.

ART. 27

Allevamenti di fauna selvatica

1. Gli allevamenti previsti dall'art. 17, comma 1, della Legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie: a) per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/o reintroduzione, con esclusione del cinghiale; b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari; c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.
2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.
3. Il titolare di un'impresa agricola può esercitare gli allevamenti di cui al presente articolo, dandone semplice comunicazione alla competente Provincia, secondo le disposizioni emanate dalla medesima.

4. Il titolare dell'allevamento è obbligato a tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, nonché è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. Dovrà altresì segnalare la superficie interessata con conformi tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica".
5. Negli allevamenti di fauna selvatica la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca della autorizzazione.
6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento ed approvato dalla Provincia.
7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

ART. 28

Controllo della fauna selvatica

1. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Per le zone protette il controllo è svolto dai rispettivi gestori. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (37)
2. La Regione in caso di ravvisata inefficacia, verificata da parte dell'ISPRA, degli interventi ecologici spettanti agli enti gestori di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani di abbattimento vengono attuati dal Corpo di polizia provinciale e dalla Polizia locale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché, previa intesa tra Regione Basilicata ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'Arma dei carabinieri, ai sensi del comma 5, dell'articolo 13, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Per la realizzazione dei piani la Regione può altresì autorizzare i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio. (7 quater)
- 2 bis. La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 2, i soggetti di cui all'articolo 45, i proprietari o conduttori dei fondi interessati [e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC], al controllo dei cinghiali. (29)
3. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, vi provvede il Comune interessato, d'intesa con la Provincia, su conforme parere dell'Ufficio sanitario competente.

ART. 29

Abilitazione all'esercizio venatorio

1. In applicazione dell'art. 22 della Legge n. 157/92, la licenza di porto di fucile per uso caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dinanzi ad apposita Commissione insediata presso ciascuna Provincia.
2. La Commissione rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale che l'ha nominata ed è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie d'esame di cui al successivo sesto comma, di cui almeno uno laureato in scienze agrarie o forestali ed uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia di livello non inferiore al sesto.
4. La Provincia nomina, per ciascuno degli esperti della Commissione, un membro supplente con uguali requisiti. che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Provincia.
6. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole; e) norme di pronto soccorso.
7. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie di cui al comma precedente. Gli esami si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una orale.

8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'attività venatoria solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.
10. Per sostenere l'esame di abilitazione, il candidato deve presentare domanda in carta legale al Presidente della Provincia di residenza, allegando il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed il certificato di residenza.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

ART. 30

Calendario venatorio e specie cacciabili () (8)*

1. Il Calendario Venatorio è approvato dalla Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno. (26)
2. Il Calendario Venatorio regionale reca disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modo di caccia, alla durata della giornata venatoria, ai periodi di addestramento cani.
3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta Regionale, sentiti l'ISPRA e le Province può modificare i termini della caccia per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali, i termini devono comunque essere mantenuti fra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. (26)
4. La Giunta regionale, annualmente, disciplina l'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo nel calendario venatorio regionale. (8 bis)
- 4 bis. La Regione può altresì posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale deve uniformarsi. (8 ter)
5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli uccelli può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992; per i predatori secondo le direttive delle Amministrazioni Provinciali sentito l'ISPRA. (26)
6. Sono oggetto di caccia le specie, di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche riportate nell'allegato "A".
7. Il numero delle giornate di caccia settimanali è limitato a tre, Mercoledì, Sabato e Domenica o diversamente 3 giornate a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì di intesa con le Amministrazioni Provinciali. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente le giornate di caccia per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992. (26)
8. La caccia alla selvaggina è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto ovvero per l'orario di caccia si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari.
9. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato A), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
10. I Sindaci dei Comuni, di concerto con le Amministrazioni Provinciali, hanno facoltà di vietare la caccia, per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendono pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.
- 10 bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. (8 quater).

ART. 30 bis

Esercizio delle deroghe previste dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni (9)

1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge.

2. La Regione dispone, nei limiti e nei modi previsti dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni, con apposite direttive della Giunta regionale, le deroghe solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato nell'art. 19-bis legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 31

Modalità dell'esercizio venatorio

1. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto dei massimali previsti all'ottavo comma dell'art. 12 della Legge n. 157/92, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di fauna selvatica. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare e il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.
3. Nel territorio regionale, fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato, con i mezzi di cui all'art. 13 della Legge n. 157/1992, in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato alla caccia programmata.
4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica, che produce comunque effetti dalla successiva stagione venatoria.

ART. 31 bis

Abilitazione alla caccia di selezione (27)

1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.
2. L'abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza di un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina.
3. Il prelievo di selezione del cinghiale nonché i criteri e le modalità per la formazione finalizzata all'abilitazione di cui al comma 2, sono definiti con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. (31)

ART. 32

Esercizio venatorio da appostamento

1. Sono appostamenti fissi quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva da caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della Legge n. 157/1992.
2. Le Province rilasciano le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.
3. . Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di 200 metri dall'appostamento.
4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a chi abbia esercitato l'opzione per questa specifica forma di caccia. Oltre al titolare e con il suo consenso, possono cacciare nell'appostamento fisso non più di due persone che abbiano scelto tale tipo di caccia.
5. Il titolare dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante l'anno, nel raggio almeno di cento metri dall'impianto, a mantenere le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, al fine della tutela della fauna selvatica e della flora.
6. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989/90 a coloro che ne erano in possesso nella medesima stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere rilasciate di preferenza a cacciatori ultrasessantenni e secondo le priorità di cui al precedente art.24.
7. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso è consentito utilizzare richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta; per i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità.
8. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia al termine della quale il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la

costruzione dell'appostamento. Gli appostamenti temporanei non possono distare meno di duecento metri da altro appostamento, nonché dalle oasi di protezione, dalle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi e riserve naturali.

9. La Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento la costruzione e l'utilizzazione a fini venatori degli appostamenti, nonché l'allevamento, la vendita, la detenzione e l'uso dei richiami per la caccia da appostamento.

ART. 33

Tesserino

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere apposito tesserino annuale predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato dalla Provincia di residenza, previa riconsegna di quello dell'anno precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.
- 1 bis. A partire dalla stagione venatoria 2022-2023, il tesserino regionale può essere rilasciato anche in formato digitale, secondo modalità definite dall'ufficio regionale competente in materia, con apposito provvedimento. (38)
2. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione delle generalità del cacciatore, della forma di caccia prescelta in esclusiva e dell'ambito territoriale di caccia assegnato. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio regionale.
3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Basilicata, previa annotazione sul tesserino personale, da parte della Provincia di residenza, delle indicazioni di cui al comma 2, e dovranno consegnare copia del proprio tesserino alla Provincia in cui intendono praticare la caccia.
4. Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza a cura della Provincia, che tiene apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente.
5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio, nonché il numero di capi di selvaggina stanziale non appena abbattuti e il numero di capi di selvaggina migratoria al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia. (9 bis)
6. Il rilascio del tesserino è subordinato all'avvenuto versamento delle tasse prescritte.
7. Il tesserino va restituito, entro il 31 marzo successivo alla chiusura della caccia, alla Provincia rilasciante, la quale provvede a raccogliere in serie storiche i dati sui prelievi venatori e li invia alla Regione per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale.
8. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 34

Risarcimento dei danni e fondo di tutela delle produzioni agricole

1. E' costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività venatoria. E' costituito, altresì, un fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il "prelievo venatorio del cinghiale", per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, cagionati ai proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta. La Giunta Regionale regola, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l'erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra. (9 ter)
2. La Giunta regionale annualmente, con proprio atto amministrativo, provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra i comitati direttivi nei limiti della disponibilità delle risorse. (9 quater)
3. Ai fini della gestione del fondo ciascuna Provincia costituisce un comitato presieduto dall'Assessore Provinciale delegato alla materia e composto da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione.
4. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina è di competenza della Regione. Il risarcimento dei danni nel territorio a caccia programmata è di competenza degli ambiti territoriali di caccia. (35)

5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie nelle aziende agri-turistiche-venatorie e nelle zone per l'addestramento e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare, entro dieci giorni dall'evento, i danni al comitato direttivo territorialmente competente o alla Regione, in base a quanto previsto al comma 4. L'ente competente procede, entro trenta giorni, alle verifiche mediante sopralluoghi ed ispezioni con propri tecnici, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale e provvede alla liquidazione nei successivi centottanta giorni. (36)

7. La Giunta Regionale e le Province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono comprendere anche coperture assicurative per danni provocati dalla fauna selvatica alle persone.

ART. 35

Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di terreni ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 157/1992, la Giunta Regionale ripartisce annualmente fra le Province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui al successivo art. 37.

2. La gestione del fondo è affidata alle Province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione dell'A.T.C. e determinano l'importo del contributo in relazione alla estensione dei terreni, alle condizioni agronomiche, alla adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la cura dello spazio naturale ai sensi delle vigenti norme comunitarie.

3. Il proprietario o il conduttore che a norma dell'art. 15, comma 3 della Legge n. 157/1992 intende vietare la caccia nel proprio fondo deve presentare richiesta motivata al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale. La richiesta è esaminata entro i successivi 60 giorni ed è accolta se non ostacolata la pianificazione faunistico-venatoria.

4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi di cui al precedente comma 3 è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi di cui al precedente comma 3 è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

6. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia, di cui ai precedenti commi 3 e 5, entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica.

7. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, come definiti dall'art. 15, comma 7, della Legge n. 157/1992 o individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio regionale.

ART. 36

Tasse di concessione regionale

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio, fissata per il 1994 in misura pari al 50% della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

2. La tassa di cui al comma I è soggetta a rinnovo annuale e non è dovuta qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno o la si eserciti esclusivamente all'estero.

3. La medesima tassa deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia o nel caso di rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale, intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

5. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.

6. La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino regionale per l'esercizio venatorio.

7. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

8. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie sono soggetti a tassa di rilascio, per il primo anno, ed a tassa annuale di concessione regionale, per gli anni successivi, da versare secondo le modalità e nella misura previste alle corrispondenti voci della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche.

9. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie.

10. Le tasse annuali di cui ai precedenti commi 8 e 9 debbono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.

11. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprata di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

12. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della tassa per essi prevista. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia.

ART. 37

Utilizzazione dei mezzi finanziari (10)

[1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia, come segue: a) nella misura del 20% a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 24 nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 35; b) nella misura del 5% a favore delle province, per l'esercizio delle funzioni attribuite, per la copertura di spese per consulenze ed assistenza tecnica, tenuto conto delle rispettive superfici agro-silvo-pastorali e del numero dei cacciatori iscritti negli A.T.C. di ciascuna provincia; c) nella misura del 60% a favore delle province per i piani faunistico-venatori provinciali, per i piani di miglioramento ambientale, per l'acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per l'attività di vigilanza e controllo dei centri di riproduzione privati, nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche venatorie; d) per l'8% a disposizione della Giunta regionale per interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività regionali di ricerca sulla caccia e di formazione previste dalla presente legge; e) nella misura del 7% per contributi alle Associazioni venatorie riconosciute in ambito nazionale e organizzate a livello regionale, in ragione della rispettiva consistenza associativa, finalizzati allo svolgimento di attività promozionali e di educazione ambientale nell'ambito della pratica venatoria, nonché di ogni altra iniziativa tesa alla efficace osservanza della presente legge.

2. La ripartizione di cui alla lettera c) è rapportata alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia ed è, altresì, ripartita sulla base dei progetti di intervento previsti nei rispettivi programmi annuali riguardanti la gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e degli A.T.C.

3. Sugli interventi di cui al precedente articolo la Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale.]

ART. 38

Norma finanziaria (11)

[1. Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte con le disponibilità finanziarie dei capitoli 2391, 2392 e 2393, esistenti al momento dell'approvazione della presente legge, che andranno a costituire la dotazione finanziaria dei capitoli di cui al comma successivo secondo le percentuali indicate dall'art. 37.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni: Cap. 2350 (così modificato) - Fondo per il finanziamento dell'attività venatoria da destinare alle province ai sensi dell'art. 37 - primo comma - lettera a), b), c). Cap. 2355 (di nuova istituzione) - Contributi alle Associazioni venatorie ai sensi dell'art. 37 - primo comma - lett. e). Cap. 2360 (di nuova istituzione) - Interventi regionali in campo venatorio e di tutela ambientale, nonché per attività di ricerca sulla caccia (art. 37 - primo comma - lettera a).]

TITOLO V DIVIETI - SANZIONI – VIGILANZA

ART. 39

Divieti

1. A norma dell'art. 21 della Legge n. 157/92 è vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione adegua la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6 della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo alla eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32 comma 3 della legge medesima; c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'I.N.F.S. non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l'esercizio venatorio dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricazione rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a 150 metri, con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanze corrispondenti a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; il trasporto delle armi, in custodia e scariche, è consentito esclusivamente nel periodo di caccia chiusa per le manifestazioni di tiro a volo e per le manifestazioni di caccia con selvaggina di allevamento; h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti; l) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi; o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'art. 20, comma 1, ovvero al fine di sottrarli a sicura distruzione o morte, purché tale eventualità sia segnalata nelle ventiquattro ore successive alla Provincia competente; p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acqua-coltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili, fare impiego di civette, usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti; bb) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte, ai sensi della legislazione nazionale e regionale, a specifici ambiti territoriali; cc) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami, nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta e detenuta anche in conformità con le norme sulla tassidermia; dd) abbattere piccoli di cinghiale che presentano le striature sul corpo, addestrare cani in zone e periodi non consentiti, arrecare turbativa al cacciatore, cacciare la selvaggina stanziale dagli appostamenti fissi, favorire la fuoriuscita della selvaggina da zone vincolate; ee) l'esercizio venatorio in giornate non consentite o in numero superiore a tre settimanali; ff) l'uso dei segugi dal 1° al 31 gennaio, tranne che per le battute di caccia al cinghiale e alla volpe regolarmente autorizzate; cacciare nelle zone addestramento cani, nonché abbattere o catturare specie cacciabili appartenenti alla fauna selvatica in numero superiore a quello stabilito dal calendario venatorio; gg) ogni altra azione o attività espressamente vietata dall'art. 21 della Legge n. 157/1992. (12)

ART. 40

Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto della licenza del porto d'armi per uso caccia. Chiusura e sospensione dell'esercizio

1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall'art. 30 della Legge n. 157/1992.
2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
3. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto d'armi da caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale, sono disposti a norma dell'art. 32 della Legge 157/1992.

ART. 41

Sanzioni amministrative (12 bis)

1. Per le violazioni delle disposizione della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta; b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239; c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionali; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti territoriali di caccia; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato; e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549. f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero in caso di violazione delle disposizioni per la protezione delle coltivazioni agricole e degli allevamenti; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie in difformità dalle disposizioni regionali ovvero in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi, appartenenti a specie vietate alla caccia. in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239; h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni; m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni; m-bis) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis; n) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 22 e la sanzione amministrativa di euro 15 per ogni tabella apposta abusivamente; o) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da euro 258 a euro 1.549 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata; p) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

1 bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono adottate, con deliberazione di Giunta regionale, le conseguenti modifiche regolamentari.

ART. 42

Irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 41 sono irrogate dal Presidente della Provincia, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa con destinazione vincolata all'attività venatoria.
2. Il Presidente della Provincia provvede, altresì, alla richiesta di risarcimento del danno arrecato alla fauna, nei casi previsti dall'art. 43, ed alla sospensione del tesserino per particolari infrazioni o violazioni eventualmente indicate nel calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'aumento delle sanzioni pecuniarie in caso di recidiva, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse se compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.
4. Le infrazioni sono annotate sul tesserino del trasgressore, a cura del Comune di residenza dello stesso, a seguito di segnalazione da parte della Provincia.
5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza valido motivo, al Comune nel termine comunicato per la annotazione, il Comune trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per la violazione dell'art. 650 c.p..

ART. 43

Ripristino fauna danneggiata e risarcimento

1. I responsabili di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinati industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive in violazione delle leggi vigenti, sono tenuti, oltre al pagamento delle sanzioni previste dalle norme vigenti, alla immissione di fauna selvatica per ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, le specie di fauna selvatica, i modi e tempi di immissione sono determinati dalla Provincia.
2. Chiunque, in particolare, abbatte illecitamente specie cacciabili oggetto di ripopolamento, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento, di una somma di denaro, pari al doppio del costo sostenuto, dall'Ente che ha effettuato il ripopolamento, per l'acquisto delle stesse. I proventi del risarcimento devono essere impiegati per il ripopolamento successivo.
3. Gli agenti che hanno accertato le violazioni, di cui al presente articolo, trasmettono copia dei relativi verbali alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

ART. 44

Cani e gatti vaganti

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne fuori dalla sfera di controllo del possessore, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'art. 45 della presente legge.
2. Per la disciplina della cattura e custodia e ricovero di cani e gatti vaganti, si applicano le disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.
3. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 100 metri dalla abitazione o dal bestiame medesimo. I relativi proprietari sono comunque obbligati, con idonee misure, ad evitare che i cani arrechino disturbo o danno alla selvaggina.

ART. 45

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle Province. All'espletamento dei relativi compiti, come previsti dagli artt. 27 e 28 della legge n. 157/1992, provvedono: a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale; b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato; c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali; d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria; e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunità Montane; f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata; g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni nonché, fatta eccezione per le guardie volontarie della lettera f), nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria.
3. Alle guardie volontarie, di cui alla lettera f) è vietato, durante lo svolgimento del servizio, l'impiego dei mezzi di caccia ordinariamente consentiti, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 28.
4. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
5. Gli addetti ai compiti di vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla Provincia competente, nonché alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa.
6. L'attestato di idoneità previsto dall'art. 27, comma 4, della legge n. 157/1992 è rilasciato dalla Provincia, previo superamento di un esame di abilitazione.
7. L'esame, concernente le materie di cui al precedente art. 29, nonché nozioni di diritto amministrativo e penale, è svolto davanti ad apposita commissione istituita in ciascuna provincia e composta da: a) un esperto designato dalla

Giunta Regionale con funzioni di presidente; b) un esperto designato dalla Provincia; c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole, di protezione ambientale.

8. Con l'atto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed il segretario. Le spese per il funzionamento della commissione fanno carico alla Provincia.

9. Per la preparazione all'esame di idoneità le Province possono promuovere corsi appositi. Possono, altresì, promuovere corsi di aggiornamento per gli agenti di vigilanza, sulle materie di cui al precedente comma 7.

10. I soggetti che, alla entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, non sono obbligati alla abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, essi devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento promosso dalla Provincia.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 46

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione con apposita disposizione regolamerterà transitoriamente l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, di concerto con le Province e non oltre la chiusura della stagione venatoria 1996/1997. (13)

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, emana gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali.

3. Per le attività la cui disciplina è demandata ad appositi regolamenti, fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili con la presente legge, e non in contrasto con la legge n. 157/1992.

4. Le aziende faunistico-venatorie esistenti, sul territorio regionale (ex riserve di caccia), su richiesta del concessionario, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, chiedono la trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie. Trascorso tale termine saranno sciolte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

5. Le distanze di cui agli art. 16 e 17 non si applicano nel caso che le aziende faunistico-venatorie, già costituite all'entrata in vigore della presente legge, si dividano in più autorizzazioni.

6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 157.

7. E' abrogata la legge regionale 6 novembre 1979, n. 39.

8. Per la stagione venatoria 1994/95, in attesa dell'approvazione dei Regolamenti, restano in attività le autogestite esistenti.

ART. 47

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 127 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

ALLEGATI

Allegato "A" (articolo 30)

Specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992.

a) specie cacciabili della terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus*

glandarius); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*); c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 dicembre: cinghiale (*Sus scrofa*).

NOTE:

(*) ERRATA CORRIGE: commi così modificati con avviso pubblicato nel B.U. 16 febbraio 1995, n. 12.

(1) comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1997, n. 14;

(2) comma così sostituito dall'art. 76, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5; i precedenti commi da 1 ad 1-quinquies sostituivano il precedente comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n. 14;

(3) comma sostituito dapprima dall'art. 39, comma 1, L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 e poi dall'art. 76, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5; i precedenti commi da 1 ad 1-quinquies sostituivano il precedente comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n. 14;

(4) comma sostituito dall'art. 76, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5; i precedenti commi da 1 ad 1-quinquies sostituivano il precedente comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n. 14;

(4 bis) comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 16 luglio 2023, n. 19. I precedenti commi da 1 a 1-quinquies sostituivano il precedente comma 1, come modificato dall'art. 2, L.R. 11 marzo 1997, n. 14, per effetto dell'art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n.14;

(4 ter) gli attuali commi da 1 a 1-quinquies sostituiscono il precedente comma 1, come modificato dall'art. 2, L.R. 11 marzo 1997, n. 14, per effetto dell'art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n.14;

(5) comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 2003, n.14; (6) comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 2003, n.14; (7) comma dapprima sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1997, n.14 e poi dall'art. 76, comma 2, L.R. 4 marzo 2016, n. 5; (7 bis) comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28; (7 ter) comma così sostituito dall'art. 37, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, dispone, altresì che: <>; (7 quater)

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 20 marzo 2020, n. 12. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 55, comma 1, L.R. 6 agosto 2008, n. 20, dall'art. 13, comma 2, L.R. 16 novembre 2018, n. 37 e dall'art. 2, comma 7, L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 45, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.»

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 aprile - 15 maggio 2020, n. 88 (pubblicata nella Gazz. Uff. 20 maggio 2020, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 7, L.R. n. 4/2019.

Inoltre, con L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, art. 22, comma 4, dopo le parole: “interventi ecologici” sono state aggiunte le parole: “spettanti agli enti gestori”.

(8) il presente articolo, già corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 febbraio 1995, n. 12 e modificato dall'art. 4, L.R. 11 marzo 1997, n. 14, è stato poi sostituito dall'art. 4, L.R. 7 maggio 2003, n. 14;

(8 bis) comma sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4; (8 ter) comma sostituito dall'art. 34, comma 2, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4; (8 quater) comma sostituito dall'art. 34, comma 3, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4; (9) articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. n. 14 del 7 maggio 2003 e poi sostituito dall'art. 34, comma 4, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4; (9 bis) comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 agosto 2004, n. 13; (9 ter) comma così sostituito dall'art.55, comma 2, L.R. 6 agosto 2008, n.20; (9 quater) comma dapprima sostituito dall'art. 55, comma 3, L.R. 6 agosto 2008, n.20 e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 20 marzo 2020, n. 12; (10) articolo abrogato dall'art. 12, comma 8, della L.R. n. 28 del 7 agosto 2003; (11) articolo abrogato dall'art. 12, comma 10, della L.R. n. 28 del 7 agosto 2003; (12) lettera così integrata dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1997, n. 14; (12 bis) articolo sostituito dall'art. 35, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4; (13) comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 luglio 1996, n. 33; (14) parole sostituite dall'art. 19, comma 1, lett. A), L.R. 24 luglio 2017, n.19; (15) comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lett. B), L.R. 24 luglio 2017, n. 19; (16) parole sostituite dall'art. 19, comma 1, lett. C), L.R. 24 luglio 2017, n. 19; (17) articolo abrogato dall'art. 19, comma 2, L.R. 24 luglio 2017, n. 19; (18) comma modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 16 novembre 2018, n. 37; (19) comma modificato dall'art. 12, comma 2, L.R. 16 novembre 2018, n. 37; (20) comma modificato dall'art. 12, comma 3, L.R. 16 novembre 2018, n. 37; (21) comma modificato dall'art. 12, comma 4, L.R. 16 novembre 2018, n. 37; (22) comma modificato dall'art. 12, comma 5, L.R. 16 novembre 2018, n. 37; (23) comma modificato dall'art. 12, comma 6, L.R. 16 novembre 2018, n. 37; (24) commi modificati dall'art. 12, dai rispettivi comma 7, 8 e 9, L.R. 16 novembre 2018, n. 37;

- (24 bis) parole sostituite dall'art. 21, comma 1 e 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59; (25) comma modificato dall'art. 12, comma 10, L.R. 16 novembre 2018, n. 37. VEDI nota n. 37; (26) commi modificati dall'art. 12, dai rispettivi commi 11, 12, 13, e 14, L.R. 16 novembre 2018, n. 37;
- (27) articolo aggiunto dall'art.11, L.R. 16 novembre 2018, n. 37;
- (28) capoverso abrogato dall'art. 13, comma 1, L.R. 16 novembre 2018, n. 37. VEDI nota n. 37;
- (29) comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, L.R. 16 novembre 2018, n. 37 e successivamente è stata soppressa la seguente espressione: "e le squadre di caccia al cinghiale, come indicate dall'ATC," dall'art. 2, comma 8, L.R. 13 marzo 2019, n. 4;
- (30) articolo sostituito dall'art. 28, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
- (31) comma sostituito dall'art. 2, comma 6, L.R. 13 marzo 2019, n. 4;
- (32) le parole "ed Esotici (C.R.A.S.E.)" sono state sostituite con l'espressione "(C.R.A.S.) provvisti di assistenza medico-veterinaria e sottoposti a vigilanza veterinaria dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente" dall'art. 16, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4;
- (33) l'art. 16, comma 2, L.R. 13 marzo 2019, n. 4, così dispone: "2. Ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 10 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 così come riformulato dall'art. 28 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, la parola "C.R.A.S.E." è sostituita con la parola "C.R.A.S.";
- (34) comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 20 marzo 2020, n. 12. Il testo precedente era così formulato: «4. Il Comitato direttivo provvede alla erogazione di contributi per il risarcimento di danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica ed all'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.»;
- (35) comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, L.R. 20 marzo 2020, n. 12. Il testo precedente era così formulato: «4. Fa carico direttamente alle province, nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati direttivi, d'intesa con le Province.»;
- (36) comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 20 marzo 2020, n. 12. Il testo precedente era così formulato: «6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia competente per territorio, che procede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli A.T.C. i quali provvedono alla liquidazione nei successivi 180 giorni.»;
- (37) comma così sostituito dall'art.22, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59. Il testo precedente era così formulato: " 1. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro- forestali ed ittiche, provvedono al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. [Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento.] (25) (28)";
- (38) comma aggiunto dall'art.22, comma 6, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
- (39) lettera abrogata dall'art.1, comma 1, lettera b), L.R. 16 luglio 2023, n. 19

CAPITOLO II

TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE COLTURE AGRICOLE



2. TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE COLTURE AGRICOLE

2.1. Concetto di ambiente

Il termine ambiente indica tutto ciò con cui gli organismi entrano in contatto influenzandone, in maniera positiva o negativa, il ciclo vitale.

Gli elementi caratteristici di un ambiente rispetto ad uno specifico organismo sono:

- lo spazio in cui l'organismo vive;
 - l'insieme delle risorse alimentari, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, la flora, la fauna;
 - le interrelazioni che sussistono tra l'organismo e gli altri esseri viventi presenti in tale spazio;
 - le condizioni fisiche (temperatura, pressione, irraggiamento solare, umidità ecc.), chimiche (ph, concentrazioni di sali, composizione dell'aria, ecc.) e biologiche (catena alimentare, interazioni biologiche, ecc.);
 - interazioni tra ambiente biotico (organismi viventi) e ambiente abiotico (luce solare, ossigeno, anidride carbonica);
 - l'interazione fra i fattori ambientali ed esseri viventi si definisce "ecosistema".
- Gli organismi che fanno parte di un ambiente biotico si distinguono in organismi produttori (vegetali), consumatori primari (animali erbivori), consumatori secondari (animali carnivori) e decompositori (funghi e batteri);
- l'ambiente abiotico invece è costituito dalle componenti dell'ambiente quali acqua, aria, minerali, clima, morfologia della crosta terrestre e la natura del suolo.

2.2. Ambiente naturale e ambiente costruito

Al fine di evidenziare e studiare gli effetti dell'uomo sull'ambiente circostante risulta utile fare una distinzione tra ambiente naturale e ambiente costruito.

Esempi di ambiente naturale (una foresta) e costruito (una città).

Si parla di ambiente naturale per riferirsi ad un ambiente che non ha subito modifiche da parte dell'uomo o se le modifiche subite sono tali da conservarne il suo aspetto e le sue funzionalità originarie, mentre si parla di ambiente costruito riferendosi ad un ambiente artificiale, le cui caratteristiche sono state determinate dall'attività umana.

L'ambiente naturale in cui vivono gli organismi appartenenti alla stessa specie è detto habitat. Esso è un sistema aperto, capace di autoregolarsi e in assenza di perturbazioni esterne di mantenere un equilibrio dinamico.

L'habitat è il luogo le cui caratteristiche fisiche e ambientali permettono ad una specie di vivere, svilupparsi e riprodursi.

2.3. Ecosistema

L'ecosistema è l'insieme di organismi viventi (animale e vegetale) che interagiscono tra loro (biocenosi) e l'ambiente che li circonda (biotopo).



2.4. Biotopo e biocenosi

In ecologia per biotopo si intende un'area limitata in dimensioni (uno stagno, una torbiera, un altipiano) in cui vivono organismi vegetali ed animali appartenenti alla stessa specie o a specie diverse, che nel loro insieme formano una biocenosi. Biotopo e biocenosi formano una unità funzionale chiamata ecosistema. Il biotopo è dunque la componente dell'ecosistema caratterizzata da fattori abiotici (non viventi), come terreno o substrato, con le sue caratteristiche fisiche e chimiche, temperatura, umidità, luce e così via, ma non considerata disgiunta dalla componente biologica.


In alcuni biotopi si ritrova un insieme di caratteristiche specifiche e particolari, non facilmente riproducibili altrove. In tali casi, il biotopo può rivestire particolare importanza in quanto può rappresentare l'unico luogo dove vivono specie autoctone.

2.5. Biomi

Un bioma è l'insieme della flora e fauna che vivono in un habitat ed occupano una determinata area geografica.

Il bioma è individuato in base al tipo di vegetazione dominante, che dipende dalle condizioni climatiche, dalla morfologia della superficie e dalla natura del suolo.

La suddivisione della Terra in biomi è una semplificazione in quanto esistono numerosi ambienti con caratteristiche miste, soprattutto nelle zone di passaggio da un ambiente ad un altro.



2.6. La Catena alimentare o rete trofica

La catena alimentare è l'insieme delle relazioni alimentari che esistono tra gli organismi di un ecosistema.

All'interno di un ecosistema, vivono numerose forme di vita legate le une alle altre per il nutrimento. Batteri, piante, animali, funghi, tutti legati tra loro da una relazione che ne permette il passaggio dei nutrienti e dell'energia tra le varie forme di vita. Una catena alimentare, o rete trofica, mostra in che modo gli organismi sono collegati tra loro e, soprattutto, cosa mangiano.

Ogni elemento della catena occupa un preciso livello trofico e ad ogni passaggio di livello avviene anche il trasferimento dell'energia. La lunghezza e il numero dei livelli può però cambiare molto a seconda dell'ecosistema preso come riferimento. Solitamente, si parte sempre dai **produttori**, organismi autotrofi come piante e alghe, in grado di nutrirsi e produrre composti organici grazie alla fotosintesi. Le piante non hanno bisogno di "mangiare" altri organismi, come fanno invece gli animali. I produttori sono le fondamenta su cui si poggiano tutti gli altri livelli e perciò influenzano in modo determinante la composizione e il numero delle specie che occupano i piani superiori.

Mentre i **consumatori** sono organismi eterotrofi che, a differenza delle piante, hanno bisogno di mangiarne altri essere viventi per ricavarne nutrienti ed energia. I **consumatori primari**, cioè quelli che mangiano i produttori, sono gli erbivori. Questo livello trofico è solitamente occupato da un grande numero di organismi sia di piccole dimensioni, come gli invertebrati, che di grandi dimensioni, come i mammiferi quali conigli, roditori, cervi e grandi ungulati pascolatori. Al livello successivo, troviamo poi i **consumatori secondari**, cioè quelli che mangiano gli erbivori e sono di solito i carnivori. Infine troviamo i **decompositori**, come batteri, funghi e altri microorganismi, che intervengono

chimico e fisico: la ricca e diversificata vegetazione delle zone umide conferisce a questi ambienti la capacità di assorbire sostanze inquinanti contenenti potassio e azoto oltre a favorire la decomposizione microbica della sostanza organica;
biologico: perché rappresentano, a livello mondiale, una delle tipologie di habitat più importanti per la conservazione della biodiversità. Tra gli uccelli minacciati di estinzione, ad esempio, molte specie dipendono dalle zone umide;
produttivo: in quanto rivestono notevole importanza nei settori dell'acquacoltura, della molluschicoltura e nella produzione di sale;
ambientale: le zone umide sono anche detti "pozzi di assorbimento del carbonio" in quanto sono in grado di assorbire milioni di tonnellate di gas serra ogni anno.

Laghi di Monticchio



2.9. Il bosco

La legge italiana definisce un bosco, differenziandolo da un'alberatura, da un frutteto o da simili piantagioni, nei seguenti termini: un bosco, per essere tale, deve avere un'estensione minima di 2.000 m², con altezza media degli alberi di almeno di 5 m, una percentuale di copertura del suolo di almeno il 20% nonché una larghezza minima di almeno 20 m.

I boschi sfruttati dall'uomo possono essere distinti in cedui e fustaie:

ceduo: bosco tagliato periodicamente (di solito ogni 10/30 anni , turni), che a seguito del taglio si rigenera grazie all'emissione di polloni, cioè di ricacci dalla ceppaia. Il bosco perciò si rigenera prevalentemente per via vegetativa o agamica;

fustaia o bosco d'alto fusto: è un bosco che viene tagliato ad intervalli di almeno 40/100 anni e in modo tale che, dopo il taglio, il bosco stesso si rinnovi attraverso la nascita di nuove piantine nate dai semi degli alberi preesistenti o lasciati dopo il taglio "alberi porta semi".

La gestione del bosco ad alto fusto, permettendo il taglio solo a intervalli molto distanziati, si addice alle grandi proprietà (che sono perlopiù pubbliche), dove è possibile procedere al taglio a lotti scaglionati nel tempo (assestamento forestale). Nelle piccole proprietà, la necessità di ottenere legname ogni anno spinge il possessore del bosco a una gestione dello stesso a ceduo. Inoltre, solitamente, dai cedui si ottiene soprattutto legna da ardere o, soprattutto nel caso del castagno, pali; le fustaie invece forniscono legname da opera di ogni tipo.

In Italia circa un terzo dei boschi sono fustaie e i due terzi cedui; le fustaie sono soprattutto di conifere (che non emettono polloni), di faggio e di castagno mentre tra i cedui prevalgono le querce decidue e sempreverdi ed i boschi misti sia collinari che della macchia mediterranea.

2.10. L'equilibrio naturale

Consideriamo una foresta appena formata dopo un incendio. Nei primi stadi della sua vita la foresta non presenterà grande biodiversità, a causa di un habitat che non favorisce un facile attecchimento di piante e arbusti. I primi organismi a colonizzare questa nuova terra saranno definiti organismi pionieri (ad es. muschi, licheni, piante erbacee, insetti ecc.). Questo primo stadio è definito successione primaria. Man mano che la foresta si popolerà di queste specie, ne verranno richiamate di nuove (es. l'abbondanza di insetti richiamerà gli uccelli che se ne nutrono). Come conseguenza,

anche specie vegetali più evolute potranno raggiungere la zona (grazie per esempio alla dispersione dei semi effettuata dagli uccelli), e potrà succedere che alcune, fra le nuove specie, sostituiscano le specie preesistenti. Quando una comunità rimpiazza una già esistente, o si insedia in un ambiente che è stato distrutto, si parla di successione secondaria. Le comunità e parallelamente l'habitat della foresta evolveranno fino a raggiungere un livello di equilibrio, chiamato comunità climax.

La stabilità ecologica di questo ambiente sarà il risultato di due parametri che in ecologia prendono il nome di resistenza e resilienza.

La capacità di resistere ai danni del fuoco sarà la resistenza dell'ecosistema mentre la capacità di tornare allo stato iniziale (pre-incendio) sarà la resilienza di un ecosistema.

2.11. Ciclo dell'acqua

Il ciclo dell'acqua è uno dei cicli vitali del sistema terra ovvero la successione dei fenomeni di flusso e circolazione dell'acqua all'interno dell'idrosfera con i suoi cambiamenti di stato fisico (liquida, aeriforme e solida) ovvero ai continui scambi di massa idrica tra atmosfera e crosta terrestre attraverso le acque superficiali, le acque sotterranee e gli organismi. Il ciclo dell'acqua si svolge essenzialmente in 4 fasi: evaporazione, condensazione, precipitazione e infiltrazione.

2.12. La Biodiversità

La diversità biologica o biodiversità, in ecologia, è la varietà di organismi viventi nelle loro diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. Secondo il Glossario Dinamico ISPRA-CATAP, per biodiversità entro un determinato ambiente si intende appunto la varietà di organismi viventi in esso presenti.

Caratterizzata da milioni di piante, animali, microrganismi, dai geni che essi contengono e dai complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera.

Questa varietà non si riferisce solo alla forma e alla struttura degli esseri viventi, ma include anche la diversità intesa come abbondanza, distribuzione e interazione tra le diverse componenti del sistema. In altre parole, all'interno degli ecosistemi convivono ed interagiscono fra loro sia gli esseri viventi sia le componenti fisiche ed inorganiche, influenzandosi reciprocamente. La biodiversità, quindi, esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente ad un altro nel corso del tempo. La Diversità Biologica definisce la biodiversità come la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema. La diversità di ecosistema definisce il numero e l'abbondanza degli habitat, delle comunità viventi e degli ecosistemi all'interno dei quali i diversi organismi vivono e si evolvono. La diversità di specie comprende la ricchezza di specie, misurabile in termini di numero delle stesse specie presenti in una determinata zona, o di frequenza delle specie, cioè la loro rarità o abbondanza in un territorio o in un habitat. La diversità genetica definisce la differenza dei geni all'interno di una determinata specie; essa corrisponde quindi alla totalità del patrimonio genetico a cui contribuiscono tutti gli organismi che popolano la terra.

La biodiversità garantisce la sopravvivenza della vita sulla Terra. L'uomo non ha il diritto di estinguere specie viventi ma ha il dovere di preservare l'ambiente e le risorse della Terra per le generazioni future.

2.13. Le Aree Protette

I territori sottoposti al regime di tutela costituiscono le aree naturali protette. Esse vengono istituite al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

Le aree naturali protette vengono così classificate (L. 394/91):

Parchi nazionali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;

Parchi regionali: aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

Riserve naturali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Le riserve naturali presenti sul territorio della Regione Basilicata sono:

Riserva di Pantano di Pignola, Bosco di Policoro e Lago di S. Giuliano.

Con la L.R. del 27 gennaio 2011, n. 3 è stata istituita la riserva naturale speciale “Calanchi di Montalbano Jonico” le cui finalità sono: tutelare e conservare le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, geologiche e vegetazionali del terreno. Sorvegliare e garantire il processo naturale di evoluzione del paesaggio. Proteggere le specie vegetali e animali tipiche dell'area naturale ricostruendo i loro habitat e luoghi di sosta.

Parco Nazionale del Pollino



2.14. Rete Natura 2000

Rappresenta il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

RSDI – Geoportale della Regione Basilicata



2.15. Istituti di gestione faunistica ai sensi della L.N. 157/92

Gli istituti di gestione faunistica designati dalla Legge 157/92 vengono di seguito riportati:

Oasi di protezione: aree che assolvono il compito di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica. Si tratta dell'unico istituto, tra quelli contemplati dalla legge n. 157/1992, nel quale la sola finalità dichiarata è quella della protezione di popolazioni di fauna selvatica. Il principale fattore che dovrebbe guidare le scelte in merito all'istituzione delle Oasi va individuato nella qualità dell'ambiente in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per alcune realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione;

Zone di ripopolamento e cattura ZRC: aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento;

Zone addestramento cani ZAC: trattasi di un territorio dotato di specifici requisiti ambientali faunistici destinate all'addestramento dei cani da caccia. Le ZAC possono essere di 3 tipi: A, B, e C.

ZAC tipo A: estensione compresa tra i 200 e i 500 ha, dove è consentito l'allenamento, l'addestramento e lo svolgimento di prove tecniche di selezione cinofila senza abbattimento su selvaggina naturale, utilizzando cani da ferma, da cerca o da seguita. In queste zone è vietata ogni forma di immissione di fauna selvatica e l'abbattimento.

ZAC tipo B: estensione compresa tra 8 e 50 ha, dove è consentito l'allenamento, l'addestramento e lo svolgimento di prove tecniche di selezione cinofila, anche con abbattimento, per mezzo di cani da ferma e da cerca limitatamente alla selvaggina di allevamento

appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, gemano reale. La selvaggina immessa deve essere munita di contrassegno e di documentazione atta a dimostrarne l'origine e la certificazione sanitaria.

ZAC tipo C: estensione compresa tra 50 e 150 ha recintata con rete metallica dove è consentito l'allenamento, l'addestramento e lo svolgimento di prove tecniche di selezione cinofila, anche con abbattimento, limitatamente alla selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, germano reale, lepre e cinghiale. La selvaggina immessa deve essere munita di contrassegno e di documentazione atta a dimostrarne l'origine e la certificazione sanitaria;

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: hanno lo scopo di favorire l'insediamento sul territorio, la riproduzione naturale e l'incremento numerico delle popolazioni selvatiche che in questi ambienti trovano habitat adatto. Tali obiettivi vanno perseguiti agendo principalmente sul ripristino e il miglioramento quali-quantitativo dell'ambiente naturale, nonché sul ricorso a forme di prelievo programmato sulla base delle consistenze accertate;

Fondi chiusi: i fondi chiusi sono aree chiuse da muro o da rete metallica, di altezza non inferiore a metri 1,20 oppure da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. La Regione autorizza i fondi chiusi a seguito delle richieste dei proprietari o conduttori dei fondi; a questi ultimi spetta anche l'onere della tabellazione dei fondi stessi.

2.16. Tutela dell'ambiente

La tutela dell'ambiente è un obiettivo politico prioritario e urgente. Il danneggiamento dell'ambiente associato ad attività umane, in particolare all'inquinamento e alla cattiva gestione delle risorse crea danni irreversibili alla biodiversità del pianeta con la scomparsa di molte specie, dei relativi ecosistemi e il rischio di un collasso generale che renda il pianeta invivibile anche per l'uomo.

Nei primi anni del XXI secolo si va affermando l'idea che la vita di tutti gli esseri viventi, uomo compreso, è strutturalmente legata alla vita di ogni altra specie e alla persistenza delle condizioni fisico-climatiche che permettono lo scambio vitale di risorse fra gli esseri viventi. Ad esempio, in riferimento al ciclo dell'aria, con la luce, per fotosintesi, gli alberi producono ossigeno, gli animali restituiscono loro indispensabile anidride carbonica.

Di seguito vengono riportate alcune cause responsabili di danno ambientale.

2.16.1. Dissesto idro-geologico

Il dissesto idrogeologico è l'insieme dei processi geomorfologici che hanno un'azione fortemente lesiva e distruttiva in termini di degradazione del suolo e quindi indirettamente nei confronti dei manufatti. Esso comprende tutti quei processi, a partire dall'erosione superficiale e sotto la superficie, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni. Le attività umane che incidono maggiormente sono la cementificazione, la deforestazione, l'abusivismo edilizi, l'abbandono dei terreni d'altura, lo scavo di cave, le tecniche di coltura non ecosostenibili, le estrazioni di idrocarburi, gli interventi invasivi e non ponderati sui corsi d'acqua e la mancanza di manutenzione degli stessi.

Rimedi: riforestazione delle aree boschive deforestate; controllo dello sviluppo urbano nel rispetto del ciclo idrogeologico; pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua; recupero e stabilizzazione dei terreni d'altura, interventi di terrazzamento (*i terrazzamenti sono le sistemazioni idraulico-agrarie, modelli di gestione del territorio nati per regolare la portata dei corsi d'acqua e difendere i versanti delle colline e delle montagne dall'erosione, dalla perdita di suolo e dal rischio idrogeologico*).



2.16.2. Erosione del suolo

Il terreno è di norma costituito da strati posti a differenti profondità dal piano campagna, al di sopra della roccia madre. L'erosione del suolo consiste nel fenomeno di asportazione del materiale che lo costituisce ad opera sia di fattori di origine naturale che di origine umana

Fattori naturali

vento: mediante lo spostamento delle particelle di terra;

acqua: mediante l'azione dilavante della pioggia, soprattutto quella torrenziale. Quando una goccia di pioggia colpisce il suolo, la forza dell'impatto separa tra loro le particelle, che si disgregano in dimensioni più piccole e ostruiscono i pori del terreno, impedendo la penetrazione dell'acqua che a quel punto tende a scivolare in superficie portando con sé i granuli di terra. Naturalmente, la granulometria del suolo gioca un ruolo decisivo: i terreni sabbiosi sono più colpiti dall'erosione del vento e meno dall'erosione dell'acqua, mentre i terreni limosi sono fortemente erosi dall'acqua. I terreni con un alto contenuto di humus e molti pori riescono a immagazzinare l'acqua particolarmente bene e sono quindi meno suscettibili all'erosione.

Fattori di origine umana

manca di vegetazione: l'assenza dello strato di vegetazione protettiva utile a trattenere il terreno con le sue radici e offrire protezione contro il vento e la pioggia con le sue foglie. La causa principale è da ricondursi alla mancanza di copertura vegetativa tra una monocoltura e l'altra.

il peso delle grandi macchine agricole: tende a compattare il terreno inibendone la capacità di assorbimento dell'acqua.

Le conseguenze dell'erosione del suolo a lungo termine sono la ridotta fertilità del suolo, la perdita della funzione di filtro da parte del terreno, la ridotta capacità di immagazzinare acqua, la perdita di minerali, la distruzione dell'ecosistema, l'aumento del rischio di alluvioni e così via.

L'erosione del suolo è un fenomeno difficile da contrastare. In natura sono necessarie diverse centinaia di anni per ricostruire un terreno danneggiato. Alcune azioni utili da mettere in campo, per contrastare l'erosione, potrebbero essere l'impiego della pacciamatura (ovvero, non arare immediatamente il terreno dopo la raccolta ma lasciare i residui vegetali sul suolo fino al momento della nuova semina), piantare siepi per rallentare la forza del vento, ripristinare la struttura del terreno mediante sostanze ammendanti come compost e letame.

2.16.3. Consumo di suolo

Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o semi naturale. Il fenomeno si riferisce a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali. Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all'espansione delle città.

2.17. Inquinamento ambientale

L'inquinamento è tutto ciò che risulta nocivo per la vita o altera in maniera significativa le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua, del suolo e dell'aria.

Benché esistono cause naturali che possono provocare alterazioni ambientali sfavorevoli alla vita come i fumi di un incendio di origine naturale, le esalazioni sulfuree di origine geologica, il termine "inquinamento" si riferisce in genere alle attività antropiche. Generalmente si parla comunque di inquinamento quando l'alterazione ambientale compromette l'ecosistema danneggiando una o più forme di vita. Si considerano atti di inquinamento quelli commessi

dall'uomo ma non quelli naturali quali appunto emissioni gassose naturali connesse a vulcanismo, dispersione di ceneri vulcaniche, aumento naturale della salinità delle acque.

In teoria tutte le attività dell'uomo possono rappresentare potenziali fattori di inquinamento tra le quali anche le sostanze apparentemente innocue possono compromettere seriamente un ecosistema: per esempio latte o sale versati in uno stagno.

I rifiuti liquidi quelli comprendenti insetticidi, fertilizzanti, concimi chimici, mercurio, medicinali liquidi scaduti, liquidi di pile usate, risultano estremamente dannosi per l'ambiente in quanto possono raggiungere le falde acquifere danneggiandone il loro delicato equilibrio.

Tra i rifiuti gassosi troviamo il CFC delle bombolette e i prodotti fitosanitari che vengono utilizzati per combattere alcune malattie delle piante.

Anche i prodotti fitosanitari, noti anche come prodotti agrochimici, sono sostanze utilizzate per proteggere le piante dai parassiti; includono gli erbicidi (per eliminare le erbe infestanti), i fungicidi (per contrastare le malattie) e gli insetticidi (per eliminare gli insetti). Queste sostanze purtroppo, soprattutto se impiegate in modo non corretto, possono causare gravi danni alla salute umana e all'ambiente.

2.18. Piani di miglioramento ambientale

I piani di miglioramento ambientale sono azioni rivolte a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero. I piani di miglioramento ambientali favoriscono l'incremento naturale della biodiversità e della fauna selvatica (uccelli e mammiferi cacciabili).

Esempi di azioni finalizzate al miglioramento ambientale:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- aumento della diversità ambientale;
- mantenimento e/o il ripristino degli elementi fissi del paesaggio (siepi, macchie arbustive, frangivento, boschetti ecc.), nelle aree ove eventualmente risultino carenti;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate;
- conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- miglioramento dei pascoli attraverso opportune tecniche agronomiche (scarificazione del cotico erboso, concimazioni ecc.) e trasemina di specie foraggiere di elevato valore pabulare;
- adozione di misure preventive durante le operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi in periodo di piena riproduzione.

2.18.1. L' agricoltura conservativa

L'Agricoltura Conservativa si propone di combinare produttività e sostenibilità attraverso l'applicazione di tre principi:

- minor disturbo del suolo con le lavorazioni;
- copertura permanente del suolo;
- diversificazione colturale.

L'Agricoltura Conservativa aumenta la vitalità e la fertilità dei terreni, potenziando la biodiversità, accumula sostanza organica nei suoli, producendo crediti di carbonio, riduce l'erosione e migliora le funzioni ambientali del territorio mitigando gli effetti del cambiamento climatico

La progressiva riduzione delle lavorazioni fino ad arrivare alla "non lavorazione" del suolo protegge gli habitat naturali preservando l'attività biologica degli organismi viventi presenti aumentandone la biodiversità. La regola principale da rispettare è quella di ridurre il disturbo del suolo e di non invertire mai gli strati. La diminuzione dell'intensità e della profondità delle lavorazioni, associata ad un minor numero di passaggi e transiti sui terreni, permette di aumentare la fertilità del suolo. L'attività biologica non perturbata e, in particolare, l'attività dei lombrichi prende man mano il posto degli interventi meccanici, completando l'azione di riorganizzazione e strutturazione del suolo fatta dalle radici.

La riduzione delle lavorazioni diminuisce le operazioni meccaniche e le macchine agricole necessarie, la potenza di trazione, i consumi di carburante e le ore di lavoro. Consente inoltre di conservare meglio la sostanza organica del

suolo grazie alla diminuzione dell'ossigenazione provocata dalle arature profonde e dall'affinamento eccessivo e ripetuto dei letti di semina. Protetto dalle colture della rotazione e non perturbato dalle lavorazioni, il suolo, normalmente, sviluppa la sua naturale capacità di infiltrazione e filtrazione dell'acqua. Un terreno ricco di humus (la parte più attiva sotto l'aspetto chimico/fisico della sostanza organica del terreno, frutto della degradazione e rielaborazione della sostanza organica) interagisce con la frazione minerale e con la soluzione circolante influenzando le proprietà chimiche e fisiche del terreno e di conseguenza si riduce la lisciviazione degli elementi minerali, diminuisce il ruscellamento, aumenta l'acqua trattenuta nel suolo e si abbassa la sensibilità all'erosione.

L'applicazione contemporanea e continuativa dei tre principi su cui si basa l'Agricoltura Conservativa (diversificazione colturale, riduzione delle lavorazioni, copertura del suolo) ricrea gli equilibri biologici necessari per lo sviluppo di ecosistemi agricoli vitali, fertili e capaci di generare benefici ambientali.

Si evidenzia, inoltre, come le tare (aree non coltivate) possono rappresentare un rifugio e un ambiente ideale per la nidificazione della fauna.

2.18.2. L'Agricoltura Biologica

La sostenibilità dei sistemi agricoli biologici, si basa su un utilizzo razionale ed equilibrato dei fattori di produzione che compongono l'ecosistema, quali: acqua, suolo, aria ed esseri viventi. La tecnica di coltivazione biologica infatti non prevede l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi e di organismi geneticamente modificati. Per questo è fondamentale nella risoluzione dei problemi tecnici dell'agrosistema, la conoscenza delle tecniche agronomiche e dei fattori che determinano appunto il funzionamento del sistema quali: l'avvicendamento colturale, le rotazioni, le tecniche produttive le lavorazioni del terreno e le scelte varietali.

Questa pratica, escludendo l'impiego di sostanze chimiche, svolge un ruolo importante nella protezione dell'ambiente e della fauna.

2.18.3. Tartufi e tartufaie

I tartufi sono funghi presenti in aree abbastanza limitate del mondo. Alcuni (ma non tutti) sono commestibili.

Tutti i tartufi delle specie commestibili sono funghi appartenenti al genere tuber, la cui raccolta e commercializzazione è disciplinata dalla legge nazionale n. 752 del 1985 e dalle varie leggi regionali (per la Basilicata la L.R. n. 35 del 27.03.1995).

I tartufi, al pari degli altri funghi, giocano molteplici ruoli all'interno dell'ecosistema, anche indirettamente agendo sulle piante di cui sono ospiti; nel caso del tartufo si tratta di una simbiosi obbligata.

I tartufi sono specie "pioniere", ossia legate ad ambienti in rapida successione ecologica; i suoli favorevoli ai tartufi sono infatti quelli meno evoluti, meglio se soggetti a rimescolamenti periodici per effetto di eventi naturali, ad esempio erosioni o deposizioni di versante o lungo i corsi d'acqua, o artificiali dovuti a lavorazioni, scavi, ecc. Analogamente il soprassuolo non deve avere una elevata percentuale di copertura, meglio se in fase di attiva crescita o di colonizzazione di aree dissestate.

Per taluni contesti i tartufi, in particolare il bianco, possono essere considerati degli indicatori ambientali; si tratta infatti di specie spesso legate ad ambienti quali margine di boschi, siepi e filari, che notoriamente sono tra i più ricchi di biodiversità, nonché elementi strutturali del paesaggio. Il tartufo può essere quindi una sentinella dei cambiamenti dell'ambiente che, anche in quest'ottica, merita di essere tutelato e valorizzato.

2.19. Gli incendi boschivi

L'incendio boschivo è definito dall'art. 2 della legge 353/2000 come «un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».

Per chi cagiona un incendio il profilo della responsabilità è di tipo penale.

Esempi di incendi boschivi



2.19.1. Prevenzione degli incendi boschivi

Di seguito vengono riportati semplici regole da rispettare al fine di prevenire gli incendi:

- evitate di gettare dai finestrini delle auto mozziconi di sigarette ancora accesi;
- dispensatevi dal fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano ed in ogni caso spegnete accuratamente il mozzicone;
- non accendete i fuochi in prossimità di aree boschive;
- in campagna, per accendere le stoppie, seguite le giuste precauzioni ed i consigli indicati nei regolamenti;
- per i picnic accendete i fuochi solo in aree debitamente attrezzate, lontano dagli alberi e dall'erba alta, non abbandonate mai le braci sul terreno;
- cercate di evitare di parcheggiare l'auto su terreni ricoperti di erba secca;
- non abbandonate rifiuti nei boschi, carta e la plastica sono altamente combustibili e facilmente infiammabili;
- pulite il terreno dall'erba secca intorno alle abitazioni di campagna;
- quando si avvista un fuoco lungo il ciglio della strada o dentro un bosco avvisate subito un numero di emergenza (Protezione civile, 112, 113).

2.20. Accertamento e prevenzione dei danni da fauna selvatica

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate su di esse, ad opera della fauna selvatica, è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti, art. 34 - L.R. n. 2/95.

2.20.1. Danni arrecati alle coltivazioni agricole

I danni arrecati alle coltivazioni agricole, dalla fauna selvatica, possono essere di diverso tipo in relazione alle varie fasi di sviluppo della coltura stessa e possono essere così classificate:

Danno alla germinazione: consiste nell'asportazione del seme o delle plantule in fase di emergenza a scopo di alimentazione, causando quindi un'impossibilità di nascita della coltura come nel caso dell'azione di rooting (scavo) operato dai cinghiali.

Danno in fase di sviluppo: consiste nel danneggiamento di parti della pianta (come nel caso della lepre) che sono diverse dal prodotto finale. Questo tipo di danno può influire sullo sviluppo e sulla quantità di prodotto finale.

Danno al prodotto: consiste nell'asportazione a scopo alimentare di parte delle piante, ad esempio gemme o altre parti vegetali o fruttifere (come nel caso dei corvidi), compromettendo la disponibilità finale del prodotto sia nell'anno che, qualora possibile, negli anni successivi.

Danni causati dal cacciatore: i terreni in attualità di coltivazione sono gli appezzamenti di terreno che presentano colture in atto, infatti è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante. Alcuni esempi di terreni in attualità di coltivazione:

- coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive - il divieto vige dalla semina al raccolto;
- colture orticole (ortaggi) e floreali a cielo aperto e di serra- il divieto di caccia è perenne;
- vigneti, frutteti e uliveti specializzati – il divieto vige dalla fioritura al raccolto.

2.20.2. Accertamento ed indennizzo dei danni

I danni vengono accertati dai tecnici dall'Ente Regione oppure da quelli delle ATC, generalmente le metodiche di accertamento possono avvenire in due momenti dello sviluppo della coltura, il primo subito dopo la semina o nelle primissime fasi di germinazione in questo caso parliamo di "anticipazioni colturali" mentre la seconda metodica viene adottata in prossimità della maturazione del raccolto, quando questo non è stato ancora raccolto, e parleremo di "frutti pendenti".

I danni possono essere risarciti solo per gli agricoltori in possesso del fascicolo aziendale così come previsto dalla legge.

E' previsto, inoltre, un indennizzo per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica purché opportunamente documentato da verbale redatto dalle forze dell'ordine.

2.21. Sistemi adottabili per la prevenzione dei danni

I sistemi attuabili per proteggere le colture sono numerosi e, in base al loro metodo di azione, possono essere suddivisi in due principali categorie: metodi indiretti e metodi diretti.

Metodi indiretti:

- foraggiamento dissuasivo,
- colture a perdere.

Metodi diretti:

- protezione chimica,
- protezione acustica,
- protezione meccanica individuale delle piante (*shelter*),
- recinzione con rete metallica,
- recinzione elettrica,
- selezione e controllo.

Recinzione elettrificata anticinghiale



Shelter



2.22. Soggetti coinvolti nella prevenzione dei danni alle colture

Regione: attraverso la pubblicazione di bandi PSR finalizzati al finanziamento di opere di recinzioni fisse ed elettriche, autorizzazione all'installazione di gabbie/chiusini per la cattura dei cinghiali, redazione dei piani di selezione e controllo);

AATTCC (Ambiti Territoriali di Caccia): attraverso l'attuazione dei piani di selezione e controllo;

Imprenditori agricoli: mediante l'adozione di taluni metodi diretti e/o indiretti ritenuti più opportuni.

Molto importante dal punto di vista gestionale è la determinazione della massima densità agro-forestale, cioè la densità superata la quale si verificano danni eccessivi alle colture agricole o alla selvicoltura; è pertanto un limite di densità stabilito dall'uomo in funzione soprattutto delle tipologie colturali presenti e del loro pregio. Questa è di solito la densità a cui si deve far riferimento nella gestione faunistica dei territori che interessano significativamente anche aree coltivate, nei quali si deve tenere necessariamente conto delle esigenze socio-economiche degli agricoltori. La DAF (Densità Agro Forestale) esprime il numero di capi di una determinata specie presente su una superficie di 100 ha.

2.23. Piani di controllo

Gli interventi di prevenzione e dissuasione rivestono un ruolo fondamentale nella mitigazione del danno. Consentono infatti di evitare i problemi legati alla mancata produzione riducendo o addirittura eliminando i conflitti con il mondo venatorio ed ambientalista. Tuttavia queste metodologie, oltre ad avere un costo a volte anche piuttosto elevato, in alcuni contesti portano risultati insoddisfacenti, ad esempio nei casi di presenza prolungata degli animali. Oltre ai già citati metodi utilizzati per la prevenzione dei danni, una fase successiva della gestione/programmazione agro-ambientale e faunistico-venatoria del territorio prevede quindi l'applicazione di piani di controllo delle popolazioni selvatiche attraverso catture e/o abbattimenti mirati.

A seguito di verifica da parte dell'ISPRA sull'inefficacia dei metodi ecologici nei confronti di alcune specie in determinati contesti, le Regioni possono autorizzare piani di prelievo mirati anche al di fuori del periodo e del territorio di caccia. Ciò avviene a seguito di apposito iter autorizzativo e tramite la redazione di specifici piani di controllo in cui sono riportate le motivazioni dell'intervento, le modalità di esecuzione, le tempistiche, ecc. In questo modo il prelievo, può avvenire nell'arco di tutto l'anno.

Per la regolamentazione delle operazioni di cattura ed abbattimento vengono redatti, dalla Pubblica Amministrazione, specifici regolamenti e protocolli operativi.

I Piani di Controllo generalmente riguardano sia gli Ungulati, in particolar modo Cervo e Cinghiale, che gli Uccelli, soprattutto Corvidi.

2.23.1. Catture

Nel caso di danni causati da Corvidi (in particolare cornacchia grigia e gazza) è possibile fare prevenzione attraverso la cattura degli individui dannosi. Esistono infatti in commercio alcune tipologie di gabbie predisposte per tale scopo.

Le più utilizzate sono le trappole Larsen, ideate da un guardiacaccia danese, il cui funzionamento si basa principalmente sul principio che i Corvidi, durante il periodo riproduttivo, sono animali estremamente territoriali, che non sopportano l'intrusione di un consimile all'interno del proprio territorio.

La trappola funziona tutto l'anno ma in particolar modo durante il periodo riproduttivo.

In alcuni contesti vengono utilizzate strutture per la cattura dei Cinghiali, chiusini, gabbie e recinti di cattura, muniti di sistema di chiusura attivabile dagli animali stessi. Gli animali catturati vengono abbattuti o trasferiti in altri ambienti.

Gabbia/chiusino per la cattura dei cinghiali



Gabbia Larsen per la cattura delle specie opportuniste



2.24. Rapporti tra cacciatore ed agricoltore

Il rapporto tra cacciatore e agricoltore risulta essere abbastanza complesso e non privo di elementi critici.

Gli agricoltori hanno una maggiore sensibilità circa la protezione dell'ambiente rurale e non soltanto per ragioni prettamente economiche. I cacciatori sono anche loro protagonisti in positivo della tutela ambientale in quanto partecipano attivamente al controllo e alla regolazione del numero di animali selvatici. Cacciatori e agricoltori sono facce della stessa medaglia, nei limiti e nel rispetto dei propri ruoli possono trarre reciproco vantaggio, ma soprattutto ne trarrebbe vantaggio la natura.

CAPITOLO III

ZOOLOGIA VENATORIA



3. ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

3.1. Concetto di equilibrio della natura

L'adattamento degli esseri viventi all'ambiente è una lotta per la sopravvivenza in cui ogni essere vivente può aggredire o difendersi usando armi e strategie adeguate. La lotta tra due o più organismi può essere spettacolare e senza esclusione di colpi, ma può anche risolversi in modo non violento. Gli scontri tra individui avvengono essenzialmente per il controllo del territorio, per procacciarsi cibo e per trasmettere i propri geni attraverso l'accoppiamento, tutti comportamenti vitali finalizzati alla sopravvivenza delle specie viventi. La lotta per la sopravvivenza viene detta competizione (rivalità per ottenere una stessa risorsa) e si manifesta sia tra individui della stessa specie (*competizione intraspecifica*) che tra individui di specie diverse (*competizione interspecifica*).

La competizione tra due individui della stessa specie generalmente si conclude con la resa di uno dei contendenti che lascia il campo libero all'altro. Di solito un organismo in competizione con i suoi simili, indirettamente lo è anche con altre specie. Una capra selvatica, ad esempio, è in lotta con le altre capre per il cibo, ma è pure in lotta con gli altri erbivori presenti nell'ecosistema. Anche tra i vegetali esiste competizione, ma essa è meno evidente e si manifesta per lo più con adattamenti e strategie particolari. Per evitare il sovraffollamento che potrebbe ridurre le risorse alimentari, molte piante affidano i propri semi al vento, all'acqua e agli animali in modo che siano dispersi nell'ambiente.

La varietà dei viventi in un determinato ambiente assicura, pertanto, lo svolgimento di tale funzione e di altre, contribuendo al suo equilibrio. Essa è condizionata strettamente, oltre che dai fattori fisici e chimici come temperatura, radiazioni, umidità, gas atmosferici e sali inorganici, dalle relazioni che si creano tra i suoi fattori biotici.

L'equilibrata interazione tra popolazioni di specie diverse è dunque un importante fattore che preserva la biodiversità di un ambiente naturale.

3.2. Habitat e nicchia ecologica

L'habitat è il luogo le cui caratteristiche fisiche e ambientali possono permettere ad una determinata specie di vivere, svilupparsi, riprodursi, garantendo qualità della vita, la quale può diminuire o aumentare in base ai cambiamenti climatici o demografici.

In senso rigoroso "habitat" indica il luogo fisico mentre la "nicchia ecologica" è l'insieme di tutti i fattori ecologici all'interno del quale la data specie sopravvive, in pratica è la collocazione di una data specie o popolazione in un determinato ecosistema. Ogni specie può essere quindi descritta in base alla gamma di condizioni fisiche e chimiche che le permettono di persistere e alla varietà delle risorse essenziali che essa utilizza.

I fattori ecologici sono l'insieme dei fattori biotici e abiotici. Tra i fattori biotici riconosciamo la competizione, il parassitismo e la predazione, i principali fattori abiotici invece sono la temperatura, la luce e la composizione fisico-chimica del terreno.

Esempi di nicchia ecologica



3.2.1. Tipologie di nicchie ecologiche

La **nicchia fondamentale** è la nicchia, in ambito teorico, i cui fattori ecologici permettono l'esistenza di una specie ove non esiste alcuna forma di competizione e le risorse sono illimitate.

La **nicchia realizzata** invece è una porzione di nicchia fondamentale che la popolazione occupa effettivamente per effetto delle interazioni con altre specie, qui è presente competizioni.

3.3. Concetto di selvaggina

La selvaggina, o cacciagione, è costituita da qualsiasi animale cacciato con il fine di essere utilizzato come alimento. La selvaggina può includere diversi tipi di animali, come ad esempio uccelli (fagiani, quaglie e beccacce), mammiferi (come cinghiali, lepri e cervi).

La caccia alla selvaggina è disciplinata da leggi e regolamenti specifici che ne regolamentano la pratica al fine di garantire la sostenibilità delle popolazioni animali e la conservazione dell'ecosistema.

La carne di selvaggina è apprezzata per il suo sapore intenso e per la sua maggiore tendenza ad essere magra rispetto alla carne proveniente da animali allevati.

La caccia alla selvaggina va praticata in modo responsabile, rispettando le norme di sicurezza e garantendo il rispetto della fauna selvatica e dell'ambiente naturale.

3.4. Specie migratorie e specie stanziali

La migrazione in genere è una risposta adattiva legata alla riproduzione (la ricerca di un luogo adatto per l'accoppiamento, per la nidificazione o per l'allevamento della prole) oppure da scarsità di cibo e difficoltà di carattere ambientale che si presentano periodicamente, come ad esempio il sopraggiungere della stagione fredda.

Tale comportamento rappresenta un preciso meccanismo biologico ed è responsabile di questa *"inquietudine premigratoria"* che pervade la mente e i corpi degli uccelli migratori per prepararli al viaggio verso mete specifiche.


Questo innato automatismo biologico provoca, in alcuni passeriformi, diversi comportamenti, utili alla loro sopravvivenza durante i lunghi itinerari; per esempio, migrare di notte per evitare attacchi da parte dei predatori come falchi e gufi, viaggiare in grandi stormi con migliaia d'individui aiuta ad acquisire un migliore assetto aerodinamico.

Gli uccelli stanziali sono quei volatili che per tutto il periodo dell'anno rimangono sempre nella stessa zona poiché i cambiamenti di climatici e stagionali non fanno variare in modo significativo la quantità e la qualità di cibo e quindi non si rende necessario uno spostamento verso zone più ricche di cibo o con clima più mite.

3.4.1. Le migrazioni

Gli uccelli migratori compiono migrazioni generalmente 2 volte all' anno. La prima dalla metà di agosto a dicembre subito dopo lo svezzamento verso le aree geografiche con clima mite e con quantità di cibo maggiore. La seconda verso febbraio/aprile facendo la rotta inversa, tornando quindi per il periodo della riproduzione nei luoghi con climi più freschi e con una maggiore disponibilità di cibo tali da consentire una più facile riproduzione.

Per quello che riguarda la caccia di alcune specie e per conoscere esattamente i piani di abbattimento, i tempi e le specie cacciabili è necessario consultare sempre il calendario venatorio della regione di appartenenza. In Italia le deroghe e le specie protette possono variare molto da regione a regione. Seguire attentamente il regolamento emesso ad inizio stagione dalla provincia per non incorrere in sanzioni amministrative e penali.



3.4.2. Gli uccelli migratori in Italia

Alcuni uccelli sono presenti tutto l'anno in Italia mentre altri si trovano sia come stanziali che come migratori. In primavera i primi ad arrivare sono solitamente le marzaiole e il biancone. Tra le specie più comuni poi ci sono le upupe, le rondini, i rondoni e le cicogne bianche.

A fine primavera inizio estate sono presenti uccelli migratori e stanziali come il merlo, la capinera, il cardellino, le cince e il verdone. Tra gli uccelli che si trovano nelle alte quote ci sono il merlo dal collare o gracchio, l'aquila reale e nelle zone costiere i limicoli e gli uccelli di palude. Molti sono gli uccelli che in autunno migrano nei paesi caldi, principalmente verso l'Africa, per poi ritornare puntualmente in primavera per riprodursi. Tra questi rondini, rondoni, balestrucci, succiacapre, fringuelli, aironi, oche, alcune specie di falchi, cicogne, sterne, limicoli e altri uccelli di palude come ad esempio le pavoncelle. L'Italia, tra l'altro, in inverno accoglie molte specie artiche che arrivano dal Nord Europa e scendono nel Mediterraneo. Tra questi troviamo la pulcinella di mare che raggiunge il Mediterraneo occidentale, ma anche l'anatra, la folaga e il cormorano.

L'Italia costituisce, nel suo complesso, una direttrice della massima rilevanza per un'ampia gamma di specie migratorie. Anche la catena alpina rappresenta una barriera ecologica che notoriamente modella le direzioni di migrazione seguite da specie ampiamente distribuite in Europa. Molti sono gli uccelli che evitano di superarla direttamente, incanalandosi lungo l'Italia settentrionale per seguire una rotta autunnale con forte componente E-W. Per gli uccelli impegnati nel superamento di bracci di mare estesi quali, ad esempio, quelli che si incontrano nel Tirreno, il sistema delle isole italiane costituisce una rete di importanti opportunità di sosta.

SPECIE	PASSO AUTUNNALE	PASSO PRIMAVERILE
ALLODOLA	ottobre-metà novembre	marzo-aprile
ALZAVOLA	metà agosto-novembre	marzo-aprile
BECCACCIA	metà ottobre-novembre	metà febbraio-metà aprile
BECCACCINO	agosto-novembre	febbraio- aprile
CANAPIGLIA	settembre-novembre	marzo
CESENA	fine ottobre-metà dicembre	metà febbraio-marzo
CODONE	fine agosto-ottobre	marzo-aprile
COLOMBACCIO	ottobre	metà febbraio-marzo
COMBATTENTE	agosto-settembre	metà febbraio-inizio maggio
CORVO	ottobre-novembre	marzo
FISCHIONE	fine agosto-novembre	metà febbraio-marzo
FOLAGA	fine agosto-novembre	marzo-metà aprile
FRINGUELLO	metà settembre-metà novembre	fine febbraio-metà aprile
FRULLINO	settembre-ottobre	marzo-aprile
GALLINELLA D'ACQUA	settembre-ottobre	febbraio- marzo
GERMANO REALE	fine agosto-novembre	febbraio- marzo
MARZAIOLA	metà agosto-ottobre	fine febbraio-metà aprile
MERLO	metà settembre-gennaio	febbraio- marzo
MESTOLONE	fine agosto-ottobre	marzo-aprile
MORETTA	metà ottobre-novembre	marzo-aprile
MORIGLIONE	settembre- novembre	marzo-metà aprile
PASSERAMATTUGIA	metà settembre-metà novembre	fine febbraio- marzo
PAVONCELLA	metà ottobre- novembre	marzo-metà aprile
PEPPOLA	metà ottobre- metà novembre	febbraio- marzo
PITTIMA REALE	agosto-ottobre	fine febbraio- aprile
PORCIGLIONE	ottobre- novembre	aprile
QUAGLIA	fine agosto-ottobre	metà aprile-metà giugno
STORNO	settembre-metà ottobre	marzo
TORDO BOTTACCIO	fine settembre-ottobre	marzo-metà aprile
TORDO SASSELLO	ottobre- novembre	febbraio- marzo
TORTORA	metà agosto-settembre	fine aprile - maggio

Periodi di passo degli uccelli migratori oggetto di caccia

Classificazione degli uccelli oggetto di caccia

ORDINE	FAMIGLIA	SPECIE	
ANSERIFORMI	Anatidi	<i>Germano reale</i> <i>Codone</i> <i>Fischione</i> <i>Mestolone</i> <i>Alzavola</i> <i>Marzaiola</i> <i>Canapiglia</i>	
		<i>Anatre di superficie</i>	
GALLIFORMI	Tetraonidi	<i>Fagiano di monte</i> <i>Francolino di monte</i> <i>Pernice bianca</i>	
	Fasianidi	<i>Fagiano</i> <i>Starna</i> <i>Pernice rossa</i> <i>Pernice sarda</i> <i>Quaglia</i> <i>Colino della Virginia</i> <i>Coturnice</i>	
		Rallidi	<i>Folaga</i> <i>Gallinella d'acqua</i> <i>Porciglione</i>
		Caradrìdi	<i>Pavoncella</i>
CARADRIFORMI	Scolopacidi	<i>Beccaccia</i> <i>Beccaccino</i> <i>Combattente</i> <i>Frullino</i> <i>Pittima reale</i>	
COLUMBIFORMI	Columbidi	<i>Colombaccio</i> <i>Tortora</i>	
	Alaudidi	<i>Allodola</i>	
PASSERIFORMI	Sturnidi	<i>Sturno</i> <i>Corvo</i>	
	Corvidi	<i>Cornacchia grigia e nera</i> <i>Gazza</i> <i>Ghiandaia</i> <i>Taccola</i>	
		Turdidi	<i>Merlo</i> <i>Cesena</i> <i>Tordo bottaccio</i> <i>Tordo sassello</i>
		Fringillidi	<i>Fringuello</i> <i>Peppola</i>
	Ploceidi	<i>Passera d'Italia</i> <i>Passera europea</i> <i>Passera mattugia</i>	

Classificazione dei mammiferi oggetto di caccia

ORDINE	FAMIGLIA	SPECIE
LOGOMORFI	Leporidi	<i>Lepre europea</i>
		<i>Lepre alpina o bianca</i>
		<i>Minilepre</i>
		<i>Lepre sarda</i>
		<i>Coniglio selvatico</i>
CARNIVORI	Canidi	<i>Volpe</i>
	Suidi	<i>Cinghiale</i>
UNGULATI	Cervidi	<i>Cervo</i>
		<i>Daino</i>
	Bovidi	<i>Capriolo</i>
		<i>Camoscio</i>
		<i>Muflone</i>

3.5. Riconoscimento in natura di uccelli e di mammiferi

3.5.1. Classe: uccelli

Su tutto il pianeta ci siano circa 10 mila le specie di uccelli, molti studiosi ritengono che il numero sia molto più alto.

Le principali caratteristiche comuni che gli uccelli presentano rispetto ad altre classi di animali sono:

- becco privo di denti;
- mancanza di naso (le fessure che fungo da narici sono poste sulla parte superiore del becco);
- palpebra accessoria;
- mancanza di orecchie (hanno fori ai lati del capo capaci di captare i suoni);
- uova dal guscio duro;
- cuore a due atri e due ventricoli
- piume su tutto il corpo e penne sopra le piume.

Di seguito vengono riportate le specie più rappresentative e diffuse alle nostre latitudini.

Passeriformi: noti anche come “uccelli canori” per le melodie che riescono ad imprimere al loro canto. La maggior parte delle specie presenta becchi corti e robusti e mangiano per lo più semi e granaglie. I passeriformi appresentano il gruppo più importante e numeroso di tutti gli uccelli attualmente esistenti:

- *Allodola*
- *Merlo*
- *Tordo*
- *Usignolo*
- *Rondine*
- *Cincia*
- *Corvo*
- *Fringuello*
- *Passero*
- *Storno*

Rapaci notturni (*strigidi e titonidi*): la loro caratteristica principale è la caccia notturna in condizioni di scarsa luce grazie agli occhi frontali molto sensibili. Sono carnivori e le loro prede preferite sono piccoli roditori e altri uccelli di dimensioni modeste, essi sono:

- *Gufo*
- *Civetta*
- *Allocco*
- *Barbagianni*

Rapaci diurni (*falconiformi*): anch'essi abili predatori, dotati di becco forte e zampe potenti, artigli affilati capaci di afferrare la preda. Come gli altri uccelli rapaci, ad eccezione degli avvoltoi, si nutrono esclusivamente di prede vive e cacciano durante le ore diurne, le principali famiglie sono:

- *Accipitridi*
- *Pandionidi*
- *Falconidi*
- Specie più diffuse:
- *Aquila*
- *Falco*
- *Avvoltoio*
- *Sparviero*
- *Albanella*
- *Nibbio*

Palmipedi (*anseriformi*): trattasi di uccelli acquatici erbivori, si distinguono da tutti gli altri per via delle zampe palmate che usano per muoversi più agilmente nel loro habitat naturale (acque dolci). Alcuni di essi, gli smerghi, arricchiscono la loro dieta con piccoli pesci. Le specie più diffuse sono:

- *Oca*
- *Cigno*
- *Anatra*
- *Smergo*
- *Germano reale*
- *Alzavola*
- *Mestolone, Marzaiola,*
- *Moriglione,*
- *Canapiglia*

Uccelli marini: sono uccelli che abitano le zone marine. A differenza degli uccelli acquatici, che sono prevalentemente erbivori, la loro dieta è basata sulla pesca. Le specie più diffuse sono:

- *Gabbiano*
- *Pinguino*
- *Cormorano*
- *Tuffolo*
- *Procellaria*
- *Sterna*

Grandi trampolieri (*cicogniformi, gruiddi, otitidi*): si tratta di grandi e piccoli trampolieri migratori che caratterizzati da zampe lunghe e flessuose. I primi sono uccelli dalle zampe molto lunghe e becchi sottili. Vivono in prossimità di specchi d'acqua bassa e/o paludosa ove si muovono con disinvoltura pescando piccoli pesci e crostacei. Alcune specie, come la cicogna, sono protagoniste di migrazioni spettacolari da un continente all'altro del Globo.

- *Airone*
- *Cicogna*
- *Gru*
- *Fenicottero*

- *Cavaliere*
- *Avocetta*

Piccoli trampolieri (*gruiformi, caradriformi*): simili ai primi, ma di dimensioni più ridotte, anche questi uccelli hanno lunghe zampe e becchi sottili, prediligono bacini non troppo estesi con acque salmastre o dolci dove camminano e pescano pesci, crostacei e molluschi. I principali rappresentanti sono:

- *Rallo*
- *Gallinella d'acqua*
- *Trampoliere*
- *Piviero*
- *Beccaccia*
- *Beccacino*

Galliformi (*tetraonidi e fasianidi*): tra tutti sono quelli meno abili nella loro attività di volo. Si nutrono di semi e granaglie che trovano sui terreni di pascolo e vivono in piccoli gruppetti.

- *Fagiano*
- *Pernice*
- *Starna*
- *Quaglia*
- *Coturnice*

Columbiformi: l'ordine dei Columbiformi comprende la sola Famiglia Columbidi, comprende uccelli di abitudini arboricole e diffusi in tutti i continenti eccetto l'Artico, l'Antartide e le più piccole isole oceaniche. I Columbidi hanno forme robuste e compatte, con testa piccola e arrotondata e becco in genere breve. Le ali sono lunghe e larghe nella maggior parte delle specie, le penne remiganti sono molto rigide e questo determina il caratteristico rumore che emettono in volo e durante le fasi del corteggiamento. La coda è lunga e larga, con punta squadrata o arrotondata. I piedi sono provvisti di tre dita anteriori e uno posteriore opposto e sono adatti alla presa sui rami. I piumaggi sono variamente colorati, con tipiche macchie iridescenti ai lati del collo, sul petto, sulle ali o in altre parti del corpo. Nella maggior parte delle specie i sessi sono simili, con i maschi di dimensioni leggermente maggiori e piumaggi con colori più vivaci. Fanno parte dei columbiformi:

- *Colombaccio*
- *Tortora*.

3.5.2. Classe: Mammiferi

I mammiferi sono animali vertebrati, come i pesci, gli anfibi, i rettili e gli uccelli. I mammiferi comprendono un numeroso gruppo di specie molto diverse fra loro ma con alcune caratteristiche comuni facilmente riconoscibili.

I mammiferi sono animali a sangue caldo, capaci di produrre calore usando l'energia fornita dal cibo.

Quando le temperature sono molto elevate mettono in atto il meccanismo della sudorazione per abbassare la temperatura del corpo. La capacità di regolare la temperatura corporea ha permesso ai mammiferi di poter vivere in luoghi molto differenti. Gli orsi polari, ad esempio, hanno una pelliccia molto spessa e uno strato di grasso che li aiuta a mantenersi caldi. I cammelli, invece, si sono adattati a vivere nel deserto e possono trascorrere molto tempo senza bere acqua.

Il corpo dei mammiferi può essere suddiviso in tre parti: testa, tronco ed estremità.

Tutti respirano attraverso i polmoni compreso i mammiferi acquatici, come le balene e i delfini.

La riproduzione avviene sessualmente attraverso la fecondazione interna, e quasi tutti sono vivipari, perché partoriscono i loro figli già sviluppati.

Tutti i mammiferi nutrono i loro cuccioli con il latte prodotto dalle mammelle.

In natura sono presenti circa 4.600 specie di mammiferi.

Il mammifero di maggiori dimensioni è la balena azzurra, che può superare i 30 metri di lunghezza con peso di 130 tonnellate. Il mammifero più piccolo è un pipistrello della Thailandia che pesa solo 2 grammi ed è lungo meno di 3 centimetri.

Ci sono mammiferi che vivono molto a lungo. I cavalli possono vivere 20 anni, gli scimpanzé 50, e gli elefanti 60 mentre gli esseri umani sono i mammiferi in assoluto più longevi.

Dal punto di vista del comportamento alimentare troviamo mammiferi erbivori come i bovini, i cavalli, le antilopi, i cervi, le zebre, le giraffe ecc. e mammiferi carnivori come i cani, i leoni, le tigri e i lupi ecc.

Troviamo, in fine, i mammiferi onnivori la cui dieta è caratterizzata sia da alimenti vegetali che animali, tra essi troviamo le volpi, i cinghiali, i maiali, i topi, gli orsi bruni e l'uomo.

Ci sono tre gruppi principali di mammiferi: i monotremi, i marsupiali e i placentati.

I monotremi e la maggior parte dei mammiferi marsupiali vivono in Australia e nelle isole vicine all'Australia.

I monotremi sono un antico gruppo di mammiferi, dei quali ad oggi rimangono solo l'ornitorinco e l'echidna, sono gli unici mammiferi che depongono le uova invece di partorire i loro piccoli.

I marsupiali come i koala e i canguri partoriscono i loro piccoli non ancora del tutto sviluppati, per questo motivo appena nati vanno a posizionarsi all'interno del marsupio dove completeranno il loro sviluppo.

I mammiferi più numerosi sono i placentati, gruppo caratterizzato da un lungo sviluppo embrionale all'interno del grembo materno. La placenta è un organo vascolare dell'apparato riproduttivo femminile che consente l'alimentazione del feto durante i mesi di gestazione. Proprio a causa del lungo periodo di gestazione, la placenta ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo del nascituro.

Gli esseri umani trascorrono circa nove mesi nel grembo materno, il periodo di gestazione varia tra i mammiferi: le giraffe rimangono 14 mesi e mezzo, gli elefanti circa 21 mesi, i cani solo 63 giorni, i topi circa 20 giorni e così via.

Tra i mammiferi placentati più rappresentativi troviamo: i primati, i carnivori, i pipistrelli e i cetacei.

I carnivori, come i lupi, i leoni o le tigri, sono predatori che cacciano le loro prede. Tutti si nutrono di carne e sono muniti di canini aguzzi e affilati.

I cetacei, che includono le balene e i delfini, sono mammiferi che vivono nel mare. I pipistrelli sono mammiferi capaci di volare, sono animali notturni, hanno occhi piccoli e orecchie grandi.

Dei primati fanno parte l'uomo, gli scimpanzé, i macachi, gli oranghi, i lemuri, i gorilla ecc. essi sono caratterizzati da cervelli molto sviluppati e da pollice opponibile.

3.6. FAUNA CACCIABILE

3.6.1. Schede di riconoscimento

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Di grandi dimensioni, becco lungo quanto la testa, largo e appiattito, ali lunghe, coda breve e arrotondata. Il maschio ha il capo e il collo di color verde-scuro, collarino bianco, petto bruno-porporino, parti inferiori grigio-chiare, coda bianca con penne nere centrali ed arricciate; la femmina è di colore brunastro-fulvo con striature e macchie nerastre. Lunghezza totale cm 57 • ala cm 25-28 • becco cm 4,8-5,8 • coda cm 7,5-9,6 • tarso cm 3,6-4,6 • peso gr 700-1000. La voce nel maschio è un calmo yeeb e nella femmina un molto sonoro qua qua. Predilige zone umide, paludi, fiumi, lagune salmastre, estuari e mare aperto.



Codone (*Anas acuta*)

Dimensioni grandi, snella e con collo lungo, becco stretto più lungo della testa, coda nel maschio caratterizzata dalla lunghezza delle timoniere centrali. Il maschio ha il capo e il collo color bruno-cioccolato, petto bianco, fianchi e parti superiori grigio-vermicolati, specchio alare verde bordato di fulvo, coda lunga appuntita e filiforme, sottocoda nero, becco bluastrò-grigio con apice nero; la femmina è brunastro macchiata di fulvo e bruno, specchio alare scuro, coda appuntita e becco grigio-bluastrò. Lunghezza totale cm 55-60, ala cm 24-28, becco cm 4,5- 5,9, coda cm 17-20, tarso cm 3,8-4,4, peso: maschio gr 700-1300, femmina gr 600-900. La voce del maschio è un fischio basso, della femmina un quak basso. Predilige specchi d'acqua interni e costieri, estuari, coste del mare.



Marzaiola (*Anas querquedula*)

Dimensioni medie di poco più grandi dell'Alzavola, becco un po' più lungo della testa di colore grigio-piombo. Il maschio presenta una banda bianca che dall'occhio si estende alla nuca, petto bruno con screziature, fianchi grigio-vermicolati, ventre bianco, specchio alare verde, si riconosce in volo per la parte anteriore delle ali grigio-blu pallido; la femmina è brunastro macchiata di fulvo e bruno, con sopracciglia e guance biancastre e specchio alare verde e grigio poco distinto. Lunghezza totale cm 37-38, ala cm 17,4-19,8, becco cm 3,4-4, coda cm 6,2-7, tarso cm 2,6-3, peso gr 250-430. La voce nel maschio è un krrrt, nella femmina un knèck. Predilige specchi d'acqua interni e costieri, con preferenza per le acque dolci e basse.



Fischione (*Anas penelope*)

Dimensioni medio-grandi, becco piccolo e stretto, coda breve e rotonda. Il maschio si distingue per la testa color castano con fronte fulvo-giallastra, dorso e fianchi grigiovermicolati, petto rosato, specchio alare verde e nero, sottocoda nero bordato di bianco, becco blu-lavagna; la femmina è uniformemente brunastro-rossiccia striata con ventre bianco. In volo si distinguono le zone bianche verso la parte anteriore delle ali il ventre bianco ed il sottocoda nero. La voce nel maschio è un fischio acuto. Lunghezza totale cm 45-48, ala cm 24-27 • becco cm 3,2- 3,6 • coda cm 9,4-10,8 • tarso cm 3,4-4, peso gr 500-700. Predilige specchi d'acqua costieri (estuari, lagune aperte, acque costiere salmastre), ma anche interni (laghi, stagni, paludi, fiumi).



Canapiglia (*Anas strepera*)

Dimensioni medio-grandi, forme simili al Germano reale, becco più breve della testa, coda rotonda. Entrambi i sessi hanno una macchia bianca sul margine posteriore dell'ala. Il maschio ha un piumaggio grigio-vermicolato sui fianchi e screziato sul capo e sul collo, petto bianco e sottocoda nero, becco color piombo con margini arancio; la femmina è brunastra macchiata di fulvo con becco scuro e margini arancioni. La voce del maschio è una nota bassa unica. Lunghezza totale cm 50 • ala cm 24-27 • becco cm 3,6- 4,6 • coda cm 7,6-9,4 • tarso cm 3,4-4 • Peso gr 700-850. Predilige specchi d'acqua interni e costieri, preferibilmente di acqua dolce; poco frequente in mare.



Alzavola (*Anas crecca*)

È la più piccola delle anatre europee. Dimensioni medie, becco più corto della testa di color grigio-nerastro, coda leggermente rotonda. La testa castano scuro con una fascia verde curva dall'occhio all'indietro, e macchie color camoscio chiaro, specchio alare verde e nero, lunga striscia bianca sulle scapolari e due macchie giallastre ai lati del sottocoda. La femmina ha tinte brunastre macchiate di scuro e specchio alare verde ben marcato. Lunghezza totale cm 35, ala cm 17-19, becco cm 3,4-3,8, coda cm 6,2-7,2, tarso cm 2,6-3, peso gr 250-450. La voce è un breve krrit nel maschio, e un aspro ed acuto queck queck nella femmina. Predilige specchi d'acqua interni e costieri.



Mestolone (*Anas clypeata*)

Dimensioni medio-grandis, si distingue dalle altre anatre per il becco grosso e a "spatola", coda breve e rotonda. Il maschio ha il capo color verde con riflessi metallici, petto bianco, ventre e fianchi castani, dorso bruno-scuro, specchio alare verde bordato di bianco, becco nero; la femmina è brunastra macchiata con becco bruno. Lunghezza totale cm 50, ala cm 21,6-25, becco cm 5,8- 6,9, coda cm 7,2-8,5, tarso cm 3,2-3,8, peso: maschio gr 460-860, femmina gr 460-680. La voce nel maschio è un profondo tak-tak, nella femmina un basso quak. Predilige specchi d'acqua interni e costieri con bassi fondali e solo occasionalmente in mare e acque salate e profonde.



Morigione (*Aythya ferina*)

Dimensioni medio-grandi, becco nero con una striscia azzurra-pallido lungo circa quanto la testa, ali non lunghe, coda breve rotonda. Il maschio ha testa e collo di colore castano-rossiccio uniforme, dorso e fianchi grigiastro-vermicolati, petto e sottocoda neri; la femmina è brunastro-scura con guance e gola più chiare. Ambedue i sessi hanno la banda alare grigiasta. Lunghezza totale cm 45, ala cm 20-22, becco cm 5, coda cm 4,6-5,6, tarso cm 3,5-3,8, peso gr 750-1300. La voce del maschio è un fischio rauco, della femmina un borbottio rauco. Predilige specchi d'acqua aperti con fondali di media profondità, eccezionalmente in mare.



Coturnice (*Alectoris graeca*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, tarso provvisto di una sorta di sperone generalmente assente nella femmina, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio di colore grigiastro nelle parti superiori e bruno-grigiastro in quelle inferiori, fianchi pesantemente barrati di nero e di bianco, regione golare biancastra circondata da un collare nero, becco e zampe rosse. Lunghezza totale cm 35, ala cm 15-17,5, becco cm 1,4- 1,6, coda cm 8-9, tarso cm 4,3-4,7, peso gr 350-650. La voce del maschio è molto varia e va da un uit-uit, a k-k-kwowk, a un tcertsi-ritt-ci. Predilige terreni elevati, pietrosi e rocciosi, zone aride e sassose alternate a boschi e ad aree cespugliate delle Alpi e dell'Appennino.



Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, zampe e becco rossi, collareto nero che contorna la gola bianca, vertice castano con una lunga striscia bianca sopra l'occhio, becco tozzo, coda ed ali corte ed arrotondate, tarso provvisto di una sorta di sperone nel maschio. Parti superiori di colore bruno-olivastro, , fianchi grigi barrati di bianco, nero e castano. Lunghezza totale cm 33-34, ala cm 15-16, becco cm 1,5- 1,8, coda cm 8,8-9,6, tarso cm 4-4,4, peso gr 390-400. La voce del maschio è un ciak ciak-er o un lento sciaksciak, o un cac-cac. Predilige aree aperte e cespugliate, soleggiate e a clima secco, anche in zone di montagna non molto elevate. E' in genere una specie relativamente adattabile a diversi ambienti.



Starna (*Perdix perdix*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio delle parti superiori di colore marrone striato di fulvo, fianchi barrati di castano, testa e gola castano-arancio, petto grigio vermicolato, macchia marrone a ferro di cavallo sul basso petto nel maschio molto più sviluppata, coda rossiccia. Il maschio si distingue dalla femmina per il fatto che quest'ultima ha le copritrici mediane delle ali striate trasversalmente. Lunghezza totale cm 30, ala cm 15-16, becco cm 1,3-1,6, coda cm 7,2-8,3, tarso cm 3,8-4,1, peso gr 380-400. La voce è un grattante krrr-ic, o kar-uc Predilige aree steppose e prative parzialmente boschive, anche in zone montane non troppo elevate, terreni coltivati alternati ad incolti.



Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Dimensioni piccole, corpo raccolto, becco breve, coda corta. Colore dominante fulvo-giallastro fortemente striato di bianco, fulvo e nero con strie chiare e scure sui fianchi, il maschio ha la gola con striature nerastre. La femmina si caratterizza per la gola bianco-fulviccia e il petto finemente macchiato di scuro. Relativamente frequenti sono gli individui melanici e isabellini. Lunghezza totale cm 17-18, ala cm 10-11, becco cm 11-12, tarso cm 23-28, peso gr 80-100. La voce è un ripetuto quit-quit-quit nel maschio, mentre nella femmina quip-quip. Predilige pianure e altipiani aperti con bassa vegetazione (praterie erbose, campi coltivati a grano, foraggiere, ecc.).



Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Di grandi dimensioni, becco robusto, ali brevi e rotonde, coda lunga appuntita, tarso munito di sperone nel maschio. I colori del piumaggio presentano diversità nelle varie razze più o meno ibridate, che sono state liberate nel nostro Paese. I maschi hanno colori vivaci con testa verde scuro, a volte collarino bianco, piumaggio che va dal rosso-arancio al verde-scuro, caruncole scarlatte intorno agli occhi e corti ciuffi auricolari; le femmine presentano un piumaggio poco appariscente. Lunghezza totale cm 75-78, ala cm 23-26, becco cm 2,8- 3,2, coda cm 42-52, tarso cm 6-7,8, peso: maschio gr 1200-1800, femmina gr 1000-1200. La voce del maschio è uno stridente kok-kok. Predilige condizioni di vita negli ambienti più vari, manifestando una spiccata adattabilità.



Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Descrizione: dimensioni medio-piccole, becco lungo, compresso, assottigliato e leggermente curvato all'apice, coda rotonda, arcuata e stretta. Colore delle parti superiori bruno-olivastro con fitte striature nere, lati del capo, collo e petto grigio-ardesia, fianchi barrati di bianco e nero, sottocoda biancastro, becco rosso. Voce: un acuto chic-chic-chic. Riproduzione: aprile- luglio, uova sei-dieci dio colore bianco crema. Alimentazione: insetti vari vegetazione acquatica. Habitat: rive di specchi d'acqua, fossi, fiumi, paludi, ecc., rivestite di folti canneti e giuncheti. Stanziale. Presenza sul territorio: comune, canneti, vegetazione ripariale del lago di Occhito, del fiume Fortore, altri laghetti del comprensorio.



Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Dimensioni medie, becco appuntito con alla base uno scudo che si prolunga in una placca frontale rosso brillante, ali e coda brevi e rotonde, zampe verdi, piedi con dita lunghe, munite di unghie robuste. Colore del piumaggio brunoverdastro, con stature bianche sui fianchi, sottocoda pure bianco, solcato nel mezzo da una linea nera. Lunghezza totale cm 32-33, ala cm 17-19, becco cm 2,4- 2,9, coda cm 6,5-8, Tarso cm 4,9-5,3, peso gr 210-280. La voce è un aspro krrrik o kittik. Predilige folta vegetazione sulle rive di stagni, paludi, laghi, fiumi, canali, ecc., e praterie adiacenti più o meno umide.



Folaga (*Fulica atra*)

Descrizione: di medie dimensioni, becco compresso e appuntito con alla base uno scudo carnoso che assume l'aspetto di una placca frontale, coda breve e rotonda, piedi flessolobati (cioè con dita provviste di membrane laterali che si restringono in corrispondenza delle giunture). Colore completamente nero lavagna che contrasta con il bianco del becco e della placca frontale. Voce: acuti cuoc-chiuc, cou-coucou Riproduzione: metà marzo in poi, sette-otto uova color pietra con macchie scure. Alimentazione: vegetazione acquatica, semi, insetti. Habitat: paludi, stagni, laghi, lagune salmastre, estuari. Stanziale: - Presenza sul territorio: comune, lago di Occhito, fiume Fortore, laghetti vari del comprensorio.



Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Dimensioni medie, forme eleganti, ali larghe e rotonde, coda quasi quadrata, becco piuttosto breve e diritto, ciuffetto di penne sulla nuca. Piumaggio di colore neroverde iridescente nelle parti superiori, bianco in quelle inferiori, larga banda pettorale nera, sottocoda castano vivo. Lunghezza totale cm 30, ala cm 21,6-23,4, becco cm 2,3- 2,7, coda cm 9-10, tarso cm 4,4-4,9, peso gr 200-220. La voce è un forte e nasale kii-ui o kii-rr-ui. Predilige campagne coltivate umide, marcite, margini di lagune e paludi, rive dei fiumi, estuari, ecc.



Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

Dimensioni più piccole del beccaccino, becco relativamente breve, coda cuneata. Colore del piumaggio brunastro con riflessi verdastri e purpurei nelle parti superiori e leggermente barrato in quelle inferiori, zampe verdastre e becco carnacino con apice scuro. Sessi simili. Lunghezza totale cm 19, ala cm 10,7-11,6, becco cm 3,9- 4,1, coda cm 4,6-5, tarso cm 2,3-2,5, peso gr 55-90. La voce è un curioso tambureggiamento attutito. Predilige paludi, risaie, marcite, stagni, prati allagati, rive paludose di laghi e fiumi.



Combattente (*Philomachus pugnax*)

Dimensioni medie, becco breve e sottile, leggermente ricurvo e appuntito, coda rotonda. Colorazione brunastrosabbia macchiata di scuro con le parti inferiori biancastre e petto fulvo-chiaro, zampe giallastre e becco brunonerastro; la femmina è di minori dimensioni ma di colore del piumaggio simile a quello del maschio. Quest'ultimo, durante la stagione degli amori, si orna di un grande collare di penne a tinte variabile con combinazioni di nero, castano, bianco, bruno e crema. Lunghezza totale cm 29, ala: maschio cm 18,6-19,8, femmina cm 14,9-16,4, becco: maschio cm 3,4-3,8, femmina cm 2,9-3,3, coda cm 6,1-6,8, tarso cm 4,5-5,2, peso: maschio gr 200, femmina gr 130. La voce è un profondo suono gutturale. Predilige paludi, prati umidi, risaie, rive fangose di stagni, laghi e specchi d'acqua in genere.



Beccaccino (Capella gallinago)

Dimensioni medie, becco assai lungo diritto e sottile, occhi grandi, ali lunghe e puntute, coda a ventaglio con poco bianco ai lati. Piumaggio di color bruno-fulvo barrato e striato di nero, marrone e fulvo, capo nerastro solcato da una stria chiara. Sessi simili. Lunghezza totale cm 26-27, ala cm 12,8-14, becco cm 6-7, coda cm 5,3-6,1, tarso cm 2,9-3,3, peso gr 100-160. La voce è un ripetuto cic-ka. Predilige paludi, risaie, marcite, prati allagati, rive paludose di laghi e di fiumi.



Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Dimensioni medie, corpo tendenzialmente tozzo, becco lungo, diritto e sottile, occhi grandi, ali, coda e tarsi relativamente brevi. Colore bruno-rossastro con notevoli variazioni individuali, becco carnacino con apice bruno scuro. Sessi simili. Lunghezza totale cm 34-36, ala cm 18,5-20,5, becco cm 6,5-7,5, coda cm 7-8, tarso cm 3,4-3,8, peso gr 200-400. La voce è un soffice , gracitante orrrt-orrrt, e un acuto tsiuck. Predilige boschi umidi con sottobosco e radure sia di monte sia di piano.

**Colombaccio (*Columba palumbus*)**

Dimensioni medie, forme pesanti e massicce, becco appuntito ricurvo all'apice e con base carnosa (cera), tarsi brevi, ali e coda piuttosto lunghe. Colore grigio-bluastro con parti inferiori sfumate di rosso-vinato e collo ornato da piume a riflessi verdi e purpurei. Per la larga banda bianca attraverso le ali e le macchie bianche sul lato del collo degli adulti è facilmente riconoscibile in volo dagli altri Columbiformi. Sessi simili. Lunghezza totale cm 40, ala cm 23,5-25,5, becco cm 2,1- 2,5, coda cm 14-15, tarso cm 3-3,5, peso gr 440-580. La voce è un profondo e sommesso tubare; una frase ripetuta di cinque note cu-cu-ruu, cu-cuu. Predilige boschi di quercia, leccio, faggio, foreste con radure e zone coltivate, pinete e macchia litoranea. Frequenta anche i parchi nelle città.

**Tortora (*Streptopelia turtur*)**

Dimensioni medio-piccole, forme slanciate, becco relativamente breve con la base ricoperta di pelle (cera), tarsi relativamente corti, ali più brevi e coda più lunga del Colombo. Colore bruno-grigiastro con petto rossovinato, copritrici alari fulve macchiate di nero, lati del collo barrati di bianco e nero, becco nerastro con apice giallastro e base biancastra. Sessi simili. Lunghezza totale cm 27, ala cm 16-18, becco cm 1,6-1,9, coda cm 9,5-11, tarso cm 2,3-2,5, peso gr 145-160. La voce è un ripetuto turr-turr vibrante. Predilige pianure e colline alberate, altopiani aperti con vegetazione arborea sparsa.

**Allodola (*Alauda arvensis*)**

Dimensioni piccole, becco robusto, coda relativamente lunga e un poco forcuta, ciuffo di penne sulla nuca più lunghe delle altre. Colore del piumaggio, parti superiori grigio-brunastre fittamente striate di nero e parti inferiori fulvo-biancastre, timoniere esterne bianche. Sessi simili. Voce: un melodioso trik-i. Riproduzione: nidifica a terra, tre o quattro uova di colore grigio-verdastre-crema punteggiate. Alimentazione: chicchi di grano, semi e germogli di piante di campo, in primavera ed estate insetti vari. Habitat: zone aperte coltivate, erbose e cespugliate sia di pianura che di altopiano, marcite, steppe, brughiere, zone dunose e paludose. Migratore. Presenza sul territorio: comune, campi coltivati, pratipascolo.



Merlo (*Turdus merula*)

Dimensioni medio-piccole, becco robusto, tarsi lunghi. Il maschio ha un colore uniformemente nero con becco giallo, la femmina è bruno-nerastra con mento e gola grigiastri. Lunghezza totale cm 25, ala cm 11,5-13,5, becco cm 2,3- 2,7, coda cm 9,5-11, tarso cm 3,2-3,4, peso gr 80-100. La voce è uno stridente chiacchierio, quando viene fatto levare; una note persistente tciink-tciink-tciink, un ansioso tciuck, un sottile tsii. Predilige boschi con sottoboschi e radure, campagne alberate e cespugliate, parchi e giardini delle città.



Cesena (*Turdus pilaris*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto allungate, becco robusto, tarsi lunghi. Colorazione del dorso brunocastano, coda castana, coda e petto fulvo-rugginoso striato di scuro, testa grigio-blu, ascellari bianche, becco giallastro con apice nero; la femmina ha tinte meno forti e contrastanti. Lunghezza totale cm 25, ala cm 13-15, becco cm 2,3-2,4, coda cm 10-11, tarso cm 3,1-3,4, peso gr 90-100. La voce è un aspro chiacchierante tciack-tciack-tciack ed un calmo sii. Predilige boschi, parchi e giardini in prossimità di praterie e pianure coltivate, frutteti.



Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

E' lunga oltre 30 cm, dal piumaggio di colore bruno sfumato di rosa, a eccezione della coda che è nera, del groppone e delle ali che sono parzialmente bianchi, della cresta a strisce bianche e nere, della macchia azzurra, barrata di nero, delle copritrici alari. La voce è un penetrante rauco skreek. Frequenta, in piccoli gruppi, i boschi.



Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, tarsi lunghi. Piumaggio di colore brunastro-oliva nelle parti superiori e bianco-fulvo fittamente macchiato di scuro nelle parti inferiori, copritrici inferiori delle ali bianco-fulve, coda bruno-rossastra. Lunghezza totale cm 22, ala cm 11-12, becco cm 2-2,3, coda cm 7,6-9, tarso cm 3-3,5, peso gr 63-72. La voce è un forte tciack o tciack ripetuto rapidamente quando è allarmato, richiamo in volo un soffice sip. Predilige boschi e foreste ricchi di sottobosco, giardini e parchi, pianure alberate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea.



Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, tarsi lunghi. il Tordo sassello è il più piccolo rappresentante della famiglia dei tordi. Piumaggio parti superiori bruno scuro, ventre e petto bianchi striati di scuro. È molto simile al Tordo bottaccio: se ne distingue, tuttavia, per i colori sgargianti, e in particolare per l'accesa tonalità rosso ruggine dei fianchi e del sottoala. Lunghezza totale cm 22, ala cm 11-12, becco cm 2-2,3, coda cm 7,6-9, tarso cm 3-3,5, peso gr 63-72. Predilige boschi e foreste ricchi di sottobosco, giardini e parchi, pianure alberate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea.



Gazza (*Pica pica*)

E' lunga sino a 45 cm, inconfondibile per il piumaggio in cui il bianco del ventre, dei fianchi e degli scapolari contrasta con il nero del resto del corpo. La gazza vive sola o in piccoli gruppi, costituendo associazioni più numerose durante la stagione fredda. La voce è un forte rapido ciak-ciak-ciakciak. Frequenta di preferenza i terreni aperti con qualche albero, specialmente dove vi sia abbondanza d'acqua.



Cornacchia grigia (*Corvus cornix*)

Dimensioni medio-grandi, becco grosso, robusto e ricurvo, coda mediamente arrotondata. Colore del dorso e del ventre grigio, colore del piumaggio nero. Lunghezza totale cm 46, ala cm 31-34,5, becco cm 3,3- 4,1, coda cm 17,4-19,5, tarso cm 5,4-6,4, peso gr 450- 580. Coltivazioni, praterie alberate, montagne.



Lepre europea (*Lepus europaeus*)

Corpo slanciato, testa piuttosto piccola, occhi grandi, orecchie lunghe, coda relativamente sviluppata, arti posteriori notevolmente più lunghi degli anteriori. Colore dominante fulvo-grigiastro con tinte nerastre nel dorso; ventre, parti interne degli arti e parte inferiore della coda biancastre. Non esiste dimorfismo sessuale. Lunghezza testa-corpo cm 48-70, orecchio cm 8,5-14, piede posteriore cm 11-16, coda cm 7,4-11, peso kg 2,5- 6,5, denti 28, mammelle 6. Presente pressochè dovunque, preferisce terreni pianeggianti e collinari steppici, ma si è ben adattata a zone agricole anche intensamente coltivate. In montagna si spinge fino ad altitudini di m 2000.



Volpe (*Vulpes vulpes*)

Forme snelle, muso lungo e appuntito, orecchie grandi, arti relativamente brevi, coda lunga e folta. Colore dominante delle parti superiori del corpo bruno-fulvo tendente al rossastro, parti inferiori biancastre o scuro ardesia. Notevoli sono comunque le variazioni di colore stagionali e individuali. Lunghezza testa-corpo cm 57-77, orecchio cm 6-11, piede posteriore cm 12-16, coda cm 30-48, altezza alla spalla cm 35-40, peso kg 6-10, denti 42, mammelle 6. Ubiquitaria, si insedia in quegli ambienti selvaggi che offrono possibilità di rifugio. Si spinge anche a notevoli altitudini.



Cinghiale (*Sus scrofa*)

Forme massicce, testa grande, occhi piccoli, orecchie grandi e diritte con all'apice un pennello di setole. Arti relativamente brevi, quelli posteriori più corti degli anteriori. Dita provviste ciascuna di uno zoccolo. Coda corta terminante con un ciuffo di setole. Dentatura caratterizzata dallo sviluppo dei canini (zanne) che sporgono visibilmente, specie nel maschio adulto. Colore dominante bruno-nerastro e brizzolato sulle guance e sulla gola. I giovani sono di colore bruno-chiaro con strisce longitudinali bruno-scure o nerastre. Lunghezza testa-corpo cm 100-150, coda cm 12-20, altezza al garrese cm 60-90, peso: maschio kg 45-180, femmina kg 30-150, denti 44, mammelle 12. Boschi ricchi di sottobosco e macchia mediterranea, preferibilmente presso stagni, paludi, corsi d'acqua e campi coltivati. Si spinge in montagna fino al limite della vegetazione arborea.



Cervo (*Cervus elaphus*)

Corpo raccolto e robusto, arti slanciati, dita mediane con zoccoli stretti e allungati, coda piuttosto lunga. Maschi con corna caduche molto grandi e ramificate, che vengono annualmente rinnovate da marzo a giugno. La ramificazione delle corna lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del daino, che le ha, invece, a pala. Mantello di color bruno-rossastro in estate e più grigio-bruno in inverno, nei giovani maculato di bianco. Lunghezza testa-corpo cm 160-250, coda cm 12-15, altezza al garrese cm 100-150, lunghezza delle corna cm 80-100, peso kg 100-250, denti 34, mammelle 4. Boschi di latifoglie, conifere e misti inframmezzati da aree aperte. Nelle foreste montane si spinge fino al limite superiore della vegetazione arborea.

**Daino (*Dama dama*)**

Corpo raccolto, occhi e orecchie grandi, arti sottili con dita mediane rivestite di zoccoli, coda piuttosto lunga. Maschi con corna che vengono annualmente rinnovate: cadono in maggio e ricrescono in luglio-agosto. Le tipiche corna a pala lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del cervo, che le ha ramificate. Mantello estivo di color fulvo-rossiccio con macchie bianche nelle parti superiori e nei fianchi, parti inferiori biancastre; di inverno più grigio con macchie meno distinte. Lunghezza testa-corpo cm 130-155, coda cm 16-19, altezza al garrese cm 80-100, lunghezza delle corna cm 75-90, peso: maschio kg 60-85, femmina kg 30-50, denti 32, mammelle 4. Boschi preferibilmente di latifoglie, ma anche di conifere, ricchi di sottoboschi e radure, macchia mediterranea, incolti cespugliati.

**Capriolo (*Capreolus capreolus*)**

Forme slanciate, testa piccola, occhi e orecchie grandi, arti snelli ma forti, dita mediane terminanti con zoccoli, coda brevissima. Maschi con corna brevi e a tre punte negli adulti, le quali vengono annualmente rinnovate da novembre a marzo. Colore dominante del mantello rossastro in estate e grigiastro in inverno, con parti inferiori più chiare. Lunghezza testa-corpo cm 90-135, orecchi cm 14-15, coda cm 2-3, altezza al garrese cm 66-75, lunghezza delle corna cm 15-23, peso kg 14-16, denti 32 (34), mammelle 4. Boschi di latifoglie e misti con radure e incolti cespugliati, macchia mediterranea. Aree di distribuzione compreso tra il livello del mare e il limite superiore della vegetazione arborea.



Mufone (*Ovis musimon*) Dimensioni medie, occhi grandi e orecchie relativamente brevi, arti sottili e robusti, dita mediane terminanti con piccoli zoccoli, coda breve. Maschi con corna perenni, robuste, non ramificate e ricurve con l'estremità rivolta in avanti. Colore dominante in estate bruno-rossastro nelle parti superiori e biancastro nelle inferiori, con una evidente macchia biancastra nella parte alta dei fianchi; in inverno il mantello è più scuro. Le femmine ed i giovani hanno colori più chiari tendenti al fulvo. Lunghezza testa-corpo cm 100-130, orecchio cm 6,5-7,5, piede posteriore cm 21,5-24,5, altezza al garrese cm 65-75, peso kg 25-50, denti 32, mammelle 2. Boschi, boscaglie e cespugliati di montagne scoscese e rocciose, boschi appenninici d'alto fusto, macchia mediterranea.



3.7. CINOFILIA VENATORIA

3.7.1. Cani da caccia

Il cane da caccia è un cane appartenente ad una delle razze selezionate nel corso degli anni per affiancare il cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria. La selezione è stata orientata verso quei caratteri specifici che ne rendono idoneo l'animale ad esercitare un determinato tipo di caccia. A tal proposito distinguiamo i cani in relazione alla loro attitudine:

Cani da ferma: sono cani che, quando si imbattono in un animale selvatico, si bloccano in punta o ferma segnalandone la presenza al cacciatore. Esempi di queste razze sono i *Setter*, i *Pointer*, il *Bracco italiano* e il *Bracco tedesco*.



Cani da riporto: sono cani che aspettano che il cacciatore abbatta la selvaggina per poi riportargliela. Esempi sono i *Labrador retriever* (da noi usati solo come cani da compagnia, ma in realtà nascono come cani da riporto in acqua) e i *Golden retriever*.



Cani da seguita: sono cani che scovano e inseguono gli animali selvatici (soprattutto mammiferi) e li spingono poi verso i cacciatori. Esempi sono il *Segugio italiano*, il *Beagle Harrier* e l'*Alpenländische Dachsbracke*.



Cani da tana: sono cani che entrano nelle tane dei selvatici, dei topo o dei ratti per farli uscire. Esempi sono il *Bassotto*, il *Fox terrier* e lo *Jagdterrier*.



Cani da sangue o traccia: sono cani con olfatto molto sviluppato e che vengono usati per cercare la selvaggina ferita. Esempi sono il *Segugio di Hannover*, il *Bloodhound* o l'*Alpenländische dachsbracke*.



CAPITOLO IV

ARMI E MUNIZIONI



4. ARMI E MUNIZIONI UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' VENATORIA

4.1. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

(Art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.⁽¹⁶⁾ I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. (16bis)

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

2 bis. In deroga dal quanto previsto dei commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18/06/1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.

4.2. Il fucile e gli elementi che lo compongono

Il fucile da caccia ad anima liscia consta di tre parti, il calcio, la canna e asta o sotto canna, si tratta di armi che hanno la parte interna della canna perfettamente levigata, e possono essere:

ad una sola canna;

la doppietta (o il fucile a canne parallele);

il sovrapposto (con canne disposte una sotto l'altra).

Il calcio: è la parte che viene utilizzata come impugnatura/imbracciata in modo che possa appoggiarsi alla spalla per far sì che l'energia del rinculo sia da questa assorbita.

Realizzato in materiale legnoso e può assumere diverse forme. La lunghezza del calcio è in rapporto alla lunghezza delle braccia e del collo del cacciatore.


Normalmente queste misure si determinano, con buona approssimazione, formando un angolo retto con il braccio e collocandovi all'interno l'estremità del calcio. Se in questa posizione la prima falange del dito indice si posa correttamente sul grilletto, allora la lunghezza è quella giusta.

La piega è buona quando il cacciatore poggiando lo zigomo sul nasello del calcio vede perfettamente il mirino.



La canna: La canna delle armi da fuoco è un tubo di acciaio calibrato all'interno del quale il proiettile inizia la sua corsa verso il bersaglio. Questo tubo subisce una accelerazione continua, spinta dall'energia di espansione dei gas sviluppati dalla carica di lancio, innescata al momento dello sparo.

Le canne possono essere fabbricate in diversi calibri, attualmente la nostra legislazione consente solo i seguenti: 12-16-20-24-28-32-36.



Il calibro 12 è il massimo, il 36 il minimo. Nei calibri 12 e 20 vengono, di solito, costruiti anche fucili chiamati Magnum con i quali si possono sparare cartucce più potenti; nel calibro 12 anche Super Magnum. I Magnum sono camerati con bossoli di 76 mm e i Super Magnum con bossoli di 89 mm.

Per calibro s'intende il diametro dell'anima cilindrica della canna utilizzando il seguente procedimento: fondendo una libbra di piombo (gr. 453 circa) e trasformandola in "n" sfere del diametro corrispondente alla misura dell'anima cilindrica; si stabilisce che il calibro del fucile corrisponde ad "n" (es. anima cilindrica del diametro 18,5: da una libbra di piombo si ricavano 12 sfere del diametro di 18,5 mm = calibro 12).

La lunghezza media delle canne di un fucile ad anima liscia varia dai 45 agli 80 cm. circa.

Nella culatta sono inseriti gli estrattori e possono essere normali o automatici. I normali, monopezzo, sollevano i bossoli di quel tanto che consenta alle dita di estrarli dalle camere di scoppio e sono azionati da un piolo a doppia guida che li spinge durante la fase di apertura del fucile. Gli estrattori automatici (ejector) sono del tipo selettivo e proiettano con forza i bossoli sparati fuori dell'arma allorché quest'ultima viene aperta.

Il termine "selettivi" sottintende la capacità del meccanismo di espellere soltanto i bossoli vuoti e non le cartucce cariche.

Gli ejector vengono azionati dalle leve di armamento le quali, a loro volta, agiscono tramite molle di ritorno che possono essere a lamina o a spirale. Con i fucili dotati di estrattori automatici non bisogna mai tenere premuti i grilletti quando si chiude il fucile per riporlo, perché il meccanismo può venire seriamente danneggiato.

Nei fucili semiautomatici l'estrattore è costituito da un'unghia articolata posta sulla testa dell'otturatore, ed il bossolo estratto viene espulso da un apposito piolo espulsore. I meccanismi di estrazione dei fucili a canne basculanti rigate e delle carabine di vario tipo non differiscono nella sostanza da quelli descritti per i fucili a canne lisce di analoga tipologia.

Le canne possono essere più o meno strozzate. La strozzatura è la differenza, in decimi di millimetro, tra il diametro interno della canna, subito dopo il raccordo con la camera di scoppio e il diametro misurato alla bocca della canna. L'identificazione della strozzatura avviene tramite asterischi o stellette impressi sulle singole canne in corrispondenza della camera (canna con strozzatura piena = 1 stelletta, canna cilindrico-perfezionata = 4 stellette; la canna cilindrica, invece, avente lo stesso diametro dell'anima anche in volata, reca il marchio CL).

La strozzatura non serve a portare i pallini più lontano, bensì a creare una rosata più compatta e omogenea e con dispersione più contenuta e, quindi, ad aumentare la concentrazione dei pallini sul selvatico, ma sempre nell'ambito del tiro utile.

Le canne più usate nei fucili moderni ad anima liscia sono mediamente lunghe 66 cm. (da un minimo di 50 cm a max 81cm)

Asta o sottocanna: L'asta ha la funzione di tenere insieme le canne e il calcio e permette, con la parte in metallo chiamata croce, l'armamento dei cani. Nei fucili con estrattori automatici nella croce ci sono dei congegni a scatto, che consentono l'estrazione automatica dei bossoli.



La sicura: il gruppo di scatto quando questo è stato armato. Nella maggior parte dei fucili basculanti la sicura blocca il grilletto: raramente, in alcune armi, il dispositivo agisce sulla leva di scatto oppure sul cane interno. In ogni caso e con ogni tipo di fucile si ricordi che: scaricare l'arma è operazione che garantisce maggiore sicurezza dell'inserimento di ogni sicura in quanto la caduta dell'arma o un urto possono far partire il colpo anche se la sicura è inserita. Le carabine a ripetizione semplice con otturatore girevole possono essere dotate di due sistemi di sicura: quello cosiddetto a farfalla, tipico dei vecchi sistemi Mauser, che consta di una leva posta sulla parte posteriore dell'otturatore, o quello più moderno costituito da un cursore laterale posto dietro al manubrio dell'otturatore. Entrambi i sistemi bloccano il meccanismo di scatto del percussore e l'azione dell'otturatore. In alcune carabine si trovano sistemi di sicura comandati da pulsanti posti sul guardamano (o ponticello). Nei fucili basculanti monocanna e nei combinati sovrapposti la sicura (tipo Anson) è costituita da un bottone zigrinato scorrevole, posto sul prolungamento della coda della bascula immediatamente dietro la chiave di apertura, che blocca i grilletti mediante una leva. In genere il fucile si trova in sicura quando il bottone è all'indietro (verso il calcio) mentre è in posizione di fuoco quando si sposta il bottone in avanti (verso le canne). Nei fucili drilling la sicura (tipo Greener) è posta lateralmente, sulla sinistra del calcio, subito dietro la bascula. Anch'essa blocca i grilletti e si manovra tramite un bottone a due posizioni la cui corsa è limitata da un'apposita sede. In genere l'arma è in sicura quando il bottone scopre una lettera S, è in posizione di fuoco quando il bottone o cursore scopre un punto rosso. Tutte le volte che si prende un fucile in mano, anche se siamo convinti che sia scarico, ci accerteremo prima di tutto che sia in sicura. Si tenga presente che se non si riesce ad inserire la sicura è probabile che il percussore non sia armato!

4.2.1. Tipi di fucili impiegati nella caccia

Fucili semiautomatici: sono fucili che adottano un sistema di ripetizione semiautomatica per il quale è necessario incamerare solo la prima cartuccia del caricatore dopo di che l'alimentazione sarà provvoluta meccanicamente dal ciclo di sparo, in tal modo ad ogni pressione del grilletto corrisponde la partenza di un solo proiettile e per sparare la cartuccia successiva è necessario esclusivamente rilasciare e quindi tirare ancora il grilletto. Possono essere a canna rinculante ossia al momento dello sparo, le canne e l'otturatore arretrano nella cassa. L'otturatore espelle il bossolo, la canna libera la cartuccia posta nel serbatoio che, l'elevatore prima e l'otturatore poi, sospingono di nuovo in canna.

A canna fissa il cui funzionamento avviene utilizzando l'energia cinetica di rinculo dell'arma oppure azionati dal sistema a sottrazione di gas.

Attualmente i più usati sono questi ultimi in quanto offrono funzionalità importanti quali: maggiore velocità del ciclo di ripetizione, sensazione di rinculo nettamente inferiore anche con cariche forti, possibilità di sparare alternativamente cariche deboli e forti (senza dover preventivamente regolare l'anello freno) in quanto dotati di una valvola autocompensatrice di pressione. Nel semiautomatico a recupero di gas la canna, benché intercambiabile, è bloccata al castello e rimane fissa durante tutto il ciclo di ripetizione.

La pressione dei gas in espansione all'interno del cilindro agisce su di un pistone che è libero di scorrere su un apposito stelo di acciaio e che va ad imprimere il moto d'asta di comando per l'otturatore. In tale modo l'otturatore si sblocca e può retrocedere vincendo la resistenza della molla di recupero.

Durante la corsa all'indietro, l'otturatore estrae il bossolo, che viene espulso tramite l'urto del fondello sul piolo espulsore, arma il cane e comprime la propria molla di recupero da cui verrà poi spinto in avanti per la continuazione del ciclo di sparo.

E' opportuno ricordare che la vigente legislazione limita l'uso dei semiautomatici a solo tre colpi: uno in canna e due nel serbatoio.

Attualmente la soluzione più pratica è costituita dalla canna dotata di strozzatori avvitabili in volata e quindi idonea per i tipi di caccia da praticare.

Fucili a ripetizione manuale: sono armi a ripetizione manuale, identici ai semiautomatici, tranne l'automatismo del ciclo di ripetizione che si effettua manualmente tramite l'impugnatura scorrevole collocata sotto la canna e caossiale al tubo serbatoio.

L'impugnatura sotto la canna provvede, tramite l'asta di comando a sbloccare l'otturatore dalla chiusura.

L'otturatore scivola su apposite guide con il moto impressogli dalla mano tramite la manopola di comando.

Fucili misti – combinati: sono di solito fucili con canne basculanti sovrapposte, lisce e rigate, per l'impiego della cartuccia a palla. I più noti sono: il Billing: una canna è liscia e l'altra rigata o a due canne lisce e una rigata.

Fucili "slug": fucili a canna liscia concepiti per il tiro a palla e palletoni. Doppiette e sovrapposti, semiautomatici dotati di canne "slug", ultimamente diffusi per la caccia al cinghiale. Sono fucili a canne lisce, completamente cilindriche ma più corte della norma (di solito 60 cm.).

Semiautomatici o Bolt-Action (ripetizione manuale), sono fucili le cui pareti interne della canna presentano delle rigature allo scopo d'imprimere al proiettile un movimento rotatorio intorno al proprio asse.

La rigatura può essere elicoidale oppure progressiva o anche multiradiale. Quest'ultima, può essere destrorsa o sinistrorsa, a seconda dell'andamento delle righe.

Il calibro minimo consentito non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

Carabine: semiautomatiche somigliante a "arma automatica", di cui alla categoria ex B7 attuale B9, come stabilito dalla Direttiva Comunitaria 853/2017 recepita con Decreto Leg. n.104 /2018.

Flobert: armi ad anima liscia, monocanna, doppiette, sovrapposti, semiautomatici di calibro 6 mm o 9 mm. a percussione anulare o mm. 8 a percussione centrale. Questi fucili possono essere usati sia con cartucce a pallini sia con cartucce a palla dato che la loro canna è ad anima liscia.

Armi vietate: sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dalla legge, ad esempio: armi ad aria compressa, armi a canna rigata dal calibro non consentito, carabina di tipo B7, le pistole, le balestre, le fionde, tagliole, lacci, bocconi avvelenati.

4.3. La cartuccia e l'analisi del fenomeno dello sparo

Per uso caccia vengono impiegate, essenzialmente, le munizioni a percussione centrale dove l'apparecchio di accensione è collocato nella sede ricavata al centro del fondello. Per la presa dell'estrattore tutt'in giro alla base del fondello, nelle munizioni per carabine ad otturatore, si trova un solco, mentre il fondello forma un orlo sporgente (collarino in tedesco Rand abbreviato con R) nelle munizioni per fucili basculanti. Alcuni bossoli senza orlo, inglesi e americani e nei calibri "Magnum", presentano il fondello rinforzato con un anello al di sopra del solco. Le polveri impiegate nelle cartucce "a palla" sono a base di nitroglicerina o di nitrocellulosa, oppure una miscela delle due (cordite). Tali polveri sono specifiche per le armi a canna rigata, un loro diverso impiego le renderebbe estremamente pericolose. Oggi vengono usati proiettili oblungi (forma ogivale) costituiti normalmente da un nucleo tenero ma pesante, di solito di piombo, avvolto da un mantello duro (acciaio tenero, rame, ecc.) in grado di sopportare l'attrito contro la rigatura senza danneggiarla. Gli elementi che compongono la cartuccia sono: il bossolo col relativo innesco, la polvere ed il proiettile. Il bossolo, generalmente di ottone, può essere cilindrico, nelle cartucce a percussione anulare di piccolo calibro, oppure a forma di bottiglia in quelle di calibro maggiore ed a percussione centrale.

Ogni cartuccia è definita dai seguenti elementi:

- il calibro;
- la lunghezza del bossolo;
- il tipo di proiettile;
- il peso del proiettile;
- eventuali lettere o sigle particolari.

Quando viene premuto il grilletto si aziona il cane il quale determina l'innescamento della cartuccia. L'accensione che si verifica immediatamente con una fiammata veloce provoca l'accensione della polvere generando una grande quantità di gas a temperatura elevatissima.

I gas prodotti generano all'interno della canna una pressione tale da spingere il proiettile per tutta la lunghezza della stessa facendogli acquisire forte velocità.


Quando il proiettile è costituito da una palla singola, come avviene nelle armi rigate, la pressione dei gas agisce direttamente sulla base della palla, essendo questa, già sufficiente ad effettuare una tenuta stagna all'interno della canna. Se invece il proiettile è formato da uno sciame di pallini, questa funzione di tenuta e di trasmissione del movimento deve essere affidata al borraggio, cioè ad un elemento interposto tra polvere e pallini per agire da stantuffo.

A tutte le manifestazioni di balistica interna è strettamente legato il fenomeno del rinculo. La forza propulsiva che trae origine dalla pressione agisce in tutte le direzioni, ed in egual misura sulla carica e sul fondello della cartuccia: quindi sulla culatta e su tutto il fucile.

I pallini presenti in una cartuccia seguono una numerazione per distinguerne il diametro di ciascuno. Tale numerazione parte dal numero "00" per indicare i pallini più grossi, fino ad arrivare al numero "12" per i pallini più piccoli. In una cartuccia calibro 12 contenente pallini n° 10 e quindi di diametro mm. 1,9 sono presenti circa 25 pallini per grammo (può variare di poco secondo la densità del piombo) per cui, se la cartuccia è di 36 grammi, avremo circa 1820 pallini.

Il tiro utile (o portata), sempre riferito ad un calibro 12, oscilla dai 35 metri (piombo n° 10) ai 40 metri o poco più (piombo n° 2).

Sezione di una cartuccia per fucili a canna rigata



Diversa invece è la gittata, soprattutto se riferita a tiri sconsiderati e quindi pericolosi per l'incolumità delle persone. I pallini numero 10, il cui diametro, come abbiamo detto, è di mm. 1,9, possono superare i 150 metri di gittata, ed a quella distanza sono ancora in grado di accecare un uomo.

I pallettoni, che hanno un diametro maggiore, possono, invece superare i mille metri e quindi, a quella distanza, ancora produrre lesioni di notevole gravità. E' bene quindi avere sempre presente la differenza tra tiro utile e gittata, perché essa è fondamentale sia per gli effetti che vogliamo ottenere a caccia, sia per la sicurezza. La velocità dei pallini all'uscita della canna è di circa 400 m/s.

Nelle cartucce a palla, all'interno del bossolo, è contenuta la polvere e nella parte alta la palla o il proiettile. Il tiro utile di un fucile a canna rigata va dai 200 ai 300 metri, mentre la gittata va dai 2000 ai 3000 metri.

Nel caso si spari in direzione di strade, cascinali, persone, animali o cose, si dovrà rispettare una distanza di 150 metri. Impiegando cartucce a palla unica la distanza dovrà essere una volta e mezzo la gittata.

Nella caccia ad un selvatico bisogna evitare di sparare contro cespugli o macchie di vegetazione che potrebbero nascondere la presenza di persone, evitare, altresì, di sparare nella direzione di persone che anche se distanti potrebbero essere colpiti da qualche pallino che devii dalla traiettoria prevista. E' necessario, inoltre, fare molta attenzione in caso di nebbia ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, evitando di sparare ad altezza d'uomo.

Infine è utile ricordare che la legge prevede che i bossoli, siano essi metallici, di cartone o di plastica, devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4.4. Limite alla detenzione di armi comuni e munizioni

Quando si acquista un'arma bisogna farne denuncia al commissariato locale di Pubblica Sicurezza territorialmente competente, o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri. Si dovrà presentarne denuncia entro le 72 ore successive alla prima disponibilità dell'arma, corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di cessione redatta dall'armeria o cessione del privato;
- originale della/e denuncia/e delle armi eventualmente detenute;
- se l'arma è rilevata da un privato allegare la fotocopia della denuncia del cedente.

La denuncia, entro le 72 ore dall'acquisto, è dovuta anche per i caricatori contenente un numero di colpi superiori a 10 per le armi lunghe a 20 per le armi corte; copia della denuncia ratificata dall'ufficio ricevente sarà restituita al denunciante.

Attualmente la quantità di armi che si possono detenere sono:

- tre armi comuni da sparo - caricatori max capienza 20 colpi per arma corta e 10 per arma lunga;
- dodici armi per uso sportivo - caricatori capienza superiori ai 20 e 10 colpi, vanno denunciati;
- nessun limite per le armi da caccia - caricatori e/o serbatoi munizioni max 2 colpi, per cinghiali 5, per il resto degli ungulati 2;
- otto armi catalogate antiche.

Superati tali limiti si potrà chiedere licenza di collezione di armi comuni da sparo o di armi antiche.

La legge statale sulla caccia n.157/92 all'art. 21, lett. g) vieta "il porto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia". Quindi il trasporto di fucile da caccia da parte di persona titolare della relativa licenza di porto d'armi può avvenire liberamente a condizione che il fucile sia scarico e chiuso in apposita custodia. Particolare attenzione si deve rivolgere alla custodia delle armi. La legge, infatti, riferendosi alla custodia impone "ogni diligenza" al titolare di armi nel custodirle.

4.5. Manutenzione e pulizia delle armi da caccia

La prima norma da rispettare, quando si maneggia un'arma, è quella di verificare che la stessa sia scarica e assicurarsi sempre di rivolgere le canne in zona di sicurezza.

La pulizia e la corretta manutenzione di un'arma sono i presupposti indispensabili per assicurare alla stessa lunga vita e per mantenere inalterata nel tempo la sua efficienza.

La pulizia e la manutenzione dell'arma va fatta sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dall'azienda costruttrice.

4.6. Le ottiche

Sono dispositivi di puntamento il cui funzionamento è basato sul principio del telescopio rifrattore. Permettono un ingrandimento dei bersagli posti ad una certa distanza. Le parti principali che compongono l'ottica del fucile sono l'oculare (lente dove si posiziona l'occhio) e l'obiettivo (lente frontale).



4.7. Norme di prudenza

Buona norma, prima di iniziare la pratica venatoria, è quella di assicurarsi che l'arma sia in perfetta efficienza in tutti i suoi componenti. Particolare attenzione andrà posta nell'esaminare l'integrità ed affidabilità della cinghia di trasporto dell'arma e delle magliette porta cinghi sull'arma.

La rottura della cinghia è infatti annoverata tra le cause più frequenti di incidenti. Quando il fucile è portato a spalla, sia che la cinghia si spezzi in alto, o in basso, l'arma cadendo all'indietro potrebbe provocare un colpo accidentale, con conseguenze nefaste. Per quanto sopra, indispensabile che l'arma sia portata a spalla con la cinghia e con il dispositivo di sicurezza manuale sempre inserito. Le operazioni di carico e scarico dell'arma, devono avvenire sempre con l'arma diretta in luogo sicuro, con le canne senza ostruzioni di sorta e con il dispositivo di sicura inserito. Durante l'attività di caccia, occorre attenersi alle regole di sicurezza come ad esempio:

- Mai puntare l'arma a persone;
- L'arma deve essere sempre considerata carica;
- Il fucile va trasportato con le canne appoggiate alla spalla verso l'alto;
- Quando si scende da una pendenza le canne vanno dirette verso il basso;
- Mai usare il fucile come bastone per esaminare cespugli o farsi strada;
- Scavalcando un muretto, avere l'accortezza di scaricare prima l'arma;
- Durante l'attraversamento di una folta vegetazione, tenere coperti con la mano i grilletti;
- Il dito sul grilletto va solo ed esclusivamente quando si deve fare fuoco; altrimenti va posizionato sempre fuori in condizioni di sicurezza;
- Prima di sparare ad una preda riflettere sulle condizioni di sicurezza, in particolare se le condizioni ambientali consentono una piena visibilità;
- Nell'uso delle carabine, calcolare il tiro e la traiettoria balistica prima dello sparo al fine di evitare che la munizione prosegua verso una zona abitata o verso persone, comunque che il tiro non provochi proiezioni anomale per effetti di rimbalzi;
- L'utilizzo di ottiche di puntamento ad ingrandimento variabile, richiede una certa attenzione nel tiro, infatti, si avrà cura che durante lo sparo si osservi una distanza di almeno cm. 8 tra la lente e l'occhio, pena, ferite importanti dovute al rinculo dell'arma.

Per l'utilizzo delle armi da fuoco, in particolare per i neofiti, si consiglia la frequenza di appositi corsi e costante pratica, soprattutto in campi di tiro, sotto la supervisione di apposito personale qualificato (istruttore).

CAPITOLO V

NORME DI PRONTO SOCCORSO



5. NORME DI PRONTO SOCCORSO

5.1. Situazioni di emergenza

Nelle situazioni di emergenza un intervento appropriato e tempestivo può essere determinante per la sopravvivenza di un individuo mentre una errata operazione di soccorso può compromettere l'esito positivo delle successive cure.

Il primo soccorso di base è l'insieme di tutte quelle procedure iniziali atte a determinare e affrontare i bisogni di una persona che si è infortunata o che si trova in difficoltà a causa di un soffocamento, attacco di cuore, reazione allergica, droghe o altre emergenze di carattere medico. Le tecniche di primo soccorso permettono di capire rapidamente le condizioni fisiche in cui versa la vittima e quale tipo di intervento è più adatto nell'attesa che arrivino i soccorsi professionali.

Prestare soccorso ad una persona che si sia infortunata per strada rappresenta non solo è un dovere morale ma anche un obbligo di legge.

Omissione di Soccorso

ART 593 CODICE PENALE

“chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa (1), omette di darne immediato avviso all'Autorità (2) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro (3). Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato (4), ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo (5), omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità (6). Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata (7).

quindi

In base all'articolo 593 del codice penale di fronte a un malore o a un incidente, è obbligo del cittadino intervenire, altrimenti compie un reato di omissione di soccorso, punibile penalmente con la reclusione. il cittadino non è obbligato a intervenire direttamente, soprattutto se non è esperto, ma deve avvertire le autorità preposte: il numero per le emergenze sanitarie è il 118, e in alternativa si possono sempre chiamare i numeri di pronto intervento 112, i carabinieri, i vigili del fuoco e così via.

Di seguito vengono descritti brevemente le più comuni situazioni di emergenza.

5.1.1. Collasso da calore

Spesso è la conseguenza di una prolungata esposizione a temperature ambientali elevate da cui scaturisce una forte disidratazione con perdita di acqua e sali minerali. Il quadro clinico può peggiorare in presenza di diarrea o nelle situazioni in cui si è costretti ad un intenso sforzo fisico. Il corpo, in questa situazione, per mantenere una pressione arteriosa adeguata presso gli organi vitali, sacrifica le parti periferiche che risulteranno fredde e pallide.

Sintomi: lieve aumento della temperatura corporea, battito cardiaco accelerato ma lieve, abbassamento della pressione, stato di forte debolezza, sudorazione intensa e pelle fredda, nausea e vomito, respirazione accelerata.

Rimedi: mettere la persona a riposo in un luogo fresco, favorire la visita da parte di un medico per valutare un soccorso avanzato, reintegrare al più presto la perdita di liquidi e sali minerali possibilmente con bevande salate o succhi di frutta naturali (evitare assolutamente bevande alcoliche e gassate) non freddi.

5.1.2. Colpo di calore

Può verificarsi in presenza di una temperatura troppo alta associata ad una scarsa ventilazione e ad un tasso di umidità elevato, anche in un ambiente chiuso e non essendo sottoposti direttamente ai raggi solari.

Sintomi: temperatura corporea fino a 43°C, pelle secca e calda con probabile assenza di sudorazione, mal di testa, vertigini, irrequietezza, aggressività, in alcuni casi perdita di coscienza, abbassamento della pressione arteriosa tale da indurre allo svenimento, pupille dilatate, aritmia, crampi, ronzio alle orecchie, respiro affannoso, pallore livido.

Rimedi: se i sintomi portano l'individuo ad uno stato confusionale con nausea, crampi e senso di svenimento, è opportuno chiamare tempestivamente il 118 o favorire in tempi rapidi, la visita di un medico.

Comunque risulta opportuno collocare la persona in luogo fresco, ventilato e possibilmente all'ombra, sdraiare la persona sulla schiena e sollevare le gambe, togliere gli abiti, immergere la persona in acqua fresca o sotto il flusso d'aria di un ventilatore (se impossibilitati, tamponare il corpo con un panno imbevuto di acqua fredda, imbevendo nuovamente il panno ogni volta che diventa tiepido. Se possibile mettere del ghiaccio su fronte, ascelle e inguine. Sospendere questa operazione quando la temperatura scende sotto i 38°C), vaporizzare acqua fresca sul soggetto, bere acqua non fredda a piccoli sorsi con sali minerali o succhi di frutta naturali, strofinare la pelle dell'infortunato con soluzione salina alcolica ghiacciata, trasportare appena possibile la persona in ospedale se le condizioni appaiono critiche.

5.1.3. Colpo Di Sole

è la conseguenza di una prolungata esposizione del capo ai raggi solari con azione diretta raggi U.V. sulle meningi cerebrali,

sintomi:

- a) cefalea, nausea, vomito
- b) possibile rigidità della nuca: il soggetto fa fatica a toccare il petto con il mento e sente dolore
- c) il soggetto è agitato e confuso
- d) se viene interessato il centro termoregolatore nel cervello; può evolvere in colpo di calore

azioni di soccorso:

- a) allertare il 118
- b) trasferire l'infortunato in zona fresca, ombrosa, ventilata
- c) applicare impacchi di ghiaccio su capo
- d) se non vomita, somministrare soluzioni reidratanti idro-salina

5.1.4. Arresto cardiocircolatorio

Si parla di arresto cardiaco quando il cuore e la respirazione si fermano improvvisamente e la persona perde conoscenza. Questa condizione spesso si verifica a causa di problemi al sistema elettrico del cuore, quello che invia gli stimoli per far contrarre in modo coordinato e ritmico gli atri e i ventricoli, ovvero le camere in cui è suddiviso il cuore. Quando questo meccanismo si altera, viene compromessa la capacità del cuore di pompare il sangue in tutto il corpo.

Arresto cardiaco e infarto (o attacco cardiaco) non sono la stessa cosa: l'infarto, infatti, si verifica quando una parte del cuore non riceve più la corretta quantità di sangue, e, quindi, di ossigeno, a causa di un'occlusione delle arterie coronarie che irrorano il cuore. Tuttavia, un infarto può a volte innescare un disturbo elettrico e causare un arresto cardiaco.

Se non trattato immediatamente, l'arresto cardiaco può portare alla morte; per cercare di scongiurarla è necessario un intervento rapido e appropriato. La rianimazione cardiopolmonare (RCP), tramite il defibrillatore o manuale mediante compressioni sul torace, può aumentare le possibilità di sopravvivenza fino all'arrivo del soccorso medico.

I sintomi causati dall'arresto cardiaco sono improvvisi e includono: collasso improvviso, assenza di battito del cuore, assenza di attività respiratoria, perdita di conoscenza.

A volte, prima dell'arresto cardiaco possono comparire altri segnali, fra questi: dolore al petto, possibile irradiazione del dolore, in particolare al braccio sinistro, fiato corto, debolezza, tachicardia, alterazione del ritmo cardiaco o palpitazioni. Purtroppo, però, l'arresto cardiaco si verifica spesso senza dare avvisaglie.

Quando il cuore si ferma, la mancanza di sangue ricco di ossigeno può causare la morte o provocare danni permanenti al cervello nel giro di pochi minuti. Il tempo è un fattore determinante quando si assiste una persona che ha perso conoscenza e non respira.

In presenza di una persona svenuta e che non respira normalmente, bisogna: telefonare immediatamente al 112 o al 118, se possibile. Chiamare i soccorsi prima di iniziare la rianimazione cardiopolmonare (RCP), praticare la rianimazione cardiopolmonare, controllare se la persona respira normalmente e, in caso contrario, iniziare la RCP. Premere velocemente e con decisione le mani sul petto in modo da fare tra le 100 e le 120 compressioni al minuto. Se è stato seguito un corso di RCP, controllare che le vie aeree siano libere e praticare la respirazione bocca a bocca ogni 30 compressioni. Se non si è preparati, continuare soltanto le pressioni sul petto. Assicurarsi che il torace si rialzi completamente fra una compressione e l'altra. Continuare fino al possibile uso del defibrillatore o all'arrivo degli operatori sanitari.

La causa più frequente di arresto cardiaco è l'aritmia, ossia il battito anormale che si verifica quando il sistema elettrico del cuore non sta funzionando bene.

Il sistema elettrico del cuore controlla la velocità e il ritmo del battito. Se qualcosa non funziona, il cuore può battere troppo velocemente (si parla di tachicardia), troppo lentamente (si parla di bradicardia) oppure irregolarmente (si parla di aritmia). Spesso le aritmie sono brevi e innocue ma alcune di esse possono portare ad arresto cardiaco.

L'aritmia più frequente in caso di arresto cardiaco si verifica nei ventricoli, le camere inferiori del cuore. Gli impulsi elettrici rapidi e irregolari fanno sì che i ventricoli vibrino inutilmente invece di pompare sangue.

Le malattie cardiache che possono portare ad arresto improvviso del cuore sono:

disfunzioni dell'arteria coronaria: la maggior parte dei casi di arresto cardiaco improvviso si verifica in persone con disfunzioni alle arterie coronarie, ad esempio in caso di arterie ostruite da colesterolo e altri depositi che riducono l'afflusso di sangue al cuore;

infarto: spesso risultato di disfunzioni gravi delle coronarie, può scatenare la fibrillazione ventricolare e l'arresto cardiaco improvviso. Inoltre, un infarto può lasciare delle cicatrici sul cuore;

ingrandimento del cuore (cardiomiopatia): si verifica soprattutto quando le pareti del muscolo cardiaco si stirano e si ingrossano o ispessiscono. Queste anomalie cardiache causano spesso complicazioni come le aritmie;

cardiopatia valvolare: l'imperfetta chiusura o il restringimento delle valvole cardiache possono causare stiramento o ispessimento del muscolo cardiaco. Quando il cuore si ingrandisce o si indebolisce per lo sforzo causato da una valvola che si chiude male, il rischio di comparsa dell'aritmia aumenta;

difetti cardiaci presenti alla nascita (congeniti): quando l'arresto cardiaco improvviso si verifica in bambini o adolescenti, si può sospettare un difetto del cuore presente alla nascita;

problemi elettrici al cuore: alcune volte la causa dell'arresto cardiaco non si trova nel muscolo o nelle valvole ma nel sistema elettrico del cuore.

5.1.5. Lipotimia

La lipotimia è una condizione caratterizzata da un'improvvisa sensazione di debolezza, che non comporta perdita di coscienza.


Essa è anche nota come presincope, indicando appunto la condizione nella quale il soggetto avverte come imminente la perdita di coscienza e fatica a mantenere la stazione eretta.

La lipotimia generalmente è causata da una momentanea insufficienza di irrorazione sanguigna del tessuto cerebrale da una riduzione della pressione arteriosa o della frequenza cardiaca, più in generale tale effetto può essere causato da: stress, stanchezza, calore eccessivo, scarsa o cattiva ossigenazione dell'ambiente, ipoglicemia, digiuno, anemia, emorragie, ustioni, traumi fisici o intense emozioni, immobilità prolungata.

Se il soggetto affetto da lipotimia tarda a riprendersi autonomamente, è utile mettere in atto una semplice manovra terapeutica consistente nel sollevamento delle gambe. In questo modo il sangue riprenderà a fluire, irrorando nuovamente le pareti cerebrali e inibendo così la causa originaria della lipotimia.


Nel caso in cui si manifestino episodi ripetuti, è consigliabile sottoporsi a visita medica per escludere che vi siano patologie che la causano.

Posizione antishock



In assenza di una rapida ripresa, farle assumere **la posizione laterale di sicurezza**, ossia sul fianco, con il capo esteso e la bocca in posizione declive. Tale posizione è necessaria perché nelle persone incoscienti vengono meno i riflessi della deglutizione e della tosse, con pericolo di soffocamento da inalazione di vomito o sangue. In attesa dei soccorsi **la persona va costantemente sorvegliata**.

Posizione di sicurezza



5.1.6. Emorragie

Per emorragia si intende la fuoriuscita improvvisa di sangue dai vasi sanguigni. È considerata lieve quando riguarda i vasi sanguigni superficiali della pelle (capillari) e porta alla formazione di petecchie ed ecchimosi (i comuni lividi); è più grave quando sono interessate arterie e/o vene perché la perdita di sangue può essere di notevole entità.

In base al vaso sanguigno interessato l'emorragia si può quindi distinguere in:

arteriosa, si verifica a carico delle arterie, vasi sanguigni che trasportano il sangue dal cuore in tutto il corpo. È il tipo di sanguinamento più grave e urgente perché, a causa dell'azione di pompa del cuore che spinge il sangue nelle arterie, è più difficile da arrestare. Il sangue che fuoriesce dalle arterie si distingue da quello venoso sia perché essendo carico di ossigeno ha un colore rosso vivo, sia perché fuoriesce dalla ferita a intermittenza, spinto dal battito del cuore. L'emorragia arteriosa può essere causata da lesioni, traumi o danni agli organi;

venosa, si verifica a carico delle vene, i vasi sanguigni che portano il sangue dalla periferia del corpo al cuore. Il sangue venoso essendo meno ricco in ossigeno di quello arterioso ha un colore rosso scuro. Poiché le vene non sono sottoposte alla pressione diretta del battito del cuore, il sangue venoso quando fuoriesce da una ferita scorre in modo uniforme e con meno forza. Quando una vena è tagliata, la maggior parte delle altre vene collassa e, quindi, l'emorragia rallenta ed è più semplice arrestarla. Nella maggior parte delle emorragie venose se si esegue una pressione sulla ferita, il sangue coagula e l'emorragia si ferma. Tuttavia, se si tratta di una vena profonda come, ad esempio, la vena iliaca, l'emorragia può essere intensa, grave e difficile da fermare. L'emorragia venosa, quindi, pur essendo in genere meno grave dell'emorragia arteriosa, può comunque essere pericolosa per la vita. Per questo motivo, richiede cure mediche immediate;

capillare, avviene nei minuscoli vasi sanguigni che collegano le arterie alle vene: i capillari, appunto. L'emorragia capillare, di solito, si verifica a causa di lesioni alla pelle, ed è molto più comune rispetto agli altri due tipi. Il sanguinamento capillare è il meno grave e il più facile da tenere sotto controllo e da arrestare.

L'emorragia può manifestarsi all'interno o all'esterno del corpo:

emorragia esterna, si presenta con la fuoriuscita di sangue da una ferita della pelle o da un orifizio naturale del corpo (naso, bocca, orecchio, vagina, ano);

emorragia interna, consiste nella fuoriuscita di sangue all'interno delle cavità del corpo (testa, addome, torace, peritoneo) o nei tessuti. Richiede un intervento urgente, il monitoraggio dei segni vitali (battito del cuore e respirazione), la conoscenza dello stato di salute generale della persona (se è cosciente e vigile) e un intervento medico per arrestarla.

Se compare uno stato di shock l'emorragia è grave, indipendentemente dalle perdite stimate.

Segni di allarme

Pre-shock	Shock conclamato
<ul style="list-style-type: none">• aumento improvviso frequenza al polso (>100)• aumento atti respiratori, senso di affanno• strana aggressività, inquietudine• leggera sudorazione fredda mani e fronte	<ul style="list-style-type: none">• Polso rapido e debole (piccolo)• Respiro frequente, superficiale e difficoltoso• Debolezza, sete, nausea• Pallore cutaneo• Offuscamento vista, vertigini, sonnolenza fino allo stato di incoscienza

5.1.7. Ferite

La ferita è una lesione dello strato superficiale della pelle, a volte con relativa perdita di sangue. Ci sono le abrasioni (lesioni superficiali della pelle causate da un trauma che colpisce di striscio la superficie del corpo, senza fuoriuscita di sangue), le escoriazioni (lesioni superficiale della pelle con fuoriuscita di sangue), le ferite da punta (provocate da oggetti appuntiti), da taglio (provocate da oggetti taglienti, con bordi regolari), lacere (provocate da oggetti taglienti, con bordi irregolari, talora scollati) e lacero-contuse (provocate da oggetti taglienti, con bordi irregolari e con sottostante contusione). Quando non si verifica perdita di sangue (come nelle abrasioni) la guarigione di solito avviene spontaneamente nel giro di pochi giorni. Sarà sufficiente disinfettare la parte. Nel caso si verifichi una leggera fuoriuscita di sangue (come nelle escoriazioni) sarà bene lavare e disinfettare con cura la ferita provvedendo a proteggerla con un cerotto.

A seconda del decorso, le ferite si distinguono in ferite acute e ferite croniche. Una ferita può anche provocare un'emorragia, che si verifica quando viene lesa un vaso sanguigno: un capillare, un'arteria o una vena. L'emorragia è tanto più seria quanto più importante è il vaso lesa. Un'intensa fuoriuscita di sangue induce nel ferito uno stato di shock. Se l'emorragia non si interrompe dopo un breve periodo, e si sospetta la lesione di un'arteria o di una vena, è opportuno portare il ferito, se possibile, in ospedale, senza mai interrompere la pressione. Nelle gravi emorragie traumatiche degli arti superiori e inferiori, può essere consigliabile applicare un laccio emostatico, un'operazione che va eseguita solo nei casi di effettiva necessità. Infatti, l'arto così costretto va incontro ai rischi dovuti a cattiva ossigenazione di una sua parte. In ogni caso, una volta applicato, il laccio non va rimosso. La legatura va fatta con materiale poco elastico (per esempio, una cinta, una cravatta o una sciarpa). L'infortunato deve essere accompagnato nel più breve tempo possibile all'ospedale, facendo sempre presente l'ora in cui è avvenuto l'infortunio e l'ora nella quale è stato applicato il laccio. Evitate di ricorrere a legacci di gomma e a legature effettuate con l'aiuto di un bastoncino legato all'estremità del laccio e girato più volte per stringere la legatura. Infine, una ferita si può infettare. Nel caso di ferite lievi, l'emorragia si arresterà spontaneamente e in poco tempo. È bene quindi lavare la ferita e fasciarla per evitare la contaminazione.

Tipi di emorragia: il primo pericolo di una ferita è l'emorragia, che si verifica quando viene lesa un vaso sanguigno (capillare, arteria o vena). L'emorragia è tanto più seria quanto più importante è il vaso lesa.

Emorragia capillare: il sangue si raccoglie lentamente nella ferita in piccola quantità ed è di colore rosso vivo.

Emorragia arteriosa: il sangue è ricco di ossigeno ed è di colore rosso vivo. Fuoriesce con getto evidente e intermittente in sincronia con il battito cardiaco.

Emorragia venosa: il sangue ha colore rosso scuro e fuoriesce con un getto che può essere abbondante ma debole, con scarsa pressione.

Cosa fare in caso di ferite:

- lavate accuratamente e a lungo la ferita con acqua e sapone, facendo attenzione a rimuovere eventuali materiali estranei (polvere, schegge, terra, sassetti);
- per disinfettare la ferita si può usare acqua ossigenata o un altro disinfettante
- fasciate in modo appropriato la ferita usando della garza sterile;
- se non riuscite a pulire a fondo la ferita, è consigliabile utilizzare una polvere o una pomata antibiotica;
- se la ferita è seria, non cercate di rimuovere il corpo estraneo (potreste aggravare l'emorragia): cercate, invece, di tamponare la ferita e fasciate a monte e a valle del corpo estraneo e rivolgetevi quindi al Pronto Soccorso più vicino.

Ricordate sempre che qualsiasi ferita, soprattutto quelle da punta, può essere infettata dal bacillo del tetano e quindi la profilassi antitetanica va sempre attuata. Oltre ad un'accurata pulizia e alla disinfezione della ferita occorrono, quindi, misure profilattiche specifiche, come la vaccinazione e l'inoculazione di immunoglobuline antitetaniche (per le quali è bene consultare il medico).

5.1.8. Lesioni articolari

Le lesioni articolari sono solitamente delle lesioni acute, anche se talvolta possono essere secondarie a patologie che hanno precedentemente alterato le strutture articolari in maniera ripetitiva.

I traumi acuti articolari possono a loro volta provocare lesioni secondarie alle strutture stabilizzatrici (muscoli, tendini, ligamenti).

Sono lesioni articolari acute:

contusioni: traumi diretti contro le articolazioni;

distorsioni: perdita transitoria di contatto fra le due superfici articolari con conseguente stiramento o lesione parziale di ligamenti e/o capsula articolare;

lussazione: perdita di contatto completa e permanente dei due capi articolari accompagnata da lesione delle strutture capsulo-ligamentose;

sub-lussazione: perdita di contatto incompleta e permanente dei due capi articolari.

Gli eventi patologici a carico delle articolazioni necessitano di accurate valutazioni diagnostiche e programmi riabilitativi ben combinati messi a punto con la collaborazione di specialisti e terapeuti.

5.1.9. Fratture ossee

Il termine frattura si riferisce ad una interruzione di continuità di un segmento scheletrico, cartilagineo o osseo. Inoltre, utilizziamo il termine “rima di frattura” per indicare il punto esatto in cui si manifesta l’interruzione del segmento scheletrico ed il termine “focolaio di frattura” per riferirci alla zona che sta intorno alla rima di frattura. Quando ci riferiamo a fratture esposte, ci riferiamo invece a fratture che si verificano quando l’osso fratturato entra a contatto con l’esterno e sono, di conseguenza, soggette al rischio di infezioni per contaminazione batterica.

Possiamo distinguere diversi tipi di fratture ossee:

Per compressione: in questo caso, durante il trauma che darà poi origine alla frattura, il tessuto spugnoso rimane schiacciato tra il cavo articolare e la diafisi;

Per flessione: il trauma all’origine della frattura modifica la normale curvatura dell’osso fino a raggiungere la rottura dello stesso;

Per strappamento: la trazione brusca sullo scheletro di un legamento o di un tendine provoca questo tipo di frattura;

Fratture da durata o da fatica: questo tipo di fratture si formano a seguito di molteplici e ripetuti microtraumi che nel tempo affliggono uno stesso osso inizialmente sano. Un esempio eclatante di fratture da fatica è rappresentato nei maratoneti, i quali spesso soffrono di fratture delle ossa metatarsali;

Fratture traumatiche: queste si sviluppano nel momento in cui un singolo trauma è in grado di dare origine ad un’interruzione di un segmento scheletrico precedentemente sano;

Fratture patologiche o fratture in ossa patologiche: queste, invece, si originano quando un lieve trauma, il quale in condizioni normali non riuscirebbe da solo a causare l’interruzione della continuità di un osso, agisce su un osso già colpito da un processo patologico al momento stesso in cui il lieve trauma ha luogo o precedentemente al trauma (ad esempio, quando le fratture avvengono nella stessa zona colpita da tumore).

Le fratture ossee possono anche essere distinte in base al numero di interruzioni della continuità di un segmento scheletrico osseo. In particolare, possiamo distinguere tra fratture unifocali, caratterizzate da una singola interruzione, bifocali, caratterizzate da due interruzioni e pluriframmentate, quando le interruzioni sono molteplici. Infine, le fratture ossee vengono classificate anche in base ad un eventuale spostamento. Considerando questa caratteristica possiamo riconoscere due diversi tipi di fratture ossee:

Frattura scomposta, la quale si forma quando eventuali frammenti ossei generati dal trauma migrano, ovvero si spostano;

Frattura composta, la quale, invece, viene originata quando i frammenti ossei non si spostano.

Le ossa fratturate possono richiedere alcune settimane o addirittura alcuni mesi per guarire.

Nel caso di fratture composte, la terapia maggiormente utilizzata è di tipo conservativo attraverso l’utilizzo di un gesso, mentre nel caso di fratture esposte e/o scomposte, la terapia è solitamente di tipo chirurgico.

In generale, il riposo e l’uso limitato dell’arto soggetto a frattura ossea è la prima indicazione se non il miglior metodo per garantire all’osso fratturato una pronta guarigione. Ci sono però dei trattamenti indicati nel caso in cui si abbia la necessità di ridurre i tempi di guarigione velocizzando il processo di riparazione e guarigione dell’osso. Ad esempio, l’esercizio fisico può accelerare il processo di guarigione della frattura, migliorare il flusso sanguigno nella zona fratturata e sostenere il processo di ricostruzione del muscolo,

interventi irrinunciabili

Gestire l’eventuale perdita di coscienza

Gestire eventuali emorragie

cosa non fare

NON tentare di riallineare l’osso

NON effettuare manipolazioni di alcun tipo

NON spostare l’infortunato se non strettamente indispensabile

Particolari tipi di frattura: fratture della colonna vertebrale

Si devono sospettare dopo ogni trauma importante (incidente stradale, caduta dall’alto,...), quando il traumatizzato accusa dolore alla schiena, o assieme al dolore alla schiena avverte gli arti intorpiditi o addirittura insensibili. Se non

è cosciente o per altre ragioni non è in grado di esprimersi bisogna sempre supporre un'eventuale frattura della colonna vertebrale e comportarsi di conseguenza; la prudenza in questo caso è obbligatoria. Nel canale formato dalla sovrapposizione delle vertebre (canale midollare) è situato infatti il midollo spinale, nel quale decorre la maggior parte delle fibre nervose, sensitive e motorie, del nostro corpo. Una frattura vertebrale può inizialmente non aver danneggiato il midollo spinale, ma un successivo maldestro spostamento della vittima può far sì che le vertebre spezzate, spostandosi, vadano a lacerarlo, con conseguenze drammatiche come la morte o una paralisi inguaribile. Allora, nel sospetto di una frattura vertebrale, **la vittima non va mai mossa da profani o da un solo soccorritore, con un'unica eccezione: in caso di grave ed immediato pericolo ambientale (frana, crollo, incendio, annegamento, ...)**,

trauma cranico

Termine utilizzato per intendere un elevato numero di condizioni con caratteristiche differenti:

- Ferita del cuoio capelluto;
- Fratture della scatola cranica;
- Concussione cerebrale;
- Contusione ed ematomi cerebrali

Nel soccorrere un traumatizzato cranico bisogna immediatamente valutare lo stato di coscienza e la funzione respiratoria. **Il paziente con trauma cranico può presentare anche lesioni della colonna cervicale** e quindi dovrà essere immobilizzato procedendo con la immobilizzazione manuale della colonna cervicale. Per questo motivo **il paziente con trauma cranico non va mai messo nella posizione laterale di sicurezza.**

Medicare eventuale ferita del volto e del cuoio capelluto.

Verificare che non si presentino segni di aggravamento quali cefalea intensa, vomito ripetuto, sonnolenza, confusione mentale, vertigini, visione doppia (diplopia), paresi ad uno o più arti.

5.1.10. Ustioni

L'ustione è una lesione più o meno estesa della pelle, che può interessare solo lo strato superficiale detto epidermide o anche gli strati più profondi del derma. Si tratta di una lesione tipica, causata dal contatto con fonti di calore ad elevata temperatura. Non si parla solo di oggetti, ma anche di liquidi e vapori. Le ustioni possono essere causate dall'azione sull'organismo di particolari agenti chimici come gli acidi e la soda caustica.

Il contatto col calore genera una lesione perché le proteine che compongono i tessuti cominciano a denaturarsi e a perdere la loro fisiologica, sfaldandosi. Si sviluppano, nella zona interessata, edema ed eritema. Nei casi più gravi, le alterazioni possono portare ad una importante deplezione di liquidi che, abbandonando il comparto vascolare, inducono un'alterazione nella perfusione di organi e tessuti.

Dati alla mano, le ustioni sono ad oggi la quarta causa globale di incidenti domestici e dominano anche la classifica degli infortuni sul lavoro. Mentre nei Paesi sviluppati risultano più colpiti gli uomini, con ogni probabilità per i maggiori rischi che si assumono nelle mansioni lavorative, nei Paesi in via di sviluppo sono invece le donne a dominare la classifica, per la loro vita prevalentemente domestica.

È possibile suddividere le ustioni in tre diversi stadi di gravità, sulla base dello strato cutaneo interessato.

Ustioni di primo grado: sono interessano lo strato cutaneo più superficiale (detto epidermide). Sono le più lievi, accompagnate da dolore ed eritema. Guariscono di solito in pochi giorni, con la pelle ustionata che via via si desquama lasciando spazio alle cellule nuove. Fanno parte di questa categoria gli eritemi solari e le tipiche scottature da incidenti domestici.

Ustioni di secondo grado: (o a spessore parziale) quelle dove ad essere interessato dalla scottatura è lo strato di pelle più profondo (detto derma). Le ustioni di secondo grado si possono a loro volta suddividere in due categorie: le ustioni semplici guariscono spontaneamente come quelle di primo grado, le ustioni profonde, simili a quelle di terzo grado, lasciano spesso cicatrici. La pelle si presenta arrossata e con piccole bolle chiare contenenti siero e plasma chiamate flittene. Si avverte un bruciore più intenso e talvolta dolore che si può alleviare con analgesici.

Ustioni di terzo grado: (o a tutto spessore) sono le più severe. Interessano gli strati più profondi della pelle, arrivando fino al tessuto muscolare, adiposo o a quello osseo. Se causate da fiamme o oggetti bollenti, si ha necrosi della pelle con la formazione delle tipiche croste secche e nere. Se, invece, sono causate dall'incontro con agenti chimici la pelle ustionata si presenta bianca e molliccia. In questo particolare tipo di ustione non si avverte dolore perché anche le terminazioni nervose vengono distrutte.

Come comportarsi quando si è vittima di un'ustione:

Quando l'ustione è lieve e di primo grado, si raccomanda di raffreddare la ferita con acqua a temperatura ambiente, stando attenti a pulirla adeguatamente. In seguito, medicarla e coprirla con una garza sterile. Nei giorni successivi,

indossare indumenti di cotone e non schiacciare la zona. Mantenere l'abitudine di fare scorrere quotidianamente acqua fresca sulla ferita (per 15/20 minuti), prima di ricoprirla.

Se la bruciatura è grave, eliminare gli abiti e accessori. Mentre lo si fa, bisogna avere l'accortezza di non lesionare ulteriormente la zona. Se i tessuti, però, sono incollati alla cute ustionata, non si devono rimuovere.

In attesa dei soccorsi, far sdraiare il paziente e coprirlo. Il personale medico procederà a recuperare la vittima e a condurla al centro ustioni più vicino. Il soggetto dev'essere coperto con una metallina, questo dispositivo permette di mantenere costante la temperatura corporea. Non applicare nulla (creme, pomate, lozioni) sulla pelle dell'ustionato, non bucare le bolle e non dare alla persona da bere.

L'intervento medico prevede il controllo della pervietà delle vie aeree e della respirazione, con eventuale intubazione del malato. Si tratta di una procedura utilizzata quando le ustioni derivano da fiamme e l'eccessiva inalazione di fumo può compromettere gli scambi respiratori.

A chi è fortemente disidratato, vengono somministrati liquidi per via endovenosa, per ristabilire il normale volume sanguigno. Le trasfusioni di sangue sono richieste in casi rari quando il livello di emoglobina scende eccessivamente.

Quadro clinico delle ustioni:

Primo grado	Secondo grado	Terzo grado	Possibile coinvolgimento vie aeree (possono precludere ad una completa ostruzione)
Colore rosso intenso (eritema) Cute calda e secca Sensibilità cutanea conservata Leggero gonfiore, dolore e bruciore	Colorito roseo Vescicole ripiene di liquido chiaro Cute calda e umida Ipersensibilità cutanea, dolore e bruciore	Colore bianco o nero Presenza di croste (escare) Cute secca Non dolore Possibile alterazione stato generale e sintomi di shock	Odore di fumo nell'aria espirata Ustioni del cavo orale Sibili respiratori Difficoltà deglutire, mal di gola, raucedine

5.1.11. Congelamento

L'esposizione a basse temperature può avere varie conseguenze sull'organismo, in grado di creare danni anche permanenti fino a provocare la morte.

Quando, a causa di ondate di freddo, il corpo umano non riesce, attraverso la termoregolazione, a mantenere la temperatura corporea intorno ai 37 °C e si ha un abbassamento al di sotto dei 35°C, si parla di ipotermia dell'organismo (o assideramento).

L'ipotermia è caratterizzata dal rallentamento della circolazione del sangue provocato dall'organismo per evitare la dispersione di calore.

Vi possono essere diversi livelli di ipotermia in base all'intensità del freddo e alla durata dell'esposizione alle basse temperature:

ipotermia lieve: fino a temperature corporee di circa 32°C. È caratterizzata da pallore del viso e del corpo, presenza di brividi continuati, battito cardiaco accelerato (a causa dei meccanismi involontari che l'organismo mette in atto per diminuire la dispersione del calore in risposta alle basse temperature), dolori articolari e muscolari associati all'inizio di congelamento delle estremità;

ipotermia moderata: temperatura corporea compresa tra 32 e 26°C. Oltre ai disturbi dell'ipotermia lieve compare uno stato di confusione o sonnolenza, battito del cuore irregolare (aritmia), respiro rallentato e rigidità muscolare;

ipotermia grave: temperatura corporea inferiore a 26°C. Le funzioni vitali risultano compromesse e compare perdita di coscienza e morte dovuta ad arresto cardio-respiratorio

congelamento: nell'ipotermia lieve e moderata il raffreddamento delle estremità, come mani e piedi, e lo scarso afflusso di sangue può portare al congelamento, vale a dire un danno alla pelle e ai tessuti molli causato dall'esposizione a temperature inferiori allo zero, per mancanza di ossigenazione e calore.

Come per l'ipotermia, ci possono essere diversi livelli di congelamento in base all'intensità del freddo e alla durata dell'esposizione; nei casi più gravi di carenza prolungata di ossigeno per mancanza di flusso sanguigno nel tessuto, il danno può essere permanente a causa della morte delle cellule (necrosi cellulare) con comparsa di gangrena (o più comunemente cancrena) e invasione da parte di batteri.

Quest'ultima evenienza può essere curata con la terapia antibiotica ma, per evitare il diffondersi dell'infezione al resto dell'organismo, è necessaria l'amputazione della parte del corpo colpita.

Il congelamento può colpire qualsiasi zona del corpo, ma le parti che più facilmente possono essere danneggiate sono quelle normalmente più esposte al freddo e al vento, anche se coperte, come: naso, orecchie, dita delle mani e dei piedi, guance, mento, labbra.

Rimedi: i migliori risultati si ottengono riscaldando la parte assiderata il più rapidamente possibile. Se non è possibile recarsi immediatamente in ospedale: riscaldare il corpo con una coperta calda, immergere la pelle assiderata in acqua moderatamente calda (circa 40 °C), recarsi in ospedale appena possibile.

L'acqua calda deve essere a una temperatura che consenta a una persona che non ha subito un assideramento di mantenerci la mano in modo confortevole. Se l'acqua è troppo calda possono prodursi ulteriori danni cutanei.

Le cose che non si devono assolutamente fare: sfregare la pelle, porre neve intorno alla parte assiderata, riscaldare la pelle davanti al fuoco oppure con un termoforo o una coperta elettrica, dato che la pelle è insensibile e non può percepire l'intensità del calore.

Il medico riscalderà la parte assiderata in acqua calda, inoltre provvederà a: somministrare antidolorifici, applicare una crema antibiotica su eventuali vesciche aperte, mantenere la pelle pulita e asciutta.

5.1.12. Annegamento

Quando una persona in acqua non riesce a mantenere le proprie vie aeree pervie, l'acqua che entra dalla bocca viene involontariamente inalata o ingoiata. Se la persona non viene soccorsa, l'aspirazione di acqua continua e ne determina la perdita di coscienza in pochi secondi o minuti e ne consegue l'arresto cardiaco (generalmente dopo un periodo di tachicardia, seguito da uno di bradicardia e attività elettrica senza polso).

Gestione del soggetto annegato

Rianimazione Cardio-Polmonare: la rianimazione cardio-polmonare con compressioni e ventilazioni eseguita da un passante è stata associata con significatività statistica ad un miglioramento della prognosi neurologica, dimissione e sopravvivenza nei pazienti sopravvissuti ad annegamento. L'utilizzo del defibrillatore, qualora disponibile, deve essere preso in considerazione.

Ossigenoterapia: le strategie terapeutiche per un paziente annegato enfatizzano l'importanza di implementare rapidamente il supporto respiratorio. In un paziente cosciente con ipossiemia, la prima linea di trattamento è rappresentata dalla somministrazione di ossigeno. Valutare precoce intubazione in paziente incosciente/in arresto.

5.2. Rianimazione cardiopolmonare

L'arresto cardiocircolatorio è un fenomeno grave e colpisce più frequentemente il sesso maschile rispetto a quello femminile, con un picco di incidenza maggiore tra i 40 e i 70 anni.

Le cause principali di arresto cardiaco sono: la malattia coronarica e la cardiopatia ischemica, le cardiomiopatie e le malattie valvolari. Nella maggioranza dei casi l'arresto cardiocircolatorio si verifica in seguito all'inesco di due ritmi: la tachicardia ventricolare e la fibrillazione ventricolare.

Con l'impiego della defibrillazione la sopravvivenza si alza dal 2% al 50% se si agisce entro i primi minuti. Conoscere le basi della rianimazione cardiopolmonare, potrebbe davvero fare la differenza in termini di sopravvivenza, motivo per cui le manovre di rianimazione cardiopolmonare dovrebbero essere intese come dovere morale.

Cosa sono le manovre di rianimazione cardiopolmonare

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare, spesso riassunte anche con l'acronimo BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation), sono manovre base per poter intervenire in caso di arresto cardiaco. Il loro scopo è quello di prevenire i danni cerebrali dovuti alla carenza di ossigeno che iniziano già a verificarsi dopo soli quattro-sei minuti di assenza di circolo. Dopo dieci minuti i danni cerebrali saranno irreversibili.

In questi casi la prima cosa da fare è verificare che la persona in questione sia cosciente: può essere utile chiamarla energicamente, cercando di scuoterla dalle spalle in maniera piuttosto decisa. Se la persona non risponde il prossimo passo sarà quello di accertarsi, entro al massimo 10 secondi, della presenza di circolo e di respiro, cioè capire se si è davanti ad una persona che sta respirando e che ha battito cardiaco. Come fare? È semplice. Due dita, indice e medio, andranno poggiate a lato di circa due centimetri del pomo d'Adamo, dove si può sentire la pulsazione della carotide, grande vaso arterioso che porta sangue al cervello, in contemporanea, avvicinando il volto al torace della persona incosciente, si capisce se essa stia respirando. Se queste due azioni ci hanno dato entrambe risposta negativa, ci troveremo davanti ad un arresto cardio-respiratorio è quindi risulta opportuno si inizi subito il massaggio cardiaco. Contemporaneamente bisogna chiamare i soccorsi.

Il massaggio cardiaco

Il massaggio cardiaco è la parte più importante della rianimazione cardiopolmonare. Deve essere eseguito con la vittima supina e posizionata possibilmente su un piano rigido. Per praticare il massaggio ci si inginocchierà al lato

del soggetto, con le braccia tese a 90° rispetto al torace della vittima e con entrambe le mani posizionate sul centro del torace si esegue il massaggio.

Un paziente in arresto cardiaco ha come unica possibilità di sopravvivenza un massaggio eseguito correttamente e in rapidità, per cui non bisogna avere paura di essere troppo energici, per contro un massaggio troppo superficiale risulterà inefficace per consentire di far ripartire il cuore.

La frequenza con cui dobbiamo massaggiare sarà di circa 100-120 compressioni al minuto. Il massaggio cardiaco deve essere continuato fino ad esaurimento delle forze del soccorritore, fino a ripresa di segni vitali della vittima o fino all'arrivo dei mezzi di soccorso avanzato.

Il defibrillatore

Il grande protagonista delle manovre rimane comunque il defibrillatore semi-automatico, anche conosciuto col suo acronimo DAE. I defibrillatori che si trovano sul territorio sono definiti semiautomatici ed esiste una legge che prevede il loro utilizzo anche da parte di personale non sanitario con una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. Il loro meccanismo è molto semplice: sarà sufficiente accenderli tramite un pulsante ben evidente e il defibrillatore inizierà a parlarci indicandoci tutte le azioni da svolgere, dal corretto posizionamento delle piastre al momento esatto in cui si dovrà schiacciare il pulsante per erogare la scarica elettrica qualora sia necessaria; ci avvisa anche di allontanarsi tutti dalla vittima al momento della scarica, per evitare gravi conseguenze anche per i soccorritori.

Rianimazione Cardio-Polmonare - RCP

CICLO:

30
COMPRESSIONI
TORACICHE



2 VENTILAZIONI



**Rapporto
CTE / Ventilazioni**

30 : 2

**SE NON SEI SOLO, OGNI 6/7 CICLI (CIRCA 2 MINUTI)
CAMBIO OPERATORE CTE**

**(DOPO 2 MINUTI, A CAUSA DELLO
SFORZO FISICO, LE CTE PERDONO EFFICACIA)**



Rev. 1.2 – ottobre 2012

21

5.3. Le intossicazioni

Le intossicazioni possono verificarsi in seguito al contatto, inalazione e ingestione di sostanze tossiche. Possono essere provocate anche da punture di insetti. Tutte le intossicazioni possono provocare problemi gravi di salute e sfociare in situazioni che mettono a rischio la vita.

I sintomi possono variare a seconda della sostanza tossica ingerita e manifestarsi anche in un secondo momento dall'ingestione della stessa sostanza. I sintomi classici sono: dolore addominale, dolore al torace, confusione e sonnolenza, vertigini, diarrea, mal di testa, tachicardia e palpitazioni, nausea e vomito, perdita di conoscenza, convulsioni ecc.

Gli elementi che possono causare delle intossicazioni sono: il monossido di carbonio, fitofarmaci, alcuni cibi, prodotti chimici, farmaci, detersivi e prodotti per uso domestico, alcune piante, vernici ecc..

5.4. Morso di vipera

Il morso di vipera è un incidente che si può verificare nel corso di passeggiate in montagna, soprattutto quando si cammina tra i sassi o nei pressi di arbusti o siepi.

Le vipere attaccano e mordono solo quando si sentono in pericolo. Se non si sentono direttamente minacciate in genere scelgono la fuga, per questo è importante, quando si cammina in campagna, battere il terreno con un bastone, indossare scarpe alte, calzettoni lunghi e pantaloni che ricoprano le gambe.

Il morso della vipera è caratterizzato dalla presenza di due fori distanti tra loro circa un centimetro, con il morso viene iniettato il veleno nel corpo della vittima provocando nell'immediatezza bruciore e dolore in corrispondenza del morso e successivamente si sviluppano edema, bolle ed eritema.

Che cosa bisogna fare in caso di morso di vipera?

In caso di morso di vipera bisogna recarsi al pronto soccorso. Nel frattempo, prima di tutto bisogna cercare di mantenere la calma perché le manifestazioni di stress agevolano la diffusione dell'eventuale siero velenoso iniettato dal serpente nel sangue.

Bisogna liberarsi di anelli, bracciali o orologi prima che questa si gonfi.

La ferita deve essere lavata con acqua fresca e disinfettata, quando possibile, con acqua ossigenata o permanganato di potassio, quindi deve essere fasciata in modo tale che la parte colpita dal morso risulti compressa. Non è necessario utilizzare un laccio emostatico.

Che cosa non bisogna fare in caso di morso di vipera?

In caso di morso di vipera non bisogna anzitutto cercare di estrarre l'eventuale veleno dalla ferita rimuovendolo o aspirandolo. La ferita non deve poi essere disinfettata con alcol o con soluzioni alcoliche.

5.5. Punture di insetti

Gli insetti che pungono appartengono all'ordine degli Imenotteri della classe degli Insetti. I veleni di Imenotteri provocano reazioni tossiche locali in tutti i soggetti e reazioni allergiche soltanto in quelli precedentemente sensibilizzati. La gravità dipende dalla dose di veleno e dall'entità della precedente sensibilizzazione.

I principali sottogruppi degli Imenotteri sono: Apidi (api e bombi), Vespidi (vespe e calabroni) Formicidi (formiche).

Cosa fare subito dopo essere stati punti: rimuovere il pungiglione, in caso di morso di zecca far rimuovere al più presto la stessa da persona competente. Applicare sulla ferita per almeno 10 minuti prodotti freddi (acqua fredda, fazzoletti bagnati in acqua fredda o ghiaccio) al fine di ridurre il gonfiore,

Evitare di grattare la ferita per ridurre il rischio di infezione, rivolgersi a una farmacia per farsi prescrivere prodotti da banco per ridurre il dolore, il prurito e il gonfiore.

Normalmente i disturbi regrediscono in 2-3 giorni, se ciò non accade è consigliabile contattare un medico.

Rivolgersi al pronto soccorso o ad un medico nei seguenti casi:

se i sintomi iniziano a peggiorare dopo 2 o 3 giorni invece di guarire; se la puntura interessa avviene in prossimità di bocca, gola, occhi; se la ferita mostra segni di infezione;

se compaiono disturbi generali quali febbre, rigonfiamento dei linfonodi, dolori muscolari e articolari, mal di testa, tosse secca, affaticamento ecc.

È opportuno invece andare al pronto soccorso o chiamare il 118 nel caso in cui la persona abbia dei sintomi gravi come difficoltà respiratoria, rigonfiamento della faccia della bocca o della gola, nausea o vomito, aumento della frequenza del battito cardiaco (tachicardia), capogiri e senso di debolezza, difficoltà a ingoiare, perdita di coscienza ecc.

Al fine di prevenire le punture di insetti basta avere delle accortezze come ad esempio applicare repellenti direttamente sulla pelle, in presenza di vespe, api o calabroni allontanarsi con calma evitando di infastidirle o di tentare di colpirle, indossare maglie a maniche lunghe e pantaloni lunghi, evitare l'uso di profumi e di deodoranti, saponi e shampoo molto profumati perché potrebbero attrarre gli insetti.

Evitare di campeggiare in prossimità di fiumi, laghi, torrenti e paludi, in queste aree zanzare e tafani sono più abbondanti.

Tenere alimenti e bibite, soprattutto quelle zuccherate o dolci, coperte e al riparo dagli insetti: api e vespe possono introdursi nelle lattine e nelle bottiglie aperte.

Tenere porte e finestre chiuse o porre zanzariere e protezioni per impedire l'ingresso degli insetti.

In caso si viaggi in aree in cui vivono insetti responsabili di gravi malattie come, ad esempio, la malaria, la dengue, la febbre gialla, è necessario informarsi sul sito del Ministero della Salute, per conoscere quali sono i vaccini a cui è necessario sottoporsi prima della partenza.